



COMUNE DI FOLGARIA
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2019

art. 39 comma 2 lett. e) e k) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

NORME DI ATTUAZIONE

ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE 1_2021

Accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015

Approvata con delibera giunta provinciale n. 1309 di data 22 luglio 2022

Pubblicata sul BUR n. 30 del 28 luglio 2022.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
IL TECNICO



PRG DI FOLGARIA E RELATIVE VARIANTI**ELENCO PROVEDIMENTI ADOZIONE E APPROVAZIONE :**

- APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.P. DI TRENTO N. 2572 DD. 10.10.2003 (PUBBL. B.U.R. T.A.A. N. 42/I-II DEL 21.10.2003).
- RETTIFICATE A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 6 DD. 10.06.2004; IN VIGORE DAL 18.08.2004.
- MODIFICATE CON DELIBERA DELLA G.P. DI TRENTO N. 495 DD. 18.03.2005 (PUBBL. B.U.R. T.A.A. N. 13 DEL 29.03.2005).
- MODIFICATE CON D.G.P. DI TRENTO N. 1886 DD. 08.09.2006 (PUBBL. B.U.R. T.A.A. DEL 19.09.2006).
- RETTIFICATE CON DEL. DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOLGARIA N. 25 DEL 29.05.2007 (PUBBL. B.U.R. T.A.A. N. 34/I-II DEL 21.08.2007).
- ADEGUATE ALLA L.P. 11.11.2005 N. 16 CON D.G.P. DI TRENTO N. 1898 DD. 25.07.2008.
- MODIFICATE CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 2560 DI DATA 10.10.2008, PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 43/I-II DEL 21.10.2008.
- MODIFICATE CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 2656 DI DATA 6 NOVEMBRE 2009, PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 46 DEL 2009.
- MODIFICATE CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1476 DI DATA 19 LUGLIO 2013, PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 31 DEL 2013.
- RETTIFICATE CON DEL. DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOLGARIA N. 43 DEL 23 DICEMBRE 2014 (PUBBL. B.U.R. T.A.A. N. 6/I-II DEL 10.02.2015).
- RETTIFICATE CON DEL. DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FOLGARIA N. 5 DEL 16 FEBBRAIO 2017.
- APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1138 DI DATA 21 FEBBRAIO 2020 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N.31 DEL 01 AGOSTO 2017.
- VARIANTE 2019 ADOZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14/C DI DATA 6 APRILE 2019.
- VARIANTE 2019 ADOZIONE DEFINITIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DI DATA 13 SETTEMBRE 2019.
- APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 233 DI DATA 21 LUGLIO 2017 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 10 DEL 05 MARZO 2020.
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DI DATA 31 MAGGIO 2021 RELATIVA ALLA RETTIFICA E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA EX ART. 44, COMMA 3, DELLA L.P. 15/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE AREA CAMPEGGIO SOLENEVE.
- PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 52 DEL 30 DICEMBRE 2021.
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DI DATA 26 NOVEMBRE 2021 RELATIVA ALLA PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 1_2021. ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 4, DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DI DATA 28 MARZO 2021 RELATIVA ALL'ADOZIONE DEFINITIVA
- APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1309 DI DATA 22 LUGLIO 2022 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 30 DEL 28 LUGLIO 2022.

TITOLO 1°

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE

ART. 1 DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale Intercomunale (PRG) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema insediativo, produttivo, infrastrutturale: (n° 3 tavole in scala 1:10.000 n° 9 tavole in scala 1:5000 e n° 17 tavole di dettaglio in scala 1:2000 e n°31 tavole degli insediamenti storici in scala 1:1440);
 - Sistema ambientale (n°2 tavole in scala 1:10.000);
 - Legenda dei Sistemi ambientale e insediativo, produttivo e infrastrutturale;
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) Relazione Illustrativa e relativi allegati;
 - d) Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi nel centro storico;
 - e) Schedatura degli edifici e manufatti di carattere storico con indicazioni operative di dettaglio;
2. Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata; è ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer. La cartografia catastale di base è indicativa rispetto alla situazione reale.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il PRG si applica nell'intero territorio del Comune di Folgaria.
2. L'applicazione del PRG avviene secondo le disposizioni contenute negli elaborati elencati all'art.1.comma 1.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il PRG si attua mediante i piani attuativi previsti in cartografia del PRG in conformità alle disposizioni contenute nella L.P 4 agosto 2015, n.15. Il Piano si attua inoltre attraverso intervento edilizio diretto, mediante progetti convenzionati o progetti di riordino urbano si cui all'art.4. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del PRG ed in particolare quanto riportato al Titolo ~~10~~ 11.
2. I Piani Attuativi previsti dall'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 sono i seguenti:
 - RU - Piano attuativo di riqualificazione urbanistica
 - PEA Piano attuativo per specifiche finalità - edilizia pubblica o agevolata.
 - PIP - Piano attuativo per specifiche finalità - insediamenti produttivi
 - PL - Piano di lottizzazione
3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica - edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi

interventi edilizi diretti.

4. In merito alla finalità e contenuti delle singole tipologie di piano attuativo si rimanda alle disposizioni contenute nella LP 4 agosto 2015, n. 15.
5. Il piano attuativo come delimitato nella cartografia del PRG costituisce l'unità minima d'intervento edilizio, pertanto, fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge urbanistica provinciale e nei casi previsti dalle singole schede di piano descritte al Titolo 11° delle presenti norme, non è ammessa la suddivisione dell'area interessata in comparti edificatori autonomi. Il rilascio del permesso di costruire è vincolato all'approvazione del piano attuativo secondo le modalità previste dall'art. 51 della legge urbanistica provinciale
6. Fino all'approvazione dei piani attuativi sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale.
7. In conformità alle disposizioni contenute all'art. 45 della LP 4 agosto 2015, n. 15, le schede norma previste al Titolo 10° delle norme di attuazione, stabiliscono il periodo di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata.

ART. 3 bis PIANI ATTUATIVI

1. Il titolo 11 riporta l'elenco delle aree assoggettate a particolari Piani attuativi e gli elementi vincolanti per lo studio degli stessi.
2. Le indicazioni relative ai piani attuativi sono contenute negli appositi cartigli. I confini di detti Piani sono riportati in cartografia;
3. I piani attuativi e i piani di lottizzazione approvati alla data di prima adozione della Variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015, mantengono inalterata la denominazione e i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione. Al termine del periodo di efficacia si applicano le disposizioni contenute all'art. 54 della legge urbanistica provinciale.
4. I Piani attuativi sono finalizzati alla realizzazione di una pianificazione urbanistica di dettaglio. Nelle aree indicate nel Piano la formazione di Piani attuativi è obbligatoria e deve contenere l'indicazione degli obiettivi specifici che si intendono realizzare e, ove occorra, delle modalità operative.
5. In alcuni casi, al piano attuativo è allegato uno schema di massima delle cubature da realizzare: si precisa comunque che tali schemi sono orientativi e vincolanti solamente per quanto riguarda l'orientamento dei fabbricati, mentre resta rimessa alla libera elaborazione dei progettisti la concreta specificazione edificatoria, ovviamente entro l'ambito delle prescrizioni di piano, della indicazione delle aree di rispetto e delle fasce di verde.

ART. 3 ter AREE SOGGETTE A PROGETTI CONVENZIONATI

1. Il PRG individua in cartografia le aree che si attuano mediante il rilascio di permessi di costruire convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 84 della legge urbanistica provinciale.
2. Gli ambiti individuati nella cartografia del PRG assoggettati a progetto convenzionato sono i seguenti:

PC.01 – FRANCOLINI, CAMPEGGIO cartiglio n.27. - art.103 delle NTA.
3. I progetti convenzionati approvati alla data di prima adozione della Variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015 mantengono inalterati i parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione vigenti alla data di loro approvazione fino alla scadenza dei relativi titoli edilizi o dei termini previsti negli accordi convenzionali.

ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO

1. Vengono così definite le aree da progettare a prevalente contenuto urbanistico e viabilistico. Si tratta di progettazione esecutiva da predisporre, entro cinque anni dall'entrata in vigore del Piano (Variante 2003), a cura dell'Amministrazione Comunale e/o proposta da terzi, nel rispetto delle indicazioni descritte al comma 8 del presente articolo. In caso di mancata approvazione del Progetto entro il termine sopracitato il vincolo decade e rimangono valide le zonizzazioni e i vincoli riportati per le singole aree ed edifici.
2. Ove necessario, verranno ricompresi nella progettazione tutti i fronti insistenti nell'area o sul suo perimetro. Si applicano le procedure previste per il Piano Guida dalla LP 4 agosto 2015, n.15.
3. L'attuazione dei progetti esecutivi di riordino urbano avverrà mediante accordo urbanistico tra i privati proprietari e l'amministrazione comunale, che potrà assumersene l'esecuzione o finanziarne parzialmente l'esecuzione mediante l'erogazione di contributi. Detti progetti potranno essere realizzati anche a lotti in tempi diversi. E' sempre ammesso l'intervento sui singoli edifici secondo le prescrizioni contenute nelle schede di ogni singolo manufatto.
4. Le categorie degli edifici "C" e "D" e le indicazioni di area segnate in planimetria e rientranti nel progetto di riordino urbano si considerano indicative per la stesura del progetto stesso; sono invece vincolanti, oltre ai parametri sopra riportati, le indicazioni di piano per le categorie operative "A" e "B", i vincoli puntuali e i fronti di pregio. L'aumento volumetrico, ove ammesso, non potrà superare quanto previsto al comma 8; negli altri casi si dovrà rispettare le indicazioni contenute nella schedatura di ciascun edificio.
5. Fino a quando non sarà approntato il progetto esecutivo di riordino urbano, gli edifici compresi si considerano rientranti nella categoria operativa "C" di cui all'art.31, mentre le aree sono assimilate a quelle dell'art. 32. e i fronti prospicienti non sono vincolati dal progetto di riordino urbano.
6. Il PRG delimita le aree nelle quali l'attuazione delle linee e dei contenuti del Piano presuppone l'utilizzo in modo coordinato e integrato di beni di proprietà pubblica e privata. Nell'ambito di tali aree l'intervento edificatorio potrà avvenire sulla base di appositi progetti organici finalizzati a definire i contenuti dell'intervento e a regolare gli aspetti strutturali, funzionali, tipologici e convenzionali.
7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione del volume. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive relative alle categorie di intervento consentite sugli edifici esistenti ricadenti nei progetti di riordino urbano.
8. I contenuti dei progetti di riordino urbano sono l'esplicitazione delle volontà dell'amministrazione comunale e servono come guida ed indirizzo per il parere della C.E.C.
9. Il PRG prevede i seguenti riordini urbani:
 - **Ondertol:** trattasi di area posta ad sud-ovest del centro storico programmaticamente destinata ad ospitare un piccolo parcheggio e nel contempo dare opportuna sistemazione all'intorno.
 - **Fontani:** la parte sud-ovest del piccolo nucleo presenta un proliferare di volumi incongrui su proprietà privata. L'intera area deve essere riordinata attraverso una riorganizzazione e riqualificazione tipologica dei volumi con "bonus" volumetrico complessivo del 20%. L'area centrale, in parte pubblica, richiede una sistemazione dei livelli degli accessi alle proprietà private ed una nuova pavimentazione che riqualifichi l'intero spazio pubblico.
 - **Folgaria "percorso pedonale":** si tratta di recuperare ed in parte progettare un percorso a ridosso del centro storico e della viabilità principale di Folgaria. Il riordino può essere effettuato per stralci funzionali purché venga garantita la riqualificazione dei retri del nucleo storico e l'accorpamento secondo idonee tipologie delle numerose volumetrie accessorie e superfetazioni (garage, baracche, legnaie, uffici, volumi tecnici ecc.). Si dovranno favorire gli interventi che prevedono l'apertura lungo il percorso pedonale di nuove botteghe artigiane, di locali pubblici tipici al fine di incentivare il passaggio pedonale ed in conseguenza diluire la ressa concentrata sulla viabilità principale.
 - **Folgaria Est "loc. Valle":** la presenza di edifici a ponte sul rio Valle ed ai lati dello stesso in area a rischio geologico di

esondazione - erosione, impone uno studio complessivo di ricomposizione idraulica, di riordino e riprogettazione dell'intera area. Ad avvenuta regimazione del rio Valle sarà possibile la ricomposizione volumetrica in regime di sicurezza che, in tal caso, potrà beneficiare di un aumento volumetrico pari al 200%.

- **San Sebastiano:** si deve prevedere la riqualificazione complessiva dell'area con progetto di arredo urbano, che colleghi la Chiesa con il paese e comprenda la riqualificazione delle facciate prospicienti in modo da fungere da guida per successivi interventi lungo l'asse viario dell'intero paese.
- **Tezzeli:** l'area deve essere riqualificata come arredo urbano di uso pubblico; nella parte a valle possono essere ricavati spazi di parcheggio seminterrati da destinare anche per i residenti.
- **Cueli:** il riordino è finalizzato alla riqualificazione degli spazi privati e all'arredo urbano degli spazi pubblici per la piccola e caratteristica frazione.
- **Virti:** la finalità è quella di creare una piazza con arredo e studio di collegamento tra il livello inferiore e quello superiore verso la chiesetta. Sfruttando il dislivello possono essere ricavati garage interrati. Il progetto troverà attuazione dopo la rettifica della strada statale per Lavarone.
- **Nosellari:** l'area della Chiesa e relative pertinenze dovranno essere qualificate con un appropriato arredo urbano che preveda anche l'inserimento di uno spazio a monte della strada comunale da adibire a parcheggio ed il collegamento pedonale tra la Chiesa e la sovrastante strada statale.
- **Dazio:** lo studio di quest'area centrale del piccolo nucleo deve puntare al recupero e alla valorizzazione della vecchia fontana e degli spazi pubblici e privati prevedendone, se del caso, anche l'esproprio per creare un sufficiente spazio pubblico di arredo urbano confacente al centro storico.
- **Prà di Sopra:** si evidenzia la necessità di riqualificare lo spazio pubblico e privato con nuova ed idonea pavimentazione, compreso l'ambito della fontana. Gli spazi privati debbono essere riqualificati e puliti dalla presenza di volumi e tettoie incongrue.

ART. 5 DEROGHE AL PIANO

1. Si può derogare alle indicazioni del PRG con le modalità e per i casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO 2°

CAPITOLO I - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione.

2. Sono considerati come "insediamenti":

- tutte le aree ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
- le aree per insediamenti prevalentemente residenziali e turistiche;
- le aree per attività produttive di interesse locale;
- le aree per attività estrattive;
- le aree per attrezzature turistico ricettive
- le aree per campeggi;
- le aree per attrezzature e servizi pubblici
- il verde pubblico
- le aree destinate a servizi privati
- le aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nei Titoli 3° e 4°.

3. Sono considerate come "spazi aperti":

- le aree agricole, le aree per aziende agricole
- le aree a bosco, le aree a pascolo-alpe;
- le aree ad elevata integrità.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 5°.

4. Sono considerate come "speciali":

- i siti da ripristinare.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 6°.

5. Sono considerate come "zone per infrastrutture":

- le strade veicolari, i parcheggi pubblici e le stazioni di servizio;
- gli spazi e strade pedonali e ciclabili;
- gli impianti di risalita e per la mobilità, le aree sciabili e i relativi spazi attrezzati di servizio;
- gli impianti sportivi pubblici e privati se aperti al pubblico;
- gli elettrodotti, le linee telefoniche, i metanodotti;
- gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione.

Le norme relative agli interventi sono riportate nel Titolo 7°.

6. Sono considerate "zone di tutela e protezione":

- le aree a verde privato;
- le aree di difesa paesaggistica;
- le aree di protezione naturalistica.
- i biotopi e le loro aree di protezione;

- le aree di protezione dei corsi d'acqua;
- I beni ambientali del PUP
- le aree archeologiche;
- i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
- le aree a rischio geologico e valanghivo;
- le aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti.

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate nel Titolo 8°.

7. Sono considerate "zone di controllo tecnico - amministrativo":

- le aree di tutela ambientale;
- le aree di controllo geologico e valanghivo;
- le aree geologicamente sicure;
- le aree sottoposte a vincolo forestale (RDL n. 3264/1923)

Le norme relative agli interventi in queste zone sono riportate al Titolo 9°.

8. Il Titolo 10° riporta le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale.

9. Il Titolo 11 riporta specifiche indicazioni relative alla formazione ed attuazione di alcuni Piani Attuativi

10. Il Titolo 12 riporta le disposizioni urbanistiche del settore commerciale.

11. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

12. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, la disposizione degli elementi plani volumetrici e funzionali sono riportate nell'Elenco dei cartigli che precisano i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

13. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 le domande per il rilascio di titoli edilizi relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a prestazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico; si precisa peraltro che alcune attività a bassa rumorosità sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227;

14. Ogni intervento interessante immobili soggetti a vincolo diretto ed indiretto ai sensi della vigente normativa con oggetto i Beni Culturali e Architettonici dovranno essere realizzati in conformità al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Per gli interventi attribuibili alla prima Guerra mondiale ogni intervento dovrà essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici almeno 2 mesi prima dell'inizio delle opere ai sensi della Legge 7 marzo 2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale"

15. Ogni intervento dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto e in conformità alle norme in materia di invarianti di cui all'allegato "D" del P.U.P..

ART. 6 bis ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO: CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2 DEL D.M. 2 APRILE 1968 N.1444

1. Il territorio comunale, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

Zone "A": Parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di

particolare pregio ambientale; fanno parte della zona omogenea "A" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Aree ricomprese nel perimetro degli insediamenti storici, normate dal Titolo 4° "Insediamenti storici"
- Art. 4 "Progetti di riordino urbano"

Zone "B": Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse da quelle ricomprese nella zona "A". Aree ad uso prevalentemente residenziale; fanno parte della zona omogenea "B" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 16 "Aree residenziali sature B1"
- Art. 17 "Aree residenziali di completamento per la residenza ordinaria B2"
- Art. 18 "Aree residenziali di completamento B3"
- Art. 19 "Aree miste prevalentemente residenziali C2"
- Art. 51 "Verde privato"

Zone "C": Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate diverse da quelle ricomprese nelle zone "A" e "B"; fanno parte della zona omogenea "C" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Aree ricomprese nel perimetro dei piani attuativi e normate dall'art. 3bis "Piani Attuativi" e dal titolo 11° "Piani Attuativi"
- Art. 20 "Aree residenziali di nuova espansione C1"
- Art. 20bis "Aree di riqualificazione urbana e territoriale soggette a pianificazione attuativa"

Zone "D": Aree destinate prevalentemente alle attività economiche, industriali, o ad esse assimilate; fanno parte della zona omogenea "D" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 21 "Aree per attività produttive di interesse locale"
- Art. 22 "Aree per attività estrattive"
- Art. 23 "Aree per attrezzature turistico ricettive"
- Art. 25 "Aree per campeggi e sosta camper"
- Art. 49 "Aree e impianti per lo smaltimento dei materiali inerti, centri di rottamazione e C.R.M."

Zone "E": Parti di territorio destinate ad usi agricoli, a bosco, a pascolo e improduttive; fanno parte della zona omogenea "E" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 36 "Aree agricole"
- Art. 36bis "Aree agricole di pregio"
- Art. 37 "Aree agricole di rilevanza locale"
- Art. 38 "Aziende per aziende agricole"
- Art. 39 "Aree a bosco"
- Art. 40 "Aree a pascolo-(alpe)"
- Art. 41 "Aree ad elevata integrità"
- Art. 54 "Riserve naturali provinciali, biotopi, e aree di protezione"

Zone "F": Parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; fanno parte della zona omogenea "F" le aree contraddistinte dalle seguenti destinazioni urbanistiche:

- Art. 26 "Aree per attrezzature e servizi pubblici"

- Art.26bis "Campo da golf"
- Art. 27 "Verde pubblico"
- Art. 28 "Aree destinate a servizi privati"
- Art. 29 "Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni"
- Art. 44 "Infrastrutture stradali"
- Art. 45 "Parcheggi pubblici"
- Art. 46 "Aree e percorsi pedonali, ciclabili, sci escursionistici ed attrezzati"
- Art. 47 "Aree sciabili"
- Art. 50 "Impianti a fune e per la mobilità"

ART. 7 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del P.R.G., si assumono le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni definiti dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e specificati all'art. 3 del "Regolamento urbanistico - edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg e s.m. e i.

ART. 7 bis DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E TRA LE COSTRUZIONI E I CONFINI

1. Il P.R.G.I del Comune di Folgaria secondo quanto previsto dell'articolo 105 comma 4 lett. e) del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 8-61/2017 assume, per le diverse zone territoriali omogenee del P.R.G, la disciplina in materia di distanze contenute nell'Allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e 1858 di data 26 agosto 2011 in riferimento:
 - alle distanze minime tra edifici;
 - alle distanze minime degli edifici dai confini;
 - alle distanze minime da terrapieni e dei muri dai confini e dagli edifici.
2. Ai fini della determinazione delle distanze ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008 si rimanda allo schema di equiparazione, tra le destinazioni d'uso del suolo e le zone territoriali omogenee A, B e D di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, riportato all'art. 6bis delle presenti norme di attuazione.
3. In tutti i casi in cui le norme di attuazione del PRG prevedono l'altezza espressa in numero di piani (Hp), l'edificazione deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti nella seguente tabella di conversione dell'altezza in metri, utile alla determinazione delle distanze minime tra gli edifici e degli edifici dai confini:

ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (Hp) in numero di piani	ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (Hf) in metri
1 piano	Altezza del fronte (m) prevista nelle singole norme di zona incrementata di 1 metro.
2 piani	
3 piani	
4 piani	

ART. 8 CATEGORIE D'INTERVENTO

1. Le categorie di intervento previste dal PRG sono quelle definite dall'art. 77 della legge urbanistica provinciale, con le specificazioni contenute al TITOLO III - Capo IX "Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.
2. Sul patrimonio edilizio esistente risultano ammesse le categorie di cui al comma 1, fatte salve le seguenti specificazioni:
 - a. ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, si applicano le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione. Le opere ammesse per ciascuna categoria d'intervento sono descritte al TITOLO 4° "Insediamenti storici".
 - b. sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso sono ammessi gli interventi di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 2, della LP 15/2015 salvo diversa indicazione della scheda di rilevazione.
 - c. sui fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) sono ammessi qualora previsti dalla scheda di rilevazione degli edifici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia [R3] sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente.
 - d. nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, gli ampliamenti di SUN previsti dall'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3 e lett. g) punto 2) e gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1, sono ammessi qualora previsti dalle presenti norme. Sono fatti salvi e quindi sempre ammessi, gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20%, nel rispetto del volume urbanistico esistente.
3. Sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lett. h) della legge urbanistica provinciale, sono ammessi qualora previsti dalle singole norme di zona e vincolati a progetti convenzionati o alla redazione di specifici piani attuativi.

ART. 9 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO DI DESTINAZIONE

1. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. ((Variante 2008 di adeguamento alla LP 16/2005) adibiti a funzioni ed attività incompatibili con le destinazioni di zona, fatte salve le disposizioni contenute nella allegata tabella 2", sono consentiti i seguenti interventi:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria senza incremento di SUN;
 - operazioni atte a garantire la sicurezza statica e la sicurezza del lavoro;
 - interventi di superamento delle barriere architettoniche;
2. A trasferimento avvenuto o dismissione della funzione o dell'attività esercitata in contrasto con la destinazione di zona gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi previsti all'art. 8.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano :
 - all'interno degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, progetto convenzionato o di riordino urbano , qualora siano previste specifiche disposizioni in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - nelle zone agricole del PRG, nelle quali gli interventi su edifici esistenti adibiti a funzioni ed attività

incompatibili con le destinazioni di zona sono disciplinati dagli art. 35bis, 36, 36bis e 37 delle NTA in applicazione delle disposizioni contenute nel PUP, nella LP 4 agosto 2015 n. 15 e nel Regolamento Urbanistico Provinciale.

- qualora all'interno delle singole norme di zona siano contenute specifiche disposizioni in materia.

ART. 10 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI

1. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo - zona per zona - le volumetrie massime ammissibili.
 2. Per **fabbricati residenziali** si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di tipo primario, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Per le attività complementari ammesse si rinvia al comma 3 dell'art. 15.
 3. Per **fabbricati turistici** si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività turistica di ogni natura, nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo.
Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta relazione funzionale con tutto il complesso ricettivo.
 4. Per **fabbricati terziari** si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività commerciali, ricettive di tipo alberghiero, colonie, ostelli e simili nonché servizi pubblici o privati, e le relative attrezzature complementari (depositi, garage, ecc.).
 5. Come **equipaggiamenti** si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage, ecc.).
 6. Per **fabbricati produttivi** si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edili; rivendite all'ingrosso, parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e loro complementi funzionali.
 7. Per **fabbricati agricoli specializzati** si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depositi, silo, garage, ecc.).
 8. Per **fabbricati rustici** si intendono i manufatti edilizi minori che sono o erano complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività silvopastorali, della caccia e della pesca: ripari, baiti, capanni, alveari, silo, fienili, concimaie, depositi di attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc. Questi fabbricati sono tipici delle aree montane.
 9. Per **ruderì** si intendono le parti residue di volumi edificati di antica origine, per essi può essere ammessa la ricostruzione filologica, anche con il solo apporto della memoria storica di testimoni, secondo le modalità fissate nelle presenti norme e sempreché l'intervento sia compatibile con le previsioni della relativa categoria di intervento, e, qualora gli stessi facciano parte del patrimonio edilizio montano esistente, il recupero sarà possibile solo nei limiti fissati in attuazione dell'art. 104 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m. e i., secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma **23** del medesimo articolo.
10. Il PRG può prescrivere nei cartigli tre tipologie edilizie:
- **Tb** edifici a blocco - sono costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi e spazi per attività comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni.

- **Ts** edifici a schiera - sono costruzioni plurifamiliari nelle quali ogni alloggio e attività comunicano con l'esterno senza passare per anditi comuni a tutti i condomini nonché le costruzioni plurifamiliari costituite da più di due elementi aggregati.
- **Ti** edifici isolati - sono costruzioni unifamiliari isolate e costruzioni plurifamiliari costituite da non più di due elementi aggregati.

- 11 Per destinazioni d'uso in atto di manufatti esistenti si intende quella che risulta dal provvedimento di autorizzazione, concessione ovvero di licenza edilizia oppure dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967 n°765.

ART. 10bis OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. Per la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria si rimanda alle disposizioni contenute all'art.12 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

ART. 10ter INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale come definite dall'art. 49 della legge urbanistica provinciale e disciplinate dal regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

ART. 11 DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA

1. A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia e regolati dall'art. 45 delle presenti norme, per tutti gli interventi edilizi o di trasformazione d'uso degli edifici esistenti, di nuova costruzione o ricostruzione si applicano le disposizioni contenute al Titolo I Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e s.m.
2. E' sempre ammessa la realizzazione di parcheggi completamente interrati a servizio delle abitazioni, salve precise disposizioni contrarie contenute nelle presenti norme.

ART. 12 FASCE DI RISPETTO E PROTEZIONE

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune aree e/o fasce di rispetto.
2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme; le possibilità di nuova edificazione e di ampliamento dei fabbricati è quello previsto. dal testo coordinato della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 909 del 3 febbraio 1995 e s.m.
3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle

fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.

4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle aree di rispetto e/o protezione sono riportate nelle Tabelle 4, 5 e 5/B. Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle della tabella citata.
5. Nelle fasce di rispetto cimiteriale ogni intervento edilizio dovrà essere realizzato in conformità all'art. 62 della LP 4 agosto 2015, n.15 e all'art. 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, all'art. 75 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 "Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri", e alla delibera della giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006 "Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e del comma quinto dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o l'attuazione di interventi urbanistici."
6. Nelle aree di rispetto degli impianti di depurazione si applicano le disposizioni della D.G.P. n° 1775 del 26/8/2005 "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità - Art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.", e s.m., così come modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 850 del 28 aprile 2006 e dell'art. 59 del Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI E CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'

1. Tutto il territorio è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.
2. Secondo le densità fondiarie e gli indici di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area crea il suo asservimento sotto forma di vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dei prescritti rapporti superficie/volume e superficie totale/superficie coperta.
3. Una volta che in sede di permesso di costruire siano stati determinati volumetria e superficie coperta dei fabbricati insistenti in un lotto, è ammesso enucleare successivamente dal lotto medesimo solo le porzioni di suolo che risultino eccedenti l'area minima necessaria per il rispetto dei parametri di zona.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore del Piano, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte utilizzate per l'edificazione del fabbricato anche se successivamente alienate per l'estensione necessaria a raggiungere il valore dei parametri edificatori prescritti dal Piano zona per zona.
5. L'asservimento di aree ricadenti in Comuni diversi da quello interessato all'edificazione sarà preventivamente segnalato ai Comuni stessi i quali cureranno la stesura e l'aggiornamento di apposite cartografie.
6. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del PRG e dei piani subordinati non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri, come stabilito dalle specifiche norme provinciali che regolano la materia.
7. I confini di zona individuati nelle cartografie non sono assimilati ai confini di proprietà.

ART. 13bis AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DEENNALE

1. Il PRG, in applicazione dell'art. 45 della LP 4 agosto 2015, n.15 individua in cartografia, con specifico riferimento normativo, le aree destinate all'insediamento che, a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili.
2. Il vincolo di inedificabilità ha una durata decennale a partire dalla data di entrata in vigore della variante che ha prodotto il cambio di destinazione urbanistica.
3. Di seguito sono elencate le aree nelle quali si applicano le disposizioni del presente articolo e i relativi procedimenti di variante :
 - pp.ff. 7517/3, 7514/5, parte della p.f. 7514/9, parte della p.f. 7514/10, parte della p.f. 7514/2, parte della p.f. 7514/1, pp.ff. 13297/3, 216, 1473/7, 1589/1, 1590/2, parte della p.f. 2769/1, parte della p.f. 2771, parte della p.f. 2772, p.f. 12765, parte della p.f. 12766 e le pp.ff. 12768, 2572, 2573 in CC. Folgaria, Variante 2019 rif. Delibera della G P. n. 233 di data 10.02.2022;
 - parte della p.f. 3318/2, parte della p.f. 3316/2, pp.ff. 3317, 16230, parte della p.f. 15021/4, p.f. 15022/1, p.f. 2935/1 in CC. Folgaria, Variante 1_2021 rif. Delibera della G P. n. 1309 di data 28.07.2022.

ART. 14 RITROVAMENTI: NOTIFICHE

1. Conformemente alle prescrizioni del D.L. 29.10.1999 n° 490, vige l'obbligo di denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico.
2. Ai progettisti e ai direttori dei lavori di tutte le categorie degli interventi edilizi e dell'esecuzione di qualsivoglia opera è fatto altresì obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità competente o al Sindaco il ritrovamento di elementi antichi di qualsiasi genere, anche minori, e di sospendere nel contempo i lavori allo scopo di consentire accertamenti e prospezioni tempestive ed eventualmente di adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione.

CAPITOLO II DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA

Art. 14bis DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

1. **Edificio residenziale.** Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici ecc.), con l'esclusione di locali con altre destinazioni d'uso (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.)
2. **Alloggi per il tempo libero e le vacanze** – alloggi destinati a residenza ordinaria. Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e dell'art.57 della LP 04 marzo 2001, n.1, l'edilizia residenziale è distinta in due diverse categorie d'uso:
 - a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
 - b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

Tali categorie sono definite dalle Leggi sopracitate.

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b), pertanto, non coincidono necessariamente con la "prima casa", bensì con alloggi non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi e conseguentemente utilizzati in via permanente.

3. **Edificio residenziale esistente.** Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e le vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a stalla e fienile.
4. **Volume.** Per volume si intende il volume fuori terra definito dall'art. 3 del Regolamento urbanistico provinciale approvato con DPP n.19 maggio 2017, n. 8-61/Leg e s.m. e i. In caso di immobili con destinazioni plurime o composti da diverse unità abitative, gli elementi di separazione tra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

Art. 14ter DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI.

1. Nel rispetto del PRG, la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario salvo i casi di esclusione previsti all'art. 14 quater

comma 1.

2. La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze nel periodo di validità del dimensionamento residenziali dal 2016 - 2026 non può superare sul territorio comunale la dimensione massima di mc. 4.745.
3. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, che non comportino aumento del numero delle unità abitative né cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero di alloggi o cambio d'uso in residenza per vacanza è soggetto all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e delle disposizioni del piano regolatore.
4. La realizzazione di nuovi alloggi destinati a residenza per il tempo libero e le vacanze di cui al comma 2 è sospesa fino a specifico nuovo provvedimento del consiglio comunale.

Art. 14quater DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre 2005) sono soggetti all'applicazione della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 e dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i, fatte salve le seguenti tipologie d'intervento:
 - Interventi che nel rispetto del volume residenziale esistente, prevedano anche la modifica del numero delle unità immobiliari;
 - Interventi di ampliamento del volume esistente che non prevedano l'accrescimento del numero degli alloggi preesistenti;
 - Interventi di ristrutturazione che contemplano la demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume esistente;
 - Interventi che prevedano l'ampliamento di un edificio, anche con la realizzazione di nuove unità immobiliari, purché detto l'ampliamento sia finalizzato al recupero degli spazi nel sottotetto e non superi il 15 % del volume dell'edificio esistente.
 - Nel caso di interventi concernenti l'ampliamento dell'edificio, con l'esclusione di quelli disciplinati ai punti precedenti, tutti gli alloggi ricavati nel volume in ampliamento saranno vincolati a residenza ordinaria; quando la ristrutturazione prevede anche una nuova dislocazione degli appartamenti, solo gli alloggi ricavati integralmente nell'ingombro planivolumetrico esistente non saranno gravati dalle limitazioni d'uso previste dalla L.P. 16/2005 e dall'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i., mentre quelli ricavati anche in parte in nuovi volumi saranno vincolate alla residenza ordinaria;
2. L'eventuale ampliamento laterale strettamente necessario alla realizzazione del vano scala chiuso in sostituzione di scale esterne in facciata o di vano scala non conforme alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è considerato ampliamento del volume ai fini della disciplina della L.P. 16/2005 e dell'art.57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i..

Art. 14quinques CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI

1. Le trasformazione d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del PRG.
2. Le trasformazioni d'uso di edifici non residenziali, con o senza opere, in alloggi per il tempo libero e vacanze sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) Il volume destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume totale e la restante parte dovrà essere destinata alla residenza ordinaria. Tale volume di alloggi per vacanze non rientra nella contabilizzazione del contingente assegnato al comune, ai sensi dell'art.18 sexies della LP 5 settembre 1991, n. 22, salvo quanto specificato nelle eccezioni regolate dai criteri della Giunta provinciale di cui al provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007 richiamato al seguente art. 14 sexies.
 - b) In caso di cambio d'uso con aumento di volume, fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera a) il volume in aumento, qualora non venga destinato a residenza ordinaria, è soggetto all'applicazione della legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze verranno considerati parte del contingente assegnato al comune ai sensi dell'art.18 sexies della Lp 5 settembre 1991, n.22 e come stabilito dal precedente art. 14ter.
3. Per gli alloggi residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005 n. 16, che hanno in seguito modificato la destinazione d'uso è ammesso il ripristino della destinazione d'uso preesistente.

Art. 14sexies ECCEZIONI

1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione degli edifici esistenti individuati in cartografia, in caso di cambio di destinazione d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007.

TITOLO 3° INSEDIAMENTI

ART. 15 GENERALITA'

1. Le disposizioni del presente Titolo 3° valgono per gli insediamenti nel loro complesso. Negli insediamenti storici vigono le ulteriori, specifiche disposizioni contenute nel Titolo 4°.
2. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con i profili planimetrici e altimetrici delle fronti esistenti su vie o spazi pubblici e con quelli del terreno naturale, e conformarsi alle tipologie insediative e paesaggistiche circostanti, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Regolamento Edilizio ed ai criteri del Titolo 10° delle presenti Norme.
3. Nelle zone prevalentemente residenziali si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - a) nelle aree per insediamenti prevalentemente residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni terziarie e turistico-ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro, attività produttive con relativi laboratori, purché non nocive né moleste. In tali casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità di queste attività con la residenza. In casi specifici, la percentuale minima e massima del volume edificato da riservare a residenza può essere riportato nei cartigli o nelle specificazioni dei Piani Attuativi;
 - b) negli interventi di nuova costruzione, salvo quanto diversamente disposto in casi specifici, è opportuno sia riservato almeno un quinto della superficie fondiaria a verde e sistemato ad orti e/o giardini.
4. Gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lettera g.) punto 1 della LP 4 agosto 2015, n.15, non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree di cui al comma 4 o dai cartigli, sono assoggettati a seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria U_f mq/mq	< 0.30	da 0.30 a < 0.60	da 0.60 a 1.20
Lotto minimo mq	1.000	500	500
Rapporto di copertura (R_c) max %	20	40	60

- L'indice di utilizzazione fondiaria (U_f)-minimo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio.
 - L'altezza minima del fronte principale verso valle non può essere inferiore al 60% di quella massima di zona o di cartiglio.
 - Sono ammesse riduzioni delle distanze dalle strade nei limiti indicati dalla deliberazione 909/1995 della Giunta Provinciale e s.m.
5. I Piani attuativi di cui all'art. 3 del Titolo 1°, salvo che per le aree all'interno degli insediamenti storici ed a quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree nei cartigli, devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria U_f mq/mq	< 0.30	da 0.30 a < 0.60	da 0.60 a 1.20
Rapporto di copertura (R_c) max %	20	40	60

ART. 16 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE B1

1. Nelle aree residenziali esistenti sature sono consentiti gli interventi edilizi previsti all'art.77 della LP 15/2015 richiamati all'art.8 delle NTA con esclusione di nuovi volumi staccati da quelli esistenti. E' consentita l'edificazione di nuovi volumi fuori terra realizzati in ampliamento di quelli esistenti non ricompresi all'interno delle aree soggette a Piani attuativi e la costruzione di autorimesse seminterrate, anche staccate dall'edificio principale e solo se necessarie per il raggiungimento dei parametri di legge.
3. Per le aree residenziali esistenti sature prive di indicazioni di cartiglio l'altezza massima del fronte (m) non può superare i ml 8,50, fatta salva la possibilità di adeguarsi all'altezza degli edifici circostanti se questi presentano altezza dell' fronte (m) maggiore.
4. E' consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati; nei progetti vanno indicati gli elementi o i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell' area di pertinenza.
5. Sugli edifici esistenti alla data di seconda adozione del PRG (Variante 2008 di adeguamento alla LP n.16/2005) è ammesso per una sola volta l'ampliamento della Superficie utile netta (SUN), nel rispetto dei seguenti limiti:
 - per edifici esistenti con SUN inferiore a 30 mq non è ammesso alcun aumento di volume;
 - per edifici esistenti con SUN superiore a 30 mq e inferiore a 120 mq è ammesso un aumento di SUN dell'80%;
 - per edifici esistenti con-SUN superiore a 120 mq e inferiore a 180 mq è ammesso un aumento di-SUN del 60%;
 - per edifici con SUN superiore a 180 mq è ammesso un aumento di SUN del 40% fino ad un massimo di 135 mq

Gli interventi di ampliamento previsti al presente comma non si applicano ad edifici ricadenti nelle aree di difesa paesaggistica di cui all'art.52.

6. Nelle aree residenziali esistenti sature degli insediamenti storici si applicano le norme di cui al Titolo 4°.

ART. 17 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO PER LA RESIDENZA ORDINARIA B2

1. Nelle aree residenziali di completamento per la residenza ordinaria B2 sono ammessi nuovi edifici; gli alloggi realizzati in detti edifici dovranno essere utilizzati secondo le previsioni dell'art. 57 comma 2 lettera b) della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i.

Il permesso di costruire dovrà precisare la destinazione a residenza ordinaria delle nuove unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato.

Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per il tempo libero e vacanze comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 9. dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n. 1 e s.m. e i.

2. Nelle aree residenziali di completamento per la residenza ordinaria sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
3. Per le aree prive di cartiglio, gli interventi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Indice di utilizzazione fondiaria U_f max: 0.36 mq/mq

- Altezza massima dell'edificio (Np) numero di piani: 3 piani.
- Altezza massima del fronte (m): 7,50

ART. 17 bis (soppresso)

ART. 18 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B3

1. Nelle aree degli insediamenti prevalentemente residenziali, individuate con la lettera "ER", oltre agli interventi di cui all'articolo 16 sugli edifici esistenti, nei lotti liberi sono ammesse nuove costruzioni; in tal caso è possibile solo l'intervento edilizio diretto da parte dei proprietari residenti nel territorio comunale, purché il richiedente e l'eventuale coniuge o convivente stabile abbiano i requisiti di cui alla Legge Provinciale n° 21 del 13.11.1992 art. 4 comma 1 lettera d. e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime.

Le costruzioni edificate a sensi del presente comma, non possono essere alienate a nessun titolo per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione previa contestuale intavolazione del vincolo a carico del concessionario.

2. Nelle altre aree, oltre agli interventi di cui all'articolo 16 sugli edifici esistenti, e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime, è possibile l'intervento diretto dei proprietari delle stesse, senza le limitazioni previste per le aree riservate alla residenza di tipo stabile "ER" di cui al comma precedente.
3. Nelle aree di completamento sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
4. Per le aree prive di cartiglio gli interventi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Indice di utilizzazione fondiaria U_f max: 0.30 mq/mq
 - Altezza massima edificio (Np) numero di piani : 3 piani
 - Altezza massima del fronte (m) : 7,50

ART. 19 AREE MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI C2

1. Si tratta di aree per lo più edificate nelle quali si prevede la localizzazione integrata di costruzioni a carattere residenziale ordinaria con attività terziarie o quaternarie, il riequilibrio degli spazi collettivi e la previsione di viabilità pedonali, secondo una visione unitaria che tende alla qualificazione urbanistica complessiva.
2. In queste parti di territorio sono quindi ammesse sia la residenza ordinaria sia le attività artigianali di servizio anche se integrate di piccoli laboratori ad essi funzionali, sia le attività commerciali.
3. Ai piani terra la destinazione d'uso commerciale, artigianale di servizio e terziaria in genere, deve essere prioritaria rispetto alle destinazioni d'uso residenziali.
4. L'attivazione di progetti relativi alle aree integrate miste residenziali e terziarie, dovrà avvenire in maniera unitaria per ognuna di esse, mediante uno studio complessivo che consideri l'intera superficie assoggettata a tale destinazione

urbanistica.

5. Sono ammesse tutte le costruzioni compatibili con il carattere residenziale e ricettivo di queste zone, destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, negozi, uffici pubblici, privati e studi professionali.
6. La percentuale massima di SUN da riservare a residenza è pari al 70% salvo i casi ove siano specificate percentuali diverse nei cartigli o indicate nelle schede dei Piani Attuativi riportate al Titolo 11 E' comunque ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici aventi già destinazione residenziale. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, commerciale, turistico, terziario e per equipaggiamenti.
7. Nelle aree di completamento sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
 - gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.
8. Salvo diversa indicazione del cartiglio gli interventi di cui al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.60
Altezza massima dell'edificio (Np)	n. piani	3
Altezza massima del fronte (m)	m.	8.50
Indice di permeabilità (Ip)	mq/mq	0.20*

*Per gli interventi di nuova costruzione di cui all'art.77 comma 1 lett. g) punto 1

ART. 20 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE C1

1. Le aree residenziali di nuova espansione, sono destinate agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punto 1 della LP 4 agosto 2015, n.15
2. Salvo diversa indicazione del cartiglio, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Indice di utilizzazione fondiaria Uf max: 0.45 mq/mq
 - Altezza massima edificio (Np) numero di piani : 3 piani.
 - Altezza massima del fronte (m): 8,50
3. L'utilizzo delle aree contrassegnate nei cartigli con le lettere "E.A." è subordinato alla preventiva adozione da parte del Comune di un piano a fini di edilizia economico popolare ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. Vengono individuate con le lettere "E.R." apposite aree per l'edilizia residenziale agevolata ove è consentito esclusivamente l'intervento edilizio diretto da parte dei proprietari residenti nel territorio comunale purché essi o il coniuge o il convivente stabile abbiano i requisiti di cui alla Legge Provinciale n° 21 del 13.11.1992 art. 4 comma 1 lettera d. e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime. Al fine di garantire l'ottimale utilizzo dei singoli lotti, il volume realizzabile deve essere quello compreso tra il minimo e max stabilito dalle presenti norme.

Le costruzioni edificate a sensi del presente comma, non possono essere alienate a nessun titolo per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione previa contestuale intavolazione del vincolo a carico del concessionario.

5. Vengono individuate sul cartiglio con la sigla "P.L.C." apposite aree destinate all'edificazione dei lotti ceduti dal Comune ai privati in forza del "Regolamento per la vendita dei terreni delle lottizzazioni comunali" approvato dal consiglio comunale.

6. Nelle altre aree, oltre agli interventi di cui all'articolo 16 sugli edifici esistenti, e subordinatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o dell'avvenuta approvazione comunale del progetto complessivo delle opere medesime, è possibile l'intervento diretto dei proprietari delle stesse, senza le limitazioni previste per le aree riservate alla residenza di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo.

ART. 20bis AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE (SOGGETTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)

1. Sono aree destinate ad una pluralità di funzioni le cui modalità di intervento sono specificate nelle singole schede dei piani attuativi previste al Titolo 11° delle NTA.
2. All'interno di tali aree si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nelle schede dei piani attuativi, le norme del PRG in esse richiamate e i parametri urbanistici previsti dai cartigli.
3. Per le aree ricadenti negli insediamenti storici trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all'art.118 delle NTA .

ART. 21 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE

1. Tali aree sono distinte in:
 - esistenti
 - di progetto.
2. In tali aree sono ammesse le strutture necessarie alle attività di cui al 1° comma dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.U.P., ivi compresa l'attività estrattiva qualora l'area rientri nel Piano Provinciale di Utilizzo delle Sostanze Minerali (L.P. 24 ottobre 2006 n. 7).

Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

3. Salvo diversa indicazione nei Piani attuativi previsti dal PRG o dai cartigli specifici, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Rapporto di copertura: Rc max	%	60
Altezza massima del fronte (m)	m	9,00
Lunghezza visiva degli edifici: L max	m	50,00

Almeno 1/3 dei posti macchina di cui alla tabella 3 deve essere a disposizione degli utenti esterni, ed ubicato in posizione facilmente accessibile dalla strada.

Almeno il 10% della superficie fondiaria utilizzata deve essere sistemato a verde; queste aree dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq.

4. Nelle aree che il cartiglio assegna al deposito e lavorazione inerti non è ammessa alcuna costruzione stabile fatte salve le strutture necessarie per la lavorazione degli inerti. Inoltre per tali manufatti è vietata la trasformazione in residenza o altra trasformazione ed, in caso di dismissione delle funzioni di cui sono connessi, il manufatto dovrà essere demolito a cura e spese del proprietario. In queste aree non si applica l'intero comma 3 del presente articolo.

ART. 22 AREE ESTRATTIVE ESCLUSIVE

1. Nelle aree assegnate a cave e miniere sono ammesse solo le attività, le strutture e gli impianti tecnologici e di servizio necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali, e le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto, che devono avere carattere precario e vanno eseguite con tecniche che ne consentano un facile smontaggio una volta ultimata la coltivazione delle cave e delle miniere.
2. Le attività consentite, le modalità di coltivazione e gli interventi di sistemazione a coltivazione cessata sono regolamentati dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla L.P. 6/1980 e s.m.
3. Cessata l'attività di coltivazione, la destinazione urbanistica sarà esclusivamente quella riportata in cartografia dal sottostante retino.

ART. 23 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

1. Nelle aree per attrezzature turistico ricettive sono ammesse strutture alberghiere e ricettive destinate al tempo libero, commerciali, pubblici esercizi, piccoli laboratori funzionali al punto vendita, studi professionali e uffici pubblici. Non sono comunque ammessi insediamenti residenziali, Case appartamenti vacanze C.A.V.. Gli edifici esistenti alla data di adozione definitiva del Piano con destinazione d'uso diversa da quella prevista dal presente articolo, possono conservare tale destinazione anche per interventi di ristrutturazione e ampliamento di volume nel rispetto della tab. 2.

Il cartiglio, qualora riportato in cartografia, determina la destinazione d'uso dell'area come di seguito indicato:

- A.T. (albergo tradizionale): è ammessa la sola tipologia ricettiva prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7;
- ALBERGHIERA: sono ammesse le tipologie ricettive previste del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7;
- R.T.A.: è ammessa la sola tipologia ricettiva prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7;
- R.T.A. - C.A.V.: è ammessa la sola tipologia ricettiva prevista dalla lettera c del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7, e/o la tipologia extra-alberghiera di cui alla lettera d dell'art. 30 della L.P. 15.05.2002 n. 7; la presente disposizione vale esclusivamente per l'attuazione dei piani attuativi presentati prima del 26 agosto 2005 come previsto dall'art. 12 della L.P. 11.11.2005 n. 16;
- ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE: sono ammesse tutte le tipologie ricettive previste al primo capoverso del presente comma

Nel caso di aree prive di cartiglio o di specifiche indicazioni sono ammesse tutte le tipologie ricettive previste al primo capoverso del presente comma.

2. Per le aree prive di parametri geometrici per l'edificazione sul cartiglio sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Altezza massima del fronte (m). Alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7	11,50 m	
Altezza massima dell'edificio (Hp) . Alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7	4 piani	
Altezza massima del fronte (m). Altri edifici	9,50 m	ridotta a ml 7.50 nelle aree sciabili
Altezza massima dell'edificio (Hp) . Altri edifici	3 piani	3 piani anche nelle aree sciabili.
Indice di utilizzazione fondiari a Uf) alberghi ex lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7	0.90 mq/mq	
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Altri edifici	0.75 mq/mq	

Rapporto di copertura max. per tutti gli edifici (Rc %)	50%	
Lotto minimo	1.500 mq	ridotto a mq 500 nelle aree sciabili
Indice di permeabilità (Ip)	0.20 mq/mq	

3. Per gli edifici esistenti destinati ad attività alberghiera (art. 5, comma 1 della L.P. 15.05.2002 n. 7), e per le aree ove risulta nel cartiglio la destinazione d'uso "alberghiero", sono ammesse le tipologie degli esercizi alberghieri disciplinate dall'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7, ed è applicabile la seguente norma:
- a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi della L.P. 15.05.2002 n. 7;
 - b) al piano strada possono essere situate attività commerciali e/o terziarie compatibili con la struttura alberghiera;
 - c) a tutti gli edifici alberghieri è data facoltà di ampliamento del volume esistente nel limite degli spazi necessari per gli adeguamenti alle norme di sicurezza, igieniche e di superamento delle barriere architettoniche;
 - d) fatti salvi i limiti delle distanze, delle altezze, del rapporto di copertura ed i diritti di terzi, è data altresì facoltà di ampliamento del volume esistente al fine di portare la ricettività fino a 100 posti letto;
 - f) Per gli edifici alberghieri ubicati entro il perimetro del centro storico e ed entro un raggio di m 150 dallo stesso, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi a parcheggio è applicabile il comma 2 dell'art. 7 del T.U. in materia di spazi a parcheggio approvato con la D.G.P. 1241 dd. 16 giugno 2006.
4. Ogni intervento disciplinato dal presente disposto normativo, ricadente nella zona di loc. Ortesino, , individuata nella tavola 27 del Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG in scala 1:2.000 è subordinato a una perizia geologica al fine di salvaguardare le sorgenti captate a uso potabile del Comune di Lavarone. Spetta al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento l'esame preventivo di tale perizia.

ART. 24 (soppresso)

ART. 25 AREE PER CAMPEGGIO E SOSTA CAMPER

1. Nelle zone destinate a campeggio il PRG si attua nel rispetto della L.P. 04.10.2012 n. 19 e relativo regolamento di esecuzione.
2. Sono ammessi solo i fabbricati assegnati ai servizi e alle attrezzature dei campeggi medesimi quali servizi igienici, spacci alimentari, bar, ristoranti, chioschi, edicole, bungalow, ecc.
3. Si dovrà garantire comunque:
 - a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio in conformità alle norme provinciali in materia;
 - b) adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalla disposizioni in materia per la ricezione turistica all'aperto.
4. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode di superficie utile netta (SUN) non superiore a 120 mq; dette superfici dovranno essere accorpate al corpo servizi del campeggio.
I bungalow all'interno delle aree a campeggio sono considerati manufatti accessori ai sensi dell'art. 7 allegato 2 della D.G.P. n. 2023 dd. 3 settembre 2010.

5. Gli indici per l'edificazione delle strutture di cui sopra sono i seguenti:

Altezza massima del fronte (m).	5,50 m
Altezza massima dell'edificio (Hp)	2 piani

- 5 Per gli edifici esistenti con destinazioni diverse da quelle sancite dal presente articolo, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, è consentita la ristrutturazione come definita dall'art. 77 della LP 4 agosto 2015 n.15 inoltre è ammessa la creazione di interrati, funzionali alla destinazione in atto, fatte salve le indicazioni contenute nella tabella 2.
6. Nelle aree destinate alla sosta per camper, sono ammesse solo le attrezzature per reti tecnologiche nel rispetto delle vigenti leggi, scarico liquami, servizi igienici e chiosco di controllo; le aree di sosta dovranno essere opportunamente mimetizzate mediante con siepi continue e/o con alberature ad alto fusto;
7. Le aree per la sosta camper dovranno essere provviste di appositi impianti igienico sanitari destinati alla raccolta e/o trattamento e scarico dei liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper ecc. come previsto dall'art. 6 e dal paragrafo 5.12.3 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque; il relativo scarico è ammesso nelle reti fognarie comunali, in osservanza della disciplina prevista per le acque reflue domestiche, purchè tali reti siano presidiate da impianto di depurazione biologico e previa localizzazione del Comune interessato rilasciata su parere dell'A.P.P.A.

ART. 26 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:
- CA - Civili e amministrative
 - SC – Scolastiche e culturali
 - AS – Assistenziali
 - S – Sportive
 - H – Piazzole elicottero
2. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ai sensi dell'art. 59 della LP 4 agosto 2015, n.15 è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche compresa fra quelle indicate al comma precedente., fermo restando quanto disposto al successivo punto 3.
- La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo.
3. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitati anche fabbricati di servizio, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG
4. In tutte le zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi di iniziativa privata i quali sono soggetti a convenzione che dovrà essere stipulata con il Comune prima del rilascio della concessione edilizia; nella convenzione i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico dell'intervento o di una porzione di esso, secondo modalità definite.
5. In tutte le zone descritte in premessa, ad esclusione delle "aree per attrezzature sportive" e di quelle destinate a piazzola

elicotteri, l'edificazione è consentita nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella:

Rapporto di copertura (Rc) %	50%
Indice di permeabilità (Ip) mq/mq	0.30 mq/mq. Le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq

6. Per gli interventi nelle sole aree per "attrezzature sportive" dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Rapporto di copertura (Rc) %	40%
Indice di permeabilità (Ip) mq/mq	0.30 mq/mq. Le superfici a verde dovranno essere sistemate con l'inserimento di piante d'alto fusto in ragione di 1 ogni 50 mq

7. Le aree destinate alla protezione civile individuate con la sigla (H) sono destinate esclusivamente ad ospitare piazzole per elicotteri realizzate secondo i parametri tecnici previsti dalle vigenti leggi.

ART. 26bis CAMPO DA GOLF

1. Il piano individua con apposito cartiglio, l'area golf in loc. Costa di Folgaria, destinata ad ospitare una struttura sportiva da dedicarsi al gioco del golf.

2. Negli ambiti destinati ad impianti ed attrezzature per il gioco del golf sono previsti:

- impianti per lo sport agonistico;
- campi pratica ed allenamento;
- club house, strutture per ristoro, uffici e servizi diversi relativi alla gestione dell'impianto;.

Detta club house deve essere realizzata all'interno del campo pratica. La "club-house" avrà una SUN massima pari a 450 mq, ai lati ed ai due piani superiori potrà essere ricavata una struttura ricettiva alberghiera (art. art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7), per una SUN aggiuntiva di 1.350 mq. Detta struttura deve essere opportunamente inserita nell'ambiente e sottoposta a convenzione con il Comune.

3. Le aree destinate a campo da golf esistenti, mantengono la loro destinazione originaria agricola, sospendendo però l'applicazione delle norme specificatamente scritte per tali zone.

ART. 27 VERDE PUBBLICO

1. Tali aree sono distinte in:

- esistenti
- di progetto.

2. Nelle aree riservate a verde pubblico è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e modesti impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio.

3. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una superficie utile netta (SUN) non superiore al 10% della superficie fondiaria (Sf), un'altezza massima del fronte (m) pari a 4.50 ml e un'altezza massima dell'edificio (Hp) pari a 2 piani.

4. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del PRG, sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e

straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo, fatte salve le previsioni di cui alla tabella 2.

5. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

ART. 28 AREE DESTINATE A SERVIZI PRIVATI

1. Le aree destinate a servizi privati sono distinte in:
 - esistenti
 - di progetto.
2. Nelle aree destinate a servizi privati è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport destinate al pubblico, quali strutture sportive, attrezzature per il gioco ecc. e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro; una diversa destinazione dell'area può essere vincolata ad una specifica destinazione nei cartigli: in tal caso non sono ammessi altri interventi.
3. L'edificazione di nuovi fabbricati diversi da questo tipo di equipaggiamento è vietata; l'intervento sulle aree e la realizzazione di nuovi volumi sono soggetti a convenzione con il Comune, con la quale i privati si impegnano a mantenere ad uso pubblico l'intervento per un periodo di 20 anni dalla data della stipula della convenzione.

Nelle aree destinate a servizi privati sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2, della legge urbanistica provinciale;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 3, della legge urbanistica provinciale.

4. Gli interventi previsti al comma precedente devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0,15
Rapporto di copertura: Rc max	%	30
Altezza dell'edificio (Np)	n. piani	3
Altezza massima del fronte (m).	ml	8,50

5. Nell'area a valle ed a ridosso dell'albergo Paradiso sul monte Cornetto possono essere realizzate solamente strutture all'aperto, senza volumetria alcuna.

ART. 29 AREE PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E TELECOMUNICAZIONI

1. Le aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali cabine e centraline elettriche, telefoniche e del metano, depuratori, chiarificatori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma, per i quali sono prescritti m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10 di distanza dai fabbricati. La distanza dalle strade potrà essere ridotta in base agli allineamenti precostituiti.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici o di interesse pubblico e di dimensioni contenute e definibili quali opere di

infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art 49 della LP 15/2015 richiamato all'art.10 ter delle NTA possono essere realizzati, qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto delle distanze di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 7 in materia di distanze. In tal caso il Sindaco può adottare provvedimenti per il corretto inserimento ambientale di detti manufatti.

TITOLO 4° INSEDIAMENTI STORICI

ART. 30 DISPOSIZIONI SPECIALI PER CENTRI STORICI E MANUFATTI STORICI ISOLATI

1. Nell'ambito dei centri storici e per gli edifici ed i manufatti storici isolati, sono stabilite le categorie di intervento per gli edifici e per le singole aree di pertinenza come di seguito riportate e come definite dalle tavole del Centro Storico del "sistema insediativo" delle "categorie di intervento sugli insediamenti storici" e dalle "schede di edifici e manufatti isolati", facenti parte integrante delle presenti norme. Gli interventi ammessi dovranno inoltre rispettare le indicazioni contenute nell'abaco "delle tipologie e dei materiali" costituente allegato alle presenti norme.
2. Le destinazioni d'uso, nell'ambito del centro storico, sono quelle ammesse nel titolo 3°
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato
7. I progetti che riguardano edifici e manufatti di carattere storico dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico.
8. La progettazione, nel caso di edifici o suoi particolari architettonici di notevole e riconosciuto pregio, dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto fatto salvo quanto ulteriormente richiesto da prescrizioni particolari e segnatamente dalla progettazione speciale, ove richiesta.
9. I progetti delle facciate degli edifici nell'ambito del centro storico dovranno tenere particolarmente conto delle finiture superficiali e cromatiche, previa predisposizione di apposite campionature riferite alle facciate e agli elementi di corredo (cornici di fori, imposte, infissi, marcapiani, coperture, ecc.).
10. Per le aree di pertinenza degli edifici definiti come "manufatti isolati" dovranno essere rispettate le norme stabilite per le singole destinazioni di zona.
11. In caso di discordanza fra le norme dettate dal presente articolo e le "prescrizioni particolari" indicate nelle schede dei singoli edifici storici e relative norme, assume validità la condizione meno restrittiva.
12. All'interno del centro storico sono individuate aree soggette alla Pianificazione subordinata al PRG così come disposto dagli specifici articoli delle presenti Norme di Attuazione.
13. Nell'ambito degli insediamenti storici vengono individuate aree edificabili per la residenza ordinaria; per esse valgono le norme ed i parametri generali stabiliti all'art. 17; L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) in tali aree è fissato in 0.45 mq/mq.
14. Ai ruderi si applicano le disposizioni contenute all'art. 107 della LP 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.
15. I manufatti non schedati ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici possono essere demoliti e ricostruiti secondo la tipologia storica con possibilità di accorpamento dei volumi.
16. Ove non è possibile la sopraelevazione dell'edificio è ammessa la realizzazione di cordoli rinforzo delle murature perimetrali. Detti cordoli non potranno avere un'altezza maggiore di cm 30; il volume derivato dalla realizzazione del

cordolo di rinforzo non è considerato volume urbanistico.

17. Ogni intervento con oggetto gli edifici del centro storico dovrà essere realizzato in conformità al Piano organico del colore, ripristino e riqualificazione dei fronti degli insediamenti storici della Magnifica comunità di Folgaria; eventuali lievi modificazioni alle previsioni del piano possono essere autorizzate dalla Commissione Edilizia Comunale.

ART. 31 CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

- 1 Il piano individua, attraverso apposite schede, la categoria operativa attribuita ad ogni singola unità edilizia. Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti al Titolo Secondo delle presenti Norme; le schede relative a ciascun edificio e/o manufatto possono determinare ulteriori prescrizioni.

Per tali categorie, individuate con le lettere "A" - "B" - "C" - "D" - "E", sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi commi.

- 2 **Per la categoria operativa "A"** in generale sono ammesse le opere previste alla lettera a) e c) – manutenzione ordinaria e restauro dell'art. 77 comma 1 della LP 4 agosto 2015, n.15.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
- il rinnovo per sostituzione limitata alle parti degradate degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghi a quelli da sostituire;
- il ripristino ovvero la ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.), fatte salve le deroghe previste dall'art. 3 della L. 13/1989 e s.m.e i. o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati.

- 3 **Per la categoria operativa "B"** in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la cat. "A", le opere previste nella lettera "b" (manutenzione straordinaria), "c" (restauro), e "d" (risanamento conservativo)-dell'art. 77 comma 1 della LP 4 agosto 2015, n.15 e s.m.e i.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;

- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;
- il rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dagli originali, ma possibilmente ripristinando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- la realizzazione di abbaini sulla copertura onde consentire il recupero dei sottotetti, e favorire un accesso sicuro alla copertura in conformità alle disposizioni dell'art. 91 ter della L.P. 05.09.1991 n. 22, della volumetria massima di 2 mc. e larghezza massima interna di m.1; la tipologia e disposizione dei nuovi abbaini dovranno essere coerenti per materiali, tecniche e particolari costruttivi alla realtà tradizionale locale; (detti elementi non sono computati ai fini del computo volume urbanistico);
- Nella copertura è comunque vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca");
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali; l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati; questi manufatti, se di particolare pregio, vanno mantenuti e adeguatamente risanati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale esistente ed in particolare le strutture ad avvolto;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- il recupero anche abitativo degli spazi inutilizzati dei sottotetti.

4 Per la categoria operativa "C" si ammettono, oltre a quanto previsto per le cat. "A" e "B", le opere previste nella lettera "e" dell'art. 77 comma 1 della LP 4 agosto 2015, n.15.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi:

- modifiche dei fori nella forma, dimensione, numero e posizione;
- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento e cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con modifiche di pendenze, di forma e numero delle falde, se compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto circostante;
- demolizione completa e rifacimento di solai (esclusi gli avvolti), anche a quote diverse da quelle esistenti;
- demolizione completa e rifacimento dei collegamenti verticali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- realizzazione di isolamenti di ogni tipo.

4.1 Subordinatamente alla presentazione della progettazione speciale di cui all'art. 33, inderogabilmente e per una sola volta, in relazione a motivate e documentate esigenze funzionali tendenti all'adeguamento dell'uso moderno degli edifici nonché ad una corretta progettazione architettonica e urbanistica, sono possibili, anche per edifici ricadenti nella categoria operativa "C", modesti interventi edilizi di cui alla categoria "D", purché siano mantenute le murature perimetrali.

4.2 Qualora tale intervento non riguardi la modificazione della volumetria, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, di richiedere solo la parte che interessa degli elaborati elencati all'art.33.

5 Per la categoria operativa "D". Sugli edifici classificati in categoria operativa "D" si applicano, fino ad aggiornamento del

PGTIS, Piano Generale di Tutela dei Centri Storici le disposizioni le disposizioni della categoria operativa "C". Su tali edifici è fatta salva la realizzazione degli interventi di cui ai successivi commi 5.1, 5.2 e 5.3 senza ricorrere alla progettazione speciale di cui all'art.33 delle NTA.

In generale si mirerà a riprodurre le configurazioni architettoniche esterne preesistenti mirando comunque a criteri di ambientazione nel contesto circostante. Nella ricostruzione vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità architettonica.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni degli interventi ammessi :

- La ricostruzione può recuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei nuovi involucri e corpi di fabbrica.
- La ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante o sui caratteri delle tipologie simili.

5.1 Negli interventi necessari per eliminare strettoie della viabilità si ammettono trasferimenti delle volumetrie demolite, da eseguire sulla scorta di un attento rilievo dei corpi di fabbrica da demolire e di un progetto completo di riordino urbano.

5.2 Se edifici o loro parti sono distrutti in seguito ad abbandono o ad eventi calamitosi, la ricostruzione potrà recuperare le funzioni, le superfici utili e i volumi perduti, rispettando comunque le indicazioni funzionali di zona.

5.3 Oltre alle opere previste nei precedenti commi, l'intervento può altresì consistere in opere di ampliamento e sopraelevazione;

Per gli interventi con oggetto la realizzazione di alloggi destinati alla residenza ordinaria all'interno del perimetro del centro storico sono ammessi gli ampliamenti previsti dai commi che seguono; per interventi concernenti edifici a destinazione residenziale diversa da quella ordinaria trovano applicazione le disposizioni previste dal Capitolo II del Titolo 2° delle presenti norme;

a) Ampliamento. Tale intervento è finalizzato esclusivamente al recupero abitativo di parti residue degli edifici o all'adeguamento degli alloggi già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. ed applicabile alle unità edilizie con SUN fino a 450 mq compresi, per una sola volta ed in aderenza, e se del caso a filo stradale. Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

- L'ampliamento avviene mediante:
- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale e mantenendone le proporzioni negli altri casi, compresa la sopraelevazione di manufatti accessori aderenti non vincolati e ricadenti nelle aree di pertinenza soggette a ristrutturazione.

La misura massima dell'ampliamento è pari a:

- 150 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 150 mq compresi
- 60 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 300 mq compresi
- 30 mq di SUN per le unità edilizie con SUN esistente fino a 450 mq compresi

5.4 Tale ampliamento potrà insistere sulle aree normate dagli artt. 16, 18, 20, 23, 32 comma 4, 36, 37, 51.

b) Sopraelevazione. Oltre a quanto eventualmente previsto nelle singole schede, la sopraelevazione è finalizzata al recupero dei sottotetti degli edifici fino a 4 piani fuori terra computati da valle. La sopraelevazione deve essere limitata al minimo indispensabile per l'utilizzo abitativo del sottotetto nel rispetto della norma vigente.

L'altezza del fronte (m) finale non potrà comunque superare il valore preesistente per più di:

- m. 2,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del PRG uno o due piani fuori terra, computati da valle;
- m. 1,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del PRG tre piani fuori terra, computati da valle;

- m. 0,50 per gli edifici che presentino alla data di prima adozione del PRG quattro piani fuori terra, computati da valle.

5.5 La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale, con particolare riguardo all'orientamento dei volumi, al numero e alla pendenza delle falde. Dovrà essere comunque garantita la regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla data di prima adozione del Piano (delibera del Commissario ad Acta n. 1 di data 23 febbraio 2001).

La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella residenziale o assimilata.

5.6 Vanno comunque rispettati i vincoli puntuali e i fronti di pregio di cui all'art. 34.

6. **Per la Categoria operativa "E"** In conformità alle disposizioni contenute all'art. 77 comma 1 lett. f) della LP 4 agosto 2015, n. 15 sono considerati interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.
7. Si può derogare alle indicazioni del PRG all'interno del centro storico nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 32 INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA

1. La cartografia evidenzia all'interno del perimetro del centro storico gli spazi di pertinenza degli edifici pubblici o privati. Trattasi di aree destinate a giardini, orti, piazzali, cortili e prati che svolgono un ruolo determinante nell'immagine complessiva del centro abitato.
2. Le planimetrie delle categorie di intervento del centro storico e le schede di rilevazione degli insediamenti storici possono riportare anche le categorie di intervento come di seguito elencato:
3. **Rp1) RISANAMENTO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA**
L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso; dovranno in tal senso essere riproposti tutti gli elementi originari ivi comprese le essenze arboree; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno usati nel risanamento dell'area.

Sono ammessi:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori e rampe, purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- rifacimento della pavimentazione con l'impiego di materiali che rispettino il rapporto storico e compositivo con l'edificio: sono vietate pavimentazioni in asfalto e quelle non confacenti con la tipologia dell'edificio;
- muri di recinzione e di sostegno esistenti devono essere conservati e ripristinati con le stesse caratteristiche originali; nuovi muri possono essere realizzati su proposta di un progetto generale a condizione che siano impiegati materiali compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
- parcheggi in superficie purché compatibili con l'assetto dell'area e non comportino alterazioni sostanziali di cortili, di portali, recinzioni ecc.;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde.

Sono vietati:

- fabbricati rustici come definiti dall'art. 10 comma 8;
- serre come definite all'art. 70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale

4. **Rp2) RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA**

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con

l'edificio stesso: è consentito, oltre alla riproposizione di elementi originari, l'uso di materiali diversi purché compatibili con l'assetto dell'area e le caratteristiche tipologiche dell'edificio; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno utilizzati per la ristrutturazione dell'area.

Sono ammessi:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori, rampe, scale ecc., purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- parcheggi in superficie;
- parcheggi interrati, purché non siano in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi al riassetto della viabilità rotabile.
- impianti tecnologici (ascensori, serbatoi interrati del gas, scale di sicurezza ecc.);
- gli interventi di ampliamento e ricostruzione ammessi dalle categorie di intervento C, D;
- solamente i tunnel temporanei stagionali definiti all'art.70 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale;
- rifacimento di pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali;
- la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno compreso il ripristino degli esistenti, potrà essere proposta anche disgiuntamente dall'intervento sull'edificio purché i materiali impiegati siano comunque quelli compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde ammettendo comunque l'utilizzo delle stesse come parcheggi in superficie. Si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni preferibilmente permeabili che permettano la crescita del verde.

ART.33 PROGETTAZIONE SPECIALE

1. La progettazione speciale ha come finalità il corretto controllo progettuale sulle principali operazioni di trasformazione del patrimonio edilizio esistente soggetto a ristrutturazione e dovrà essere meditata con rigore in modo da non richiedere successive modifiche costruttive o distributive. Tale progettazione speciale è costituita obbligatoriamente da un rilievo e da un elaborato di progetto esteso ad un congruo intorno ambientale anche per quanto riguarda le aree scoperte di pertinenza.

Gli elaborati di rilievo e di progetto avranno complessità ed approfondimento maggiori in ragione della complessità e del pregio architettonico ed ambientale dell'edificio.

2. Potranno essere pertanto necessari i seguenti elaborati di rilievo:

A) rilievo

- Estratto del Piano Regolatore Generale in scala 1:1.000.
- Nei casi in cui si prevedono variazioni volumetriche è obbligatorio il rilievo plani altimetrico in scala 1:500 dell'intorno in cui si situa l'edificio, con l'individuazione degli impianti tecnologici collettivi.
- Rilievo quotato dell'edificio, in scala 1:50, per tutti i piani, che metta in evidenza:
 - a) l'impianto strutturale, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali, degli avvolti, degli interventi strutturali precedentemente subiti e degli elementi di pregio, i quali saranno per quanto possibile datati;
 - b) tutti i prospetti in scala 1:50 quotati con l'indicazione per ognuno di essi dei materiali di rifinitura, delle tecnologie adottate, dei colori;
 - c) almeno una sezione architettonica significativa, in scala 1:50, quotata, sul vano scala nel caso di regolarità e simmetria dell'edificio, e quante altre si rendano necessarie alla rappresentazione totale delle varie situazioni, con l'indicazione dei materiali e della tecnologia;
 - d) situazione attuale degli impianti tecnici ed igienici solo in caso di multiproprietà (condominio) e di modifica agli stessi;

- e) gli accessi attuali ed originari dell'edificio qualora rilevabili;
- f) pianta delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, lucernari, e simili), e della struttura; pianta degli scantinati;
- g) rilievo degli elementi esterni qualificanti gli spazi aperti: muri, fontane, capitelli, pavimentazioni, infissi, affreschi; i materiali dei gradini, delle soglie e dei davanzali nonché la situazione decorativa di pavimentazioni, linee ed andamento della orditura, pavimentazioni di pregio, elementi decorativi;
- h) montaggio fotografico, a colori, ovvero in alternativa fotografie singole, in numero opportuno documentanti le caratteristiche dell'edificio ed il rapporto di questo con gli edifici contermini;
- i) iconografia storica: ove possibile, documentazione sull'edificio di natura letteraria, a stampa, catastale, orale, documentazione fotografica d'epoca;
- l) eventuali sezioni organizzative significative in scala 1:500, illustranti le funzioni dell'intero isolato riferite ai fronti prospicienti strade pubbliche, ed ogni altra sezione eventuale;
- m) indagine tavolare storica completa, da cui si possa desumere la costituzione originaria dell'edificio;

B) Progetto

3. Gli elaborati di progetto dovranno essere eseguiti sulla base dello stato reale e comunque steso su tavole distinte dall'elaborato di rilievo; essi dovranno essere corredati da elenco particolareggiato degli interventi indicati nel progetto stesso, il quale deve essere accompagnato in ogni caso da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche tipologiche e statiche dell'edificio e la metodologia progettuale adottata. Sono inoltre sempre obbligatorie le tavole di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto.
4. E' ammessa la stesura di un progetto di massima al fine di ottenere pareri preventivi degli organi preposti all'attività edificatoria.

ART.34 FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI

1. Per fronti di pregio e vincoli puntuali si intendono quelle facciate o parti di esse e quegli elementi architettonici di particolare valenza dal punto di vista della memoria storica. Le cartografie di piano provvedono ad indicare i fronti di pregio ed i vincoli puntuali. I fronti di pregio dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali (compreso il tetto) o ripristinati formalmente in modo idoneo in relazione all'intervento ammesso per il singolo edificio dalla categoria operativa.
2. Per i vincoli puntuali sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro.

TITOLO 5° SPAZI APERTI

ART. 35 GENERALITA'

1. Gli spazi aperti sono distinti a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - aree agricole;
 - aree agricole di pregio;
 - aziende agricole;
 - aree agricole di rilevanza locale
 - aree boscate;
 - aree a pascolo-alpe;
 - aree ad elevata naturalità
2. Si definiscono aree agricole svantaggiate le aree agricole e le aree agricole di rilevanza locale, dislocate ad una quota inferiore a 950 m/s.l.m., oltre alle frazioni di Perpruneri, Tezzeli, Cueli, Liberi e Masetti. In tali aree è ammessa la costruzione di fabbricati per residenza ordinaria, entro una distanza di m. 100 dal perimetro degli Insediamenti Storici individuati dal PRG, purché siano rispettati i seguenti elementi:
 - a) sia garantita l'urbanizzazione primaria;
 - b) il richiedente abbia i requisiti previsti dalla Legge n. 21/1992 e successive modifiche, con l'eccezione di quelli di reddito.
 - c) l'edificio abbia le caratteristiche di superficie abitabile menzionate dalla Legge 21 sopraccitata.

Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Lotto minimo	mq	500
Distanza dai confini: Dc	ml	valgono le norme della D.G.P. n. 2023 dd. 3 settembre 2010 e s.m.
Distanza fra le costruzioni: Df	ml	valgono le norme della D.G.P. n. 2023 dd. 3 settembre 2010 e s.m.
Sun massima	mq	270
Altezza massima dell'edificio (N. piani)	Np	3
Altezza massima del fronte (m).	m	7.50

3. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a 1600 m/s.l.m.. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano rifugi alpini o strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica.
Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture;
Sono ammessi ampliamenti entro i limiti previsti dalla tabella 2 con volumi interrati per necessità igienico sanitarie o connesse all'uso agricolo dei fondi in proprietà;
Per nuovi rifugi alpini è ammessa una SUN massima pari a 300 mq.

4. Negli spazi aperti del PRG la viabilità minore non indicata in cartografia deve rispettare le disposizioni contenute all'art. 113 della LP 4 agosto 2015, n.15 e i requisiti stabiliti all'articolo specifico delle presenti NTA..

ART. 35bis AREE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il P.R.G. individua le zone agricole, quali aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola e la tutela paesaggistico-ambientale del territorio rurale. Esse riguardano tutte le superfici destinate dal PRG ad uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti boscati, ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e la testimonianza dell'attività colturale del passato recente.
2. Le zone agricole individuate dal PRG sono distinte in:
 - Aree agricole
 - Aree agricole di pregio
 - Area agricola di rilevanza locale

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali, per tutte le aree, nel presente articolo.
3. Nelle aree destinate all'agricoltura di cui al comma 2, fatte salve le eventuali limitazioni previste dalle singole norme di zona, possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del P.U.P e dall'articolo 112 della legge urbanistica provinciale. L'edificazione è subordinata alla esistenza o alla realizzazione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione primaria.
4. Nelle zone agricole di cui al comma 2 la densità fondiaria è calcolata in conformità alle disposizioni dell'art.112, comma 3 della LP 4 agosto 2015, n.15. L'utilizzo delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria delle aziende a prevalente indirizzo zootecnico, è disciplinato dall'art. 89 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".
5. Nelle aree agricole di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni e ai criteri contenuti negli artt. 81, 84, 85, 86, 87 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei limiti dimensionali contenuti nelle norme di zona, è ammesso:
 - a. lo svolgimento dell'attività agrituristica;
 - b. la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni.
 - c. la realizzazione di manufatti per l'apicoltura;
 - d. opere di bonifica e di sistemazione del terreno;
 - e. Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico nel rispetto dei parametri previsti nelle singole norme di zona;
 - f. la realizzazione di impianti di biogas di cui all' art. 114 della legge urbanistica provinciale
6. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 delle NTA del PUP, l'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica è ammesso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 81 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale" e dei parametri previsti dalle singole norme di zona.
7. Nelle aree agricole di cui al comma 2 è inoltre ammessa la realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lett. a) delle Norme di attuazione del PUP e nel rispetto del limite dimensionale pari a 400 mc. La realizzazione dell'abitazione del conduttore agricolo è autorizzata in conformità delle disposizioni contenute all'art. 71 e dei requisiti soggettivi, oggettivi e di funzionalità aziendale definiti agli artt.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale". I casi e le condizioni per le realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di

foresterie, nelle aree disciplinate dal presente articolo, sono stabilite dall'art. 80 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".

8. Gli edifici esistenti nelle aree agricole di cui al comma 2, con destinazione diversa da quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 comma 3 del "Regolamento urbanistico edilizio provinciale".
9. In conformità alle disposizioni provinciali richiamate al precedente comma 3, non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.
10. Nelle aree agricole di cui al comma 2, e' ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti, non più utilizzati ai fini agricoli al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale tra spazio aperto e spazio costruito.
 - in tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia come definita all'art. 77 comma 2 lett. e) della LP 4 agosto 2015, n.15, con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso, purché siano presenti o vengano previste le necessarie opere di urbanizzazione primaria.
 - La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore di un'unità rispetto a quelle esistenti originariamente, ma solo per esigenze abitative primarie (1° casa) e conseguentemente per la realizzazione di residenza ordinaria.
11. Le nuove stalle devono rispettare le norme di legge.
12. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
13. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione nonché la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi; in particolare ove esistano lastre verticali in pietra tradizionalmente usate per confinare i terreni agricoli, esse devono essere conservate, salvo i casi di assoluta necessità, quali variazioni di accessi, allargamento o nuove strade ecc.

I Sindaci possono provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

ART. 36 AREE AGRICOLE

1. Nelle aree agricole sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. In conformità alle disposizioni previste all'art. 35 bis delle presenti norme, nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale preposto, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa

interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità, facilmente rimovibili e a carattere temporaneo. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

3. La realizzazione degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture previste dal comma 1 e 2 è ammessa solamente in caso di inderogabile necessità rispetto all'attività produttiva dell'azienda; a tal fine la realizzazione le dimensioni e la tipologia dei manufatti deve essere opportunamente motivata dagli elaborati di progetto.
4. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf)	Mq/mq	0.06
Altezza massima dell'edificio (Hp)	N.piani	3
Altezza massima del fronte (m)	m	8.00
SUN massima ammessa	mq	900
Lotto minimo	mq	3.000

inoltre devono essere rispettate le seguenti superfici aziendali:

- Per aziende zootecniche superficie aziendale minima mq 10.000
- Per le altre aziende superficie aziendale minima mq 3.000

6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola possono essere ristrutturati ai fini di migliorarne la funzionalità senza cambio di destinazione d'uso; Sono ammessi aumenti di SUN nel limite del 15% della SUN esistente.
7. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG (Variante 2008 di adeguamento alla LP 16/2005), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantire la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% della SUN esistente destinata a scopi produttivi e per scopi produttivi e/o agrituristici e fino al 15% della SUN esistente destinata a scopi residenziali, per la formazione di nuove residenze ordinarie; Per gli interventi di ampliamento che prevedono la realizzazione di alloggi con destinazione residenziale diversa da quella ordinaria trovano applicazione le previste al Capitolo II del Titolo 2° delle presenti norme;
8. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali e gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al titolo 9.

ART. 36 bis AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Le aree agricole di pregio sono individuate dal PRG in conformità alla cartografia del PUP.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PUP, con esclusione di nuovi interventi edilizi. E' fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture previste al precedente art.35bis se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-

sanitarie.

4. Per le zone destinate ad area agricola di pregio ai sensi del presente articolo gli interventi ammessi e i parametri edificatori sono quelli indicati al comma 3 del precedente art. 36.
5. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola possono essere ristrutturati ai fini di migliorarne la funzionalità senza cambio di destinazione d'uso; non sono ammessi ampliamenti di SUN.

ART. 37 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE

1. Le aree agricole di rilevanza locale individuate dal PRG rappresentano parti di territorio attualmente incolte, interessate nel recente passato da una prevalente attività agricola.
2. Per favorire il riordino fondiario ed un razionale recupero del territorio a fini agricoli, vengono incentivate tutte le iniziative agricole tese ad innestare sul territorio nuove colture (es. piccoli frutti, piante officinali, colture ecologiche entro e fuori serra, ecc.).
4. Laddove si è insediata vegetazione arborea, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione per la trasformazione di coltura su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico (art. 21 del R.D. 16.05.1926, n° 1126).
5. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola possono essere ristrutturati ai fini di migliorarne la funzionalità senza cambio di destinazione d'uso. Sono ammessi aumenti di SUN nel limite del 15% della SUN esistente.

ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE

1. Nelle aree destinate ad aziende agricole possono collocarsi attività produttive agricole e per agriturismo e per il tempo libero. Sono ammesse piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso e alla valorizzazione dei prodotti aziendali, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. E' consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e per il tempo libero;
 - b) fabbricati ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni provinciali richiamate al precedente art.35bis comma 7 delle NTA.
2. Nelle aziende sia accorpate che di dimensioni e capacità operative cospicue che costituiscono unità produttive esistenti, comprese le malghe e i relativi pascoli, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 36 e alle medesime condizioni, sono consentiti lo svolgimento di attività e la realizzazione di strutture edilizie relative alla commercializzazione dei propri prodotti.
3. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori (ad eccezione delle serre):
 - a) Strutture per gli allevamenti

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.45	Applicato alla superficie del lotto
Lotto minimo	mq	1.500	
SUN massima	mq	2.250	
Altezza massima del fronte (m)	m	9.50	
Altezza massima dell'edificio (N. piani)	Np	3	

b) Altre aziende agricole

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	mq/mq	0.09	Applicato alla superficie del lotto
SUN massima	mq	1.500	
Altezza massima del fronte (m)		9.50	
Altezza dell'edificio (N. piani)	Np	3	

4. Per gli edifici esistenti, con SUN max superiore al parametro stabilito dal comma precedente, è ammesso per una sola volta l'ampliamento del 40% della SUN esistente per scopi produttivi e/o agrituristici e del 15% della SUN-esistente con destinazione diversa per scopi diversi; gli ampliamenti devono comunque rispettare i limiti di altezza e il numero di piani sopraccitati.

Per gli edifici residenziali delle aziende agricole l'ampliamento di cui al comma precedente (massimo 15% della SUN esistente) è sempre ammesso per la realizzazione o l'ampliamento di residenze ordinarie; per interventi concernenti edifici a destinazione residenziale diversa da quella ordinaria trovano applicazione le disposizioni previste al Capitolo II del Titolo 2° delle presenti norme;

5. Gli interventi dovranno rispettare le disposizioni e i criteri per la tutela ambientale, paesaggistica e culturale di cui al titolo 10.

ART. 39 AREE A BOSCO

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione, secondo quanto indicato dall'art. 40 del PUP.
2. Nei boschi e relative radure, assegnate ad attività forestali da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi previsti dai Piani generali forestali e dai Piani di assestamento forestale o autorizzati ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3287 e R.D. 16.5.1928 n. 1128.

Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti del PUP.

2. Non sono consentite nuove costruzioni. Sono ammessi fabbricati precari per l'esercizio della caccia secondo le norme che ne regolano la materia.
3. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra. Non sono ammessi aumenti di SUN.

ART. 40 AREE A PASCOLO (ALPE)

1. Sono così indicate le parti del territorio occupate da pascoli e prati d'altura da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia e ad un corretto rapporto tra zone a bosco e spazi liberi, secondo quanto indicato dall'art. 39 del PUP.
2. La nuova edificazione è consentita solo se si tratta di fabbricati adibiti ad attività zootecnica e strutture abitative degli addetti alle malghe, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

a) malghe e strutture complementari:

la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente a pascolo per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;

- lotto minimo: mq 2.500;
- SUN massima : 1200 mq
- Altezza massima del fronte (m): ml 7.50
- Altezza massima dell'edificio (N. piani) : 2 piani

b) alloggio degli addetti:

la superficie dell'azienda zootecnica dovrà avere il terreno di proprietà ricadente in zona destinata esclusivamente al pascolo, per una superficie minima di mq 20.000; le porzioni di suolo in affitto si computano al 30%;

- lotto minimo: mq 2.500;
- SUN massima : 1200 mq
- Altezza massima del fronte (m): ml 6.50
- Altezza massima dell'edificio (N. piani) : 2 piani

3. E' altresì possibile ampliare malghe e rifugi classificati alpini nella misura del 20% della SUN esistente al fine di consentire un riutilizzo degli stessi migliorandone la funzionalità.
4. Gli edifici esistenti con destinazioni diverse da quelle riportate al comma precedente, potranno essere ristrutturati mantenendo la destinazione risultante dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, senza ampliamenti di Volume edilizio (Ve) e di SUN.
5. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovranno essere servite da idonee opere infrastrutturali e di urbanizzazione nonché presentare sufficienti requisiti igienico-sanitari ed in particolare del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
6. Ogni intervento disciplinato dal presente disposto normativo, ricadente nella zona di loc. Ortesino, individuata nella tavola 27 del Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG in scala 1:2.000 è subordinato a una perizia geologica al fine di salvaguardare le sorgenti captate a uso potabile del Comune di Lavarone. Spetta al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento l'esame preventivo di tale perizia.

ART. 41 AREE AD ELEVATA INTEGRITÀ

1. Sono indicate come "aree ad elevata integrità" le parti del territorio nelle quali – per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità – non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
2. Nelle aree ad elevata integrità, in conformità alle disposizioni dell'art.24 del PUP, è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.

L'edificazione privata è vietata.

Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di volumetria né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di

SUN fino a un massimo del 10% di quella esistente all'entrata in vigore del PRG (Variante 2008 di adeguamento alla LP 16/2005).

Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

3. Nelle aree ad elevata integrità", oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempreché ben inserite nell'ambiente.
4. Nelle aree ad elevata integrità è vietato costruire nuove linee elettriche e/o telefoniche aeree; le opere di presa, gli acquedotti e le altre infrastrutture necessarie devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente senza comportare strutture emergenti dal livello del suolo.

TITOLO 6° ZONE SPECIALI

ART. 42 SITI DA RIPRISTINARE

1. Nelle aree individuate in cartografia il PRG si attua mediante progetti di recupero ambientale, o Piani Attuativi a Fini Generali aventi anche tale finalità. Tali piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
2. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici, realizzando nuove infrastrutture o equipaggiamenti civili ovvero ampliando e completando strutture esistenti.
3. Il recupero delle aree degradate nei quadri territoriali aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.).
4. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio, l'azione di recupero consiste nella realizzazione delle opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano, individuate da appositi studi specialistici anche con finalità preventive.
5. I progetti di recupero ambientale o i Piani Attuativi a preciseranno:
 - le opere da eseguire ed i parametri dell'eventuale edificazione, sia esistente che di progetto;
 - le destinazioni da assegnare alle aree recuperate;
 - i tempi di intervento;
 - i soggetti titolari delle diverse opere.
6. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di dette aree, fino all'approvazione dei relativi piani o progetti, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 77 comma 1 lett. a) e b) della LP 4 agosto 2015 n.15; nelle aree libere è consentita la normale coltivazione dei fondi.

TITOLO 7° INFRASTRUTTURE

ART. 43 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, delle rive dei laghi, dei biotopi, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico la realizzazione di, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, impianti di risalita e piste da sci, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale effettuate dalla Commissione Edilizia Comunale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa nei limiti previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e/o della LP 4 agosto 2015 n.15 s.m. e i.
4. E' ammessa la ricostruzione con traslazione di manufatti demoliti a seguito di esecuzione di opere di infrastrutturazione. Detti manufatti potranno essere ricostruiti nei limiti indicati nel comma 13 dell'art.6 delle presenti norme.

ART. 44 INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il PRG assegna le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:

- I categoria
- II categoria
- III categoria
- IV categoria
- V Strade locali

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto. Ogni potenziamento e/o previsione progettuale con oggetto le strade locali dovrà avere adeguato innesto con la viabilità provinciale, e lo stesso dovrà essere preventivamente concordato con i competenti servizi provinciali.

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 6. Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi.
3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari e nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture tecnologiche, parcheggi, impianti per il rifornimento carburante, ecc.).
4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle alleghe tabelle 5/A e 5/B; la realizzazione degli interventi previsti nel PRG (potenziamento o nuova esecuzione) fa decadere automaticamente,

qualora non espressamente segnate in cartografia, le fasce di rispetto relative agli interventi sopra citati e riportate in tab. 5/A e 5/B. Ad intervento eseguito rimangono valide le fasce di rispetto relative alla viabilità esistente.

5. I tracciati e le dimensioni delle strade del PRG sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. La definizione dei tracciati stradali in sede di progettazione esecutiva dovrà avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto.
In caso di sopraelevazione, la possibilità di ampliamento è limitata agli edifici già esistenti alla data del 09.12.1987 e gli interventi di ampliamento non devono avvicinarsi al ciglio stradale più della parte emergente dell'edificio stesso.
6. L'eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
7. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal PRG, solo all'interno delle zone disciplinate dallo strumento urbanistico come agricole o silvo pastorali, purché siano a traffico controllato e a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m. 3,00 con banchine ampie al massimo m. 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte, ove possibile, a meno di m. 200 l'una dall'altra;
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.
 - Per queste strade sono vietate, quando non indispensabili, le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.
8. La realizzazione di nuove stazioni di servizio alla viabilità è ammessa lungo le strade di III – IV categoria alle seguenti condizioni:
 - rispettino le distanze tra gli edifici, come da norme provinciali;
 - siano autorizzate dalle competenti autorità;
 - siano ubicate nelle aree di cui al Titolo 3° e 4° delle presenti Norme o di cui all'art. 51;
 - rispettino i seguenti parametri urbanistici:

Lotto minimo	mq	2.000
Superficie coperta: Sc max	mq	250
Altezza massima del fronte (m)	ml	4,00
Altezza massima dell'edificio (Hp)	n.piani	2

ART. 45 PARCHEGGI PUBBLICI

1. Tali aree sono distinte in:
 - a) parcheggi pubblici, esistenti
 - b) parcheggi pubblici, di progetto.
2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli e per la realizzazione dei servizi ad esse collegate (biglietterie servizi igienici, ecc.).
3. I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo o fuori terra; in quest'ultimo caso il cartiglio riporta anche l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra. Sono comunque sempre ammessi i parcheggi interrati.
4. Le aree a parcheggio pubblico devono, per quanto possibile, essere mascherate con piantumazioni di essenze locali e con aiuole spartitraffico opportunamente rinverdite; i percorsi pedonali dovranno essere particolarmente curati e i muri di sostegno dovranno essere realizzati in sasso faccia a vista.
6. Ogni intervento disciplinato dal presente disposto normativo, ricadente nella zona di loc. Ortesino, individuata nella tavola 27 del Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG in scala 1:2.000 è subordinato a una perizia geologica al fine di salvaguardare le sorgenti captate a uso potabile del Comune di Lavarone. Spetta al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento l'esame preventivo di tale perizia.

ART. 46 AREE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, SCI ESCURSIONISTICI ED ATTREZZATI

1. Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni, esse devono comunque ottenere le necessarie preventive autorizzazioni delle autorità competenti e non sono tenute al rispetto delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade.
2. I tracciati indicati in cartografia per le strade, i sentieri, i percorsi riservati ai pedoni e ai ciclisti, (comprese le "piste ciclabili" ed i "tracciati ciclabili agonistici" normati nei successivi commi 4 e 5), per lo sci escursionistico, ed i percorsi attrezzati, hanno valore indicativo e devono essere precisati in sede esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, le sezioni e l'arredo.
3. I tratti di nuova realizzazione dovranno essere progettati limitando al massimo i movimenti di terra e potranno essere dotati delle necessarie infrastrutture (sovrappassi, sottopassi, terre armate ecc.). Questi interventi possono essere realizzati in tutte le zone ad esclusione di quelle normate dal titolo 4° e dall'art. 52 e devono rispettare le prescrizioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2083 del 30 settembre 2005 avente per oggetto la "disciplina di accesso delle mountain bike ai sentieri".
4. Sono definite "piste ciclabili" i percorsi appositamente realizzati per essere accessibili a tutti i tipi di velocipede e pertanto dovranno essere costruiti nel rispetto della L.P. 25.11.1988 n. 49 e s.m. e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2083 di data 30.09.2005; Le piste ciclabili non possono avere larghezza superiore a ml 2,5, banchine escluse, e la carreggiata può essere pavimentata con asfalto o prodotti simili.
5. sono definiti "tracciati ciclabili agonistici" quei percorsi appositamente realizzati per la pratica agonistica della mountain bike, in particolare nelle discipline del cross-country, del downhill e del freeride. Essi devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme di attuazione – settore fuoristrada emesse dalla Federazione Ciclistica Italiana e devono essere chiaramente delimitate dove opportuno, con parapetti, fettucce e cartelli segnaletici al fine di eliminare ogni fonte di pericolo nei confronti di terzi.

6. Nei tratti in affiancamento alle strade di competenza provinciale, la realizzazione dei percorsi ciclopeditoni non dovrà comportare in nessun caso il restringimento della piattaforma stradale esistente, e dovrà essere assicurato lo spazio necessario per la deformazione delle barriere stradali.

ART. 47 AREE SCIABILI

1. Nelle tavole del sistema insediativo sono individuate le aree sciabili in base alle indicazioni del PUP. Nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza, in conformità alle disposizioni dell'art.35 del PUP e dell'Articolo V, capo IV del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Fatte salve le strutture esistenti e quelle disciplinate dal comma 12 del presente articolo, sono escluse dalle opere di cui al comma 1 strutture ricettive quali ristoranti, bar, chioschi, ecc.

La realizzazione degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture previste dal comma 1 è ammessa solamente in caso di dimostrata necessità. a tal fine la realizzazione le dimensioni e la tipologia dei manufatti deve essere opportunamente motivata dagli elaborati di progetto.

2. Al fine di determinare un programmato ed equilibrato sviluppo nel contesto fisico-ambientale ed in relazione alla effettiva ricettività degli Altipiani, il PRG distingue le aree sciabili esistenti e di espansione da quelle soggette a progettazione unitaria.
3. Le cartografie riportano, a scopo ricognitivo, con apposita grafia i tracciati di massima delle piste e degli impianti destinati a soddisfare in modo prioritario l'utilizzo delle aree sciabili. L'esatta ubicazione e le caratteristiche tecniche delle piste, degli skiweg e degli impianti saranno quelle definite in sede di progettazione esecutiva, così come approvata in forza della succitata normativa provinciale che ne regola la materia.
4. Gli impianti di risalita vanno dotati di appositi spazi per parcheggio; detti parcheggi possono essere utilizzati per attività sportive o per il tempo libero nei periodi di inutilizzo delle aree sciabili e degli stessi impianti. Per il rispetto dei parametri fissati dal P.U.P. è ammesso l'utilizzo degli spazi di parcheggio pubblico o di uso pubblico esistenti entro un raggio di ml 500 dalla stazione di partenza degli impianti stessi. Possono inoltre esser previsti ulteriori parcheggi e parchi divertimento compatibili con le piste, all'interno delle aree sciabili.
5. Quando in cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo ecc. le norme relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate.
6. Le aree sciabili a progettazione unitaria dovranno essere oggetto di uno "studio di fattibilità" che ne valuti anche l'impatto ambientale in relazione alle prospettive di sviluppo del "Comprensorio sciistico degli Altipiani". L'Amministrazione Comunale valuterà i risultati dello studio di fattibilità, e se necessario potrà richiedere integrazione della documentazione prodotta al fine di poter autorizzare l'espansione dell'area sciabile. Successivamente si potrà dare corso alla progettazione esecutiva delle opere, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale in materia.
7. Le piste e gli impianti collocati fuori dalle aree sciabili sono soggetti ad opere di manutenzione e/o sostituzione senza aumenti della capacità ricettiva in quanto destinate programmaticamente alla naturale dismissione ed al conseguente ripristino ambientale. Sono fatti salvi gli interventi minori destinati alla realizzazione di piccole infrastrutture di collegamento e/o campi pratica di interesse esclusivamente locale, al fine della valorizzazione turistica di alcune località.
8. Di tutti i manufatti realizzati in forza del presente articolo è vietata la trasformazione in residenza o altra destinazione ed, in caso di dismissione delle funzioni cui sono connessi, il manufatto dovrà essere demolito a cura e spese del proprietario.
9. Ogni intervento disciplinato dal presente disposto normativo, ricadente nella zona di loc. Ortesino, individuata nella tavola

27 del Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG in scala 1:2.000 è subordinato a una perizia geologica al fine di salvaguardare le sorgenti captate a uso potabile del Comune di Lavarone. Spetta al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento l'esame preventivo di tale perizia.

10. Con riferimento alla soluzione di piste e impianti risultante dal parere avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture invernali di Passo Coe, ogni modificazione o ampliamento delle piste e degli impianti previste dal predetto progetto, dovranno formare oggetto di specifiche varianti urbanistiche agli strumenti di pianificazione territoriale previa valutazione strategica, in conformità alle norme vigenti.
11. Nei pressi della stazione a monte dell'impianto Fondo Piccolo – Cima Plaut, è ammessa la realizzazione di una struttura di servizio bar ristorante della volumetria massima di 600 mc, e altezza massima alla sommità della copertura 6,00 m.
12. Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 7 della D.G.P. N. 2023 dd. 3 settembre 2010 nelle aree sciabili è ammessa la realizzazione di bar, chioschi, ski bar e locali per la ristorazione; dette strutture dovranno essere realizzate preferibilmente in prossimità degli impianti di risalita e nelle pertinenze delle strutture alberghiere e di ristorazione esistenti.

La realizzazione delle strutture dovrà illustrare l'inserimento paesaggistico/ambientale ed architettonico, la compatibilità, la necessità della struttura con riferimento ai flussi degli sciatori e la funzionalità del servizio con riferimento ai percorsi pedonali e ciclabili e conseguentemente a un utilizzo pluristagionale.

Il titolo edilizio per la realizzazione della struttura dovrà essere oggetto di convenzione con il comune.

Le strutture di ristoro dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- devono essere realizzati con strutture e materiali leggeri quali legno, acciaio e vetro, improntati alla semplicità e qualità architettonica e coerenti con il contesto ambientale e architettonico cui sono a servizio;
- devono avere caratteristiche di amovibilità;
- devono avere una dimensione non superiore a 75,00 mq, essere di altezza contenuta, a piano unico.
- la realizzazione è soggetta a titolo abilitativo secondo le disposizioni della legislazione urbanistica vigente previa autorizzazione degli organi competenti nell'ambito delle procedure previste dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
- dovrà essere previsto lo smaltimento e comunque un idoneo trattamento delle acque reflue in conformità alle vigenti norme in materia

In caso di dismissione dell'attività di ristorazione, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data di cessazione dell'attività, e l'area interessata dall'intervento ripristinata a verde.

La realizzazione di ristoranti e rifugi di dimensioni superiori a quelle sopraindicate è ammessa subordinatamente alla presenza di specifica zonizzazione, fatto salvo il comma 11 del presente articolo.

ART. 48 ELETTRODOTTI - LINEE TELEFONICHE – IMPIANTI GENERATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI

1. Le distanze dagli elettrodotti e dalle linee telefoniche sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
2. Ove possibile l'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si deve tendere all'interramento delle linee medesime.
3. Nei nuovi insediamenti le reti tecnologiche devono essere interrate.
4. Ogni intervento deve essere realizzato in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",

al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", nonché alle modalità stabilite dal D.P.P. del 20.12.2012 n. 25-100/leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz;

5. Gli impianti fissi di telecomunicazione dovranno essere localizzati e realizzati in conformità al "Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10) con le modifiche ad esso apportate dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg e 3 aprile 2003 n. 6-127/Leg." e alle direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, approvate con la delibera del consiglio comunale n. 12 del 23 aprile 2008.

Art. 48 bis AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI

1. La zona indicata con apposita simbologia "C", è adibita a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Gli interventi all'interno delle aree cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L. P. 2/83 e della L. P. 10/98.
2. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. Nella fascia di rispetto cimiteriale, indicata con apposita simbologia nelle tavole di Piano, si applicano le disposizioni dell'art. 12 delle NTA.

ART. 49 AREE E IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI INERTI, CENTRI DI ROTTAMAZIONE E C.R.M.

1. Nelle aree per lo smaltimento dei materiali inerti valgono le specifiche norme di settore.
2. Nei "centri di rottamazione", se individuati dall'apposito piano nelle aree di cui al presente articolo, è possibile installare impianti relativi alla funzione nonché realizzare un fabbricato per impianto destinato ad ospitare ufficio, officina, deposito, ecc. ma non residenza, per una SUN complessiva massima di 450 mq., con un'altezza massima del fronte (m) pari a 7,50 m e un'altezza massima dell'edificio (Np) pari a 3 piani
3. Quando in cartografia le aree normate dal presente articolo si sovrappongono ad aree agricole, a bosco, a pascolo ecc. le norme relative a queste ultime si applicano solo in caso di dismissione delle funzioni qui considerate.
4. I centri di raccolta materiali (C.R.M.) consistono in piattaforme presidiate, diverse dai centri di raccolta zonale (CRZ) localizzati o contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, a servizio di bacini comunali o sovracomunali, destinate allo stoccaggio provvisorio ed a eventuali pre trattamenti semplificati di rifiuti urbani raccolti e/o conferiti separatamente. Ai fini della localizzazione ed autorizzazione di cui all'art. 6, commi 2 e 3, della L.P. 14 aprile 2000, n. 3. Al CRM possono in ogni caso essere conferiti in via differenziata i rifiuti elencati nella tabella A allegata alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5. Le caratteristiche tecniche generali, i requisiti dei depositi nell'impianto e gli eventuali sistemi di interventi integrati sono quelle contenute nella delibera 01/06/2001 della Giunta Provinciale.
5. Ogni intervento disciplinato dal presente disposto normativo, ricadente nella zona di loc. Ortesino, individuata nella tavola 27 del Sistema insediativo e infrastrutturale del PRG in scala 1:2.000 è subordinato a una perizia geologica al fine di salvaguardare le sorgenti captate a uso potabile del Comune di Lavarone. Spetta al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento l'esame preventivo di tale perizia.

ART. 50 IMPIANTI A FUNE E PER LA MOBILITA'

1. Al fine di integrare la rete stradale e favorire la mobilità sul territorio, in relazione anche al sistema impianti e piste previsto dal PRG le cartografie riportano i tracciati di massima degli impianti di collegamento filo trainati su rotaia e/o di trasporto collettivo (scale mobili, tapis roulant ecc.).
2. Nelle aree e lungo i percorsi destinati alla circolazione delle navette e alla costruzione delle stazioni di testata, intermedie e dei ricoveri dei mezzi mobili è proibita qualsiasi opera definitiva a diversa destinazione. La presente norma comprende anche una fascia di rispetto di ml. 10 dall'asse del percorso. L'esatta ubicazione della linea ferroviaria sarà quella definita in sede di progettazione esecutiva, fermo restando l'obbligo di rispettare le distanze minime di ml. 10 dai fabbricati e 5 dalle aree edificabili.
3. Il tracciato indicato in cartografia deve essere precisato in sede di progettazione esecutiva per quanto riguarda l'esatta individuazione planimetrica, la collocazione delle stazioni e delle opere d'arte, di arredo, di mascheramento ecc.
4. Le scale mobili o i nastri trasportatori all'aperto potranno essere protetti da idonee pensiline.

TITOLO 8° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

ART. 51 VERDE PRIVATO

1. Le aree a verde privato sono destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistenti ammettendo i seguenti interventi:
 - giardini, orti e piccole attrezzature quali gazebo, tettoie, ecc.
 - parcheggi in superficie; le pavimentazioni dovranno essere possibilmente eseguite con grigliati; inerbiti.
 - parcheggi interrati; le autorimesse, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, potranno essere caratterizzate da modeste opere anche oltre la linea del terreno naturale, senza che tali volumi costituiscano volume urbanistico, e comunque dovranno essere ricoperte da uno strato di terra vegetale non inferiore a cm. 40;
2. E' consentita la posa di serre limitatamente alla tipologia dei tunnel mobili leggeri a carattere stagionale così come definiti dalle vigenti leggi (ad oggi vedi circolari della P.A.T. dd. 11.03.1993 e 4.9.2001 n. 1737).
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione e di risanamento con ampliamento nei limiti stabiliti dalla tab.2.
4. Nelle aree a pericolosità elevata o moderata come definite dalla carta della pericolosità del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.) non sono ammessi nuovi edifici.
5. Negli ambiti individuati in cartografia con specifico tematismo e per i quali è stato previsto il vincolo decennale di cui all'art. 13bis delle norme di attuazione, non sono ammessi gli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3.

ART. 52 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili.
2. Il vincolo di difesa paesaggistica inibisce la possibilità prevista nelle diverse zone, di edificare entro e fuori terra, consentendo solo aumenti del 10% del volume per la realizzazione o l'ampliamento della residenza e della superficie coperta esistente, per interventi di ristrutturazione nel rispetto delle tipologie costruttive del fabbricato.
Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
3. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
4. L'uso del suolo e i parametri urbanistici delle diverse zone sono quelli specifici ed è possibile utilizzarli per gli interventi nelle aree non vincolate.
5. Le recinzioni devono rispettare le specifiche norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi sempreverdi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento gettato o di elementi prefabbricati e di reti metalliche non rigide a maglie inferiori a cm 20x20.

ART. 53 AREE DI PROTEZIONE NATURALISTICA

1. In questa zona di particolare pregio naturalistico - ambientale, destinata a costituire il Parco degli altipiani, la salvaguardia delle prerogative esistenti è affidata alla redazione di una "Relazione di indirizzo" che specificherà le finalità del Parco territoriale, quale strumento di promozione turistica ambientale, naturale, culturale ecc., identificando gli ambiti territoriali omogenei ed individuando gli interventi infrastrutturali necessari per la fruizione collettiva del territorio.
2. In assenza di tale Relazione di indirizzo, è vietato ogni intervento di carattere edilizio ed infrastrutturale che possa compromettere le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche esistenti. Sono ammesse solo le opere relative ad interventi sulla viabilità esistente, a sistemazioni forestali, geologiche, di regimazione idrica con sistemi tradizionali, nonché altre opere tese alla salvaguardia e valorizzazione ambientale, o necessarie per ragioni di carattere igienico-sanitario. Sono inoltre ammessi:
 - a) per gli edifici adibiti ad attività zootecniche o edifici rustici dismessi, gli interventi di ristrutturazione, purché compatibili con i parametri di tutela e salvaguardia di questa zona e con ampliamenti previsti dalle rispettive schede.
 - b) per gli edifici ricompresi negli insediamenti storici gli interventi previsti dalla rispettiva categoria operativa mentre per gli altri edifici destinati a residenza sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione.
 - c) gli interventi per il recupero e la manutenzione delle strutture fortificate (ex forti della guerra 1915-1918) e delle relative opere accessorie. A Forte Belvedere potranno essere realizzate anche opere accessorie finalizzate ad un miglior servizio dell'attività museale;
 - d) la realizzazione di opere pubbliche purché individuate o previste dal PRG e purché sia accertata la compatibilità con le aree boscate;
 - e) tutti gli interventi forestali di carattere culturale ed infrastrutturale, in linea con i Piani di Assestamento Forestale e con il Piano per la difesa dei boschi dagli incendi.

ART. 54 RISERVE NATURALI PROVINCIALI, BIOTOPI, E AREE DI PROTEZIONE

1. Il PRG individua in cartografia la riserva naturale provinciale "torbiera di Ecchen" e la riserva locale "Elbele" indicati anche come siti di interesse comunitario contraddistinti dal codice Natura 2000 IT3120078-Torbiera di Ecchen e IT3120421-Carbonare (Elbele).
Le riserve naturali, S.I.C. e le Zone speciali di Conservazione sopraelencati dovranno essere conservati in conformità alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 1992, alla L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e alla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette
2. Nei biotopi è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato alla realizzazione di infrastrutture (strade, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi.
Attorno ai biotopi sono ammesse solo le recinzioni eseguite con tecniche tradizionali, ovvero staccionate in legno alte al massimo m. 1,- e prive di zoccolatura muraria, comunque eseguita.
3. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali.
4. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione. Gli ampliamenti sono possibili nei limiti previsti dalla tabella 2. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

5. Il piano individua con apposita grafia "aree di protezione"; dette aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale e costituiscono una proposta di rete ecologica degli altipiani.

In queste aree ogni intervento di carattere urbanistico dovrà essere corredato, con esclusione degli interventi colturali e di quelli antincendio, da uno studio che valuti i seguenti principali aspetti:

- a) presenza di biotopi umidi
 - b) struttura del bosco
 - c) presenze di specie guida (Gallo cedrone e Gallo forcello ecc.)
 - d) percorsi e siti preferenziali degli animali
 - e) grado di disturbo dell'area (prima e dopo gli interventi proposti)
6. Le risultanze dello studio potranno proporre la modifica dei confini delle macchie e dei corridoi (rete locale di connessione) individuati nella carta del sistema ambientale purché venga garantita o migliorata la biopotenzialità territoriale in essere.

ART. 55 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 e s.m. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali", previo parere del competente servizio provinciale.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 23 MAGGIO 2007 N. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere conformi agli art. 28 e 29 del capo V delle norme di attuazione del P.G.U.A.P.

2. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal PRG. Le attività di scavo e di estrazione esistenti e non conformi al PRG vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Gli impianti di peschicoltura previsti nel Piano possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
6. E' vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
7. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal PRG. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
8. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi del PRG, e, se possibile, va ricostituito nei suoi connotati originali, laddove esso si presenta alterato rispetto

a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi per la realizzazione di nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale, si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.

9. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso la risistemazione dei vecchi sentieri tuttora tracciati. Per contro, è vietata l'apertura di nuovi accessi in zone oggi inaccessibili alle rive stesse.
10. Gli edifici esistenti possono essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento del 10% del volume esistente alla data di entrata in vigore del PRG, ma non di ricostruzione dopo la demolizione.

ART. 56 BENI AMBIENTALI DEL PUP

1. Il PRG individua con apposita simbologia i seguenti beni ambientali del PUP:
 - 122 – Villa Piscel. Villa di impianto ottocentesco a ridosso del centro storico di Serrada.
 - 034 – Stallone Ortesino. Il manufatto è costituito da un'unica volta a botte in pietra a vista di 41x11 m inserito nel terreno. Già presente nel catasto austro-ungarico.
2. Ogni intervento su detti beni, tutelati ai sensi dell'art. 142 D.lgs. n.42 d.d. 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali della PAT.

ART. 58 AREE ARCHEOLOGICHE

1. Il PRG riporta con apposita simbologia, nel sistema ambientale ed in quello insediativo-produttivo, le aree di interesse archeologico, aree così ripartite:

aree archeologiche tipo "01"

si tratta di aree o di singoli elementi ben localizzati nel territorio sul piano topografico, aventi alto valore scientifico e documentario non solo per la realtà storico-ambientale in cui sono inseriti. La loro estensione, non totalmente evidenziata, impone l'adozione di precise norme di conservazione globale.

aree archeologiche tipo "02"

sono aree che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la loro entità storica - strutturale sconsigliano l'adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto di programmi integrati di verifica e di intervento.

aree archeologiche tipo "03"

sono aree che hanno restituito nel passato manufatti di interesse archeologico scarsamente documentate sul piano topografico tanto da rendere incerta l'esatta localizzazione.

aree archeologiche non ancora classificate

sono aree scarsamente documentate sul piano topografico tanto da rendere incerta l'esatta localizzazione ma che comunque meritano di essere evidenziate nel PRG per la loro potenziale valenza archeologica.

2. Nelle aree di interesse archeologico sopra definite sono ammesse le seguenti attività:

nelle aree archeologiche tipo "01" sono possibili solo attività di ricerca e di scavo archeologico, lo studio ed il restauro

delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valorizzazione per migliorare e favorire la fruizione pubblica, attuati dal competente Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da questi autorizzati.

nelle aree archeologiche tipo "02" oltre alle attività indicate al precedente paragrafo, è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal PRG a condizione che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporta scavi meccanici, movimenti di terra, modifiche agrarie profonde e interventi comunque oggetto di concessione o autorizzazione edilizia, sia preventivamente segnalata dagli interessati all'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Copia dimostrativa della avvenuta segnalazione dovrà essere consegnata al Comune prima del rilascio dell'Autorizzazione o Concessione Edilizia.

L'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed eventualmente imporre specifiche cautele o prescrizioni.

nelle altre aree archeologiche non sussistono particolari disposizioni di tutela con la conseguente pratica di tutte le attività previste dal PRG, fermo restando l'obbligo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Sono comprese nelle aree archeologiche perimetrate e sottoposte a tutela anche quelle già vincolate ai sensi della Legge n. 1089 del 1.6.1939 (ora D.L. 490/99), per le quali restano in vigore le norme dettate dalla legge medesima.
4. Su tutto il territorio rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico.

I progettisti, i direttori dei lavori di tutte le opere edilizie ed i responsabili dell'esecuzione di qualsivoglia intervento devono inoltre sospendere immediatamente i lavori per consentire accertamenti e prospezioni tempestive, e quindi, se del caso, adeguare le originarie previsioni dei progetti in esecuzione alle eventuali sopravvenute esigenze manifestate dalle Autorità preposte alla tutela dei beni archeologici.

5. Su tutto il territorio rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali in merito alla tutela dei manufatti relativi ai fronti della prima guerra mondiale.

ART. 59 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO

1. Le cartografie del Piano riportano le grotte, gli alberi secolari, le fortificazioni e le principali opere belliche ed altri elementi naturalistici di pregio elencati nell'Appendice del P.U.P. nonché altri siti o elementi meritevoli di tutela.
2. Le aree si assimilano a quelle di "difesa paesaggistica" normate dall'articolo 52.

ART. 60 VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. Ai fini della tutela geologica e idrogeologica, tutti gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti in conformità alla carta di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione.
2. Ai fini della sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche, tutti gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti in conformità alla PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE (P.G.U.A.P.) e alle relative norme di attuazione.

TITOLO 9° AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 61 AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalle autorità competenti, a norma della legislazione vigente in materia.

In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal PRG per le diverse zone che vi ricadono.

ART. 62 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO (soppresso)

ART. 63 AREE GEOLOGICAMENTE SICURE (soppresso)

ART. 64 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO FORESTALE

1. Nelle aree sottoposte a vincolo a sensi del R.D.L. 30.12.1923 n°3264 gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio Forestale, prima dell'inizio dei lavori.
2. Ai sensi della L.P. 20 marzo 2000, n°3, "Modifiche alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico", viene evidenziato che non è più necessaria, per gli interventi posti in area non boscata, l'acquisizione della determinazione forestale ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Il riconoscimento delle aree non boscate rimane comunque di competenza del Servizio Forestale Provinciale che dovrà pertanto, a semplice richiesta, rilasciare la relativa attestazione. Le aree boscate di cui all'art. 39 delle presenti norme, e come identificate nelle cartografie del presente Piano, hanno carattere indicativo e dipendono dall'effettiva presenza del bosco, che può subire modifiche a seguito di cambi di coltura. La loro definizione, nella costante evoluzione dell'uso del suolo, rimane pertanto di competenza del medesimo Servizio.

TITOLO 10°**CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE****ART. 65 GENERALITA'**

1. Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impovertimento e il degrado e per mantenere o elevare il livello del quadro esistente. Le finalità della tutela ambientale e paesaggistica si integrano con quelle della difesa del suolo e delle acque di cui al Titolo 8° e 9°
2. La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente all'entrata in vigore del PRG, e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario. A tal fine essa si integra in generale con la disciplina della legge provinciale n.28/1988 in materia di impatto ambientale, e in particolare - negli insediamenti storici e gli edifici e manufatti isolati di valore storico-culturale - con gli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici divenuti operanti con la legge provinciale n.1/1993.
3. La tutela ambientale, così come riportata nella Cartografia del Sistema ambientale, si esercita con le procedure e le modalità previste dalle norme provinciali vigenti.
4. Negli insediamenti, oltre alla regolamentazione delle opere da eseguire nei centri e nei nuclei storici e negli edifici storici isolati, la tutela concerne:
 - l'ambientazione degli interventi edilizi generici nelle altre zone ed aree, esistenti e di progetto, di cui al Titolo 3°;
 - la qualificazione delle scene urbane in generale;
 - la protezione paesaggistica di specifici spazi non edificati nei centri e nei nuclei storici e la qualificazione del verde privato e degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici, in generale.
5. Negli spazi aperti l'azione di tutela paesaggistica riguarda:
 - la tenuta generale dei luoghi;
 - l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;
 - la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;
 - la protezione e la valorizzazione dei boschi, dei pascoli e delle aree montane;
 - la protezione e la valorizzazione degli ambienti attorno ai tratti più delicati e significativi dei corsi d'acqua;
 - il recupero delle aree degradate.
6. La tutela culturale riguarda la protezione e la valorizzazione di singoli manufatti e siti, talvolta di interesse anche naturalistico, e la protezione delle aree archeologiche.
7. Al fine di preservare l'integrità del paesaggio e dell'armoniosa alternanza di superfici libere e boscate l'assetto naturale del terreno non può essere alterato con piantumazioni finalizzate a creare una superficie boscata nelle aree agricole, a pascolo ed improduttive. Il Sindaco con ordinanza può intimare la rimozione ed il taglio delle piantumazioni a bosco all'esterno del perimetro dello stesso individuato nel piano economico forestale.

ART. 66 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELL'EDILIZIA CORRENTE

1. Le disposizioni dei nuovi fabbricati dovranno salvaguardare e valorizzare al massimo le visuali significative e gli scorci più panoramici o pittoreschi. Di regola quindi le nuove edificazioni non occuperanno i fuochi, ma i margini dei quadri paesaggistici locali e dovranno sempre temperare le due esigenze prioritarie del massimo risparmio di suolo e della maggior limitazione dei volumi e delle altezze fuori terra.
2. I nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. In ogni caso e specie nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi planimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti, i quali di preferenza saranno a falde con le usuali pendenze tradizionali e col minor numero possibile di emergenze.
3. Le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico.
4. Le essenze arboree e i materiali ammissibili in vista negli spazi esterni saranno quelli tradizionali tipici della zona, escludendo di regola l'impiego di elementi esotici, stravaganti o comunque estranei ai diversi quadri locali e ai buoni canoni delle consuetudini del posto.
5. L'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovranno essere sempre concomitanti ed integrate in progetti unitari.
6. Si raccomanda un uso molto generoso di verde con alberi, recintato da siepi, per armonizzare l'edilizia nel paesaggio e soprattutto per celare gli interventi dove è più difficile assicurare una buona qualità architettonica o un inserto organico negli insiemi edificati. In generale, salvo che nelle aree artigianali e industriali, si dovrebbe limitare al massimo l'uso di recinzioni dei singoli lotti, fatto salvo situazioni di pericolo.
7. Negli interventi concernenti nuovi aggregati di più edifici civili la progettazione dei singoli fabbricati andrà sempre improntata da uniformità compositiva e semplicità formale, integrandosi di regola con quella dei rispettivi spazi liberi (giardini, orti, parcheggi, strade ecc.). Le volumetrie risulteranno il più possibile accorpate in funzione della densità e delle tipologie insediative previste, e lungo i pendii le eventuali schiere di edifici avranno andamenti paralleli alle curve di livello.
8. Nelle aree artigianali e industriali i fabbricati produttivi dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive dovranno essere ben sistemati a verde, possibilmente alberato.
9. Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e quindi la sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione:
 - le superfici di terreno denudato vanno rinverdite anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti per favorire ed aumentare l'evaporazione;
 - le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale, al fine di aumentare il percolamento profondo;
 - il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.In generale, i provvedimenti per contenere la predisposizione dell'erosione devono risultare più attenti ed intensi dove la ripidità dei pendii e la natura dei suoli rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità dei terreni.

ART. 67 CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCENE URBANE

1. Per scene urbane si intendono gli spazi non edificati negli abitati, aperti alla frequentazione del pubblico, e i loro sfondi edificati e non.
2. E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può prescrivere mediante ordinanze:
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti pubblici e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
 - l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private verso spazi pubblici non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
 - la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.

Il Sindaco ha inoltre facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
4. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito Manuale tecnico-operativo nel quale indicare sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane; le strutture e gli elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale, da contenere sempre entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando il più possibile i formati ridotti.
5. Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al percorso pubblico quali porticati, sotto passi, androni, corti ecc. vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali e progettate. L'uso di manti bituminosi o cementizi è in generale scoraggiato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.

Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordone in elementi cementizi prefabbricati o formati in opera, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee di tipo tradizionale o ferro battuto e lavorato.
6. Gli interventi per i piccoli manufatti tecnici non precari quali le cabine elettriche, le centraline di pompaggio e simili, devono mimetizzarsi il più possibile o assegnando loro le configurazioni di edifici civili di dimensioni sia pur minime, o incorporandoli in edifici già esistenti o di progetto, oppure realizzandoli o trasferendoli in sottosuolo.
7. Nei nuovi interventi per le reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica, i conduttori devono risultare di norma interrati o sotto murati. Negli interventi di riordino o di potenziamento delle reti esistenti i cavi aerei e quelli in vista sulle facciate rivolte verso spazi pubblici vanno di regola rimossi assieme alle rispettive mensole e paline.

ART. 68 CRITERI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL VERDE E DEGLI SPAZI NON EDIFICATI NEI FONDI PRIVATI PROTEZIONE PAESAGGISTICA NEI CENTRI STORICI

1. In generale, l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei fondi privati non edificati non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti. Pertanto è vietato dovunque:

- scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
- scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura;
- depositare o accumulare all'aperto e in pubblica vista materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.

Il Sindaco, mediante ordinanze, può prescrivere la rimozione sistematica di oggetti, depositi, baracche, fabbricati e strutture provvisorie, materiali abbandonati e quanto altro deturpi i luoghi o costituisca pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente urbano, e la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possano diventare, da celare con siepi o alberi.

2. Le superfici non pavimentate dei fondi devono essere sempre ben sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato, e piantumate con alberi e siepi di essenze locali in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno sempre inseriti nel verde e ombreggiati da alberi. Le altre superfici non costruite vanno sempre inerbite usando specie perenni, a radici profonde e molto humificanti.
3. Nelle opere di risistemazione dei suoli non edificati e per la costruzione o la ristrutturazione di piccoli rustici o accessori vanno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso in vista di cemento, fibrocemento, resine sintetiche, plastiche, reti metalliche e in genere di elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, e impiegando invece strutture in pietra, legno e laterizi.
4. Per l'illuminazione esterna dei fondi privati vanno escluse le strutture e le apparecchiature vistose o emergenti dal suolo per più di 4 m. Le reti dei cavi elettrici e telefonici nei fondi privati vanno collocate in cunicoli sotterranei ispezionabili.
5. Le recinzioni, ove ammesse, non possono superare l'altezza di m 1,5 e non possono risultare in pareti piene per più del 50% della loro superficie. Esse vanno eseguite preferibilmente con siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, escludendo l'impiego di muri di cemento gettato o di elementi prefabbricati e di reti metalliche non rigide a maglie inferiori a cm 20x20.

ART. 69 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA BUONA TENUTA DEI LUOGHI NEGLI SPAZI APERTI

1. E' vietato abbandonare materiali di rifiuto in pubblica vista. Al di fuori di siti assegnati allo scopo dal Comune è vietato scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale; depositare o accumulare alla rinfusa materiale edilizio o merci di qualsiasi tipo, scaricare e abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura, merci o macchinari non più in uso.
2. I proprietari dei suoli agricoli e silvopastorali sono tenuti a mantenere con cura e rinnovare i fossati e le siepi; rimuovere gli elementi di scarto delle attività rurali, i residui inutilizzati, le strutture e gli strumenti abbandonati e quant'altro deturpi l'ambiente o costituisca pregiudizio per la qualità ambientale; sistemare e recintare i suoli rurali non coltivati o privi di specifici utilizzi ed occultare dietro adeguati schermi anche vegetali quelli che risultano indecorosi o che lo potrebbero diventare per la natura dei loro impieghi.
3. La pubblicità commerciale è vietata, salvo che si tratti di indicazioni che segnalano siti e strutture di richiamo turistico, per le quali si seguiranno i modelli forniti dal Comune.

4. La segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, favorendo i formati ridotti.

ART. 70 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo mediante idonee misure di mitigazione.
2. Oltre ai casi per i quali la valutazione di impatto ambientale è prescritta dalla legge provinciale n.28/1988, tutti gli interventi infrastrutturali di maggior peso, in particolare per quanto riguarda le strade e le canalizzazioni, vanno preceduti da appositi studi di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia qualora interessassero le seguenti "aree sensibili":
 - aree agricole sottoposte a difesa paesaggistica a norma dell'articolo 52.;
 - aree a bosco di cui all'art. 39-e aree a pascolo di cui all'art. 40, poste a quota superiore a 1500 m/s.l.m.;
 - aree e fasce di protezione dei corsi d'acqua come definite negli articoli 55-56 ;
3. Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate accuratamente, mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali.

Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, a opere concluse, tali eventuali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, con azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, o rifiniti con muri in pietrame. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

Le nuove strade e gli interventi di consistente trasformazione delle strade esistenti dovranno sempre avere tracciati e pendenze ben inserite nella morfologia dei luoghi, antepoendo il rispetto delle panoramicità dei versanti agli obiettivi funzionali non decisivi. Tutti gli incroci - compresi quelli con i sentieri - dovranno essere sempre accuratamente sistemati per assicurare la migliore visibilità, curando che le acque siano sempre ben convogliate senza modificare i regimi in superficie e in sottosuolo se non per migliorare le eventuali situazioni critiche esistenti.

4. Nei muri di sostegno, nei parapetti e nelle recinzioni stradali è esclusa l'evidenza esterna di strutture in cemento armato o in ferro e di elementi metallici. I ponti e i sovrappassi della viabilità minore, delle piste ciclabili, dei sentieri e delle piste da fondo devono essere preferibilmente in legno. Le pavimentazioni devono essere sempre eseguite a perfetta regola d'arte, con l'impiego dei migliori materiali ed elementi costruttivi locali, favorendo quelli tradizionali. I manti d'asfalto saranno ammissibili solo in ragione o di particolari caratteri prestazionali da assicurare ai tracciati, o di accertate convenienze tecnico-economiche riguardo alla loro manutenzione in tutte le stagioni.
5. Il traffico veicolare privato nelle strade rurali, pascolive, boschive e montane è regolamentato dal Comune con criteri che si atterranno rigidamente al ruolo assegnato ai vari tipi di strada e ai caratteri funzionali e ambientali di ciascuna area servita.
6. Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
7. Le strutture tecnologiche quali cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di

presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni ecc. devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Per quanto riguarda le masse, gli elementi costruttivi, i materiali, i colori, si favoriscono i criteri di mimetizzazione e le soluzioni progettuali di valido compromesso tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze prioritarie dell'ambientazione, perseguendo un'armonica fusione degli interventi nei quadri naturali, paesaggistici e socio-culturali nei quali si disporranno unitamente alla collocazione delle strutture non mimetizzabili nelle posizioni paesaggisticamente più defilate.

8. Analoghe cautele sono da adottare nell'esecuzione delle opere di difesa del suolo quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe ecc., che pure vanno realizzate preferibilmente con tecniche tradizionali e di norma con materiali la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si armonizzeranno con le morfologie, i tipi di superficie e la vegetazione dei luoghi, possibilmente senza alterare i profili salienti e i caratteri più delicati dei siti intaccati.
9. Come criterio generale, l'esecuzione delle nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V e delle nuove linee telefoniche nonché la sostituzione di quelle esistenti deve avvenire in tubazioni interrate.
10. Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.
11. Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

ART. 71 PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla diffusa presenza di insediamenti sparsi. I paesaggi più significativi delle aree agricole sono assoggettati a specifica difesa paesaggistica, i cui ambiti sono delimitati in cartografia. Al loro interno vigono i criteri generali di tutela di cui al seguente comma 3.
2. Negli ambiti della difesa paesaggistica è vietato alterare lo stato attuale dei luoghi, salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente le qualità dei valori protetti o a potenziarla anche mediante eventuali e specifici progetti di recupero. A meno che si tratti di interventi diretti a recuperare assetti originali documentati, ormai degradati o divenuti indecifrabili o a realizzare impianti sportivi, sono inoltre vietati i cambi di coltura e i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati ad un comprovato notevole aumento della produttività agricola, ma che possano comportare sostanziali trasformazioni di quadri paesistici significativi o tipici. Sono infine vietate le trasformazioni fisiche che sovvertono le conformazioni esistenti dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo rurale e in generale la morfologia dei luoghi più delicati.
3. Come criteri generali di tutela per le aree agricole si assume che:
 - tutti gli interventi vanno nella direzione di mantenere, sostenere e potenziare le attività agricole e zootecniche;
 - al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di fabbricati accostati agli insediamenti esistenti. Solo le stalle e i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni;
 - i nuovi fabbricati rustici e accessori (ricoveri, depositi, piccoli magazzini, legnaie, locali per attrezzi ecc.), qualora

isolati nei fondi, vanno comunque disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali nei contesti insediativi e nei quadri ambientali locali.

- il recupero e il ripristino di fabbricati rurali minori (rustici, fienili, baite ecc.) sono favoriti se riguardano iniziative di tipo agricolo, in quanto la presenza umana, l'esercizio costante delle attività rurali e il conseguente attivo presidio del territorio, specie se esercitato nei modi tradizionali, sono sicure garanzie di salvaguardia ambientale. Se invece hanno solo lo scopo di permettere riusi abitativi di tipo secondario o turistico, va sempre reso obbligatorio il mantenimento agricolo dei fondi (e come minimo lo sfalcio dei prati di pertinenza), eventualmente con interventi coatti o sostitutivi da parte del Comune.
- i terreni delle aziende agricole devono restare il più possibile accorpati e quindi non vengano tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili; e che pertanto, di norma, l'apertura di eventuali nuovi percorsi avvenga ai margini dei fondi agricoli, con tracciati, livellette, tipologie di manufatti tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 72 TUTELA DEI BOSCHI

1. I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche formate dai terreni interamente coperti da vegetazione arborea, cedua o d'alto fusto, e in generale dai suoli già arborati o da piantumare dove le funzioni di produzione o di protezione vanno preservate e potenziate, con i relativi insediamenti sparsi di edifici rurali e forestali.
2. Come criteri generali di tutela si assume che:
 - la coltivazione va condotta in modo che i tagli vengano eseguiti con tecniche e in misure tali da non provocare il degrado funzionale e visuale dei siti, escludendo la pratica delle "fratte", e che siano sempre compensati da adeguate ripiantumazioni e rimboschimenti eseguiti con essenze locali da scegliere in funzione dei diversi habitat.

ART. 73 TUTELA DEI PASCOLI

1. I pascoli sono unità paesaggistiche e ambientali presenti sia alle quote intermedie dei versanti che ad altezze superiori. Nel primo caso si tratta di radure nei boschi, prati più o meno irrigui e spesso inselvaticiti; nel secondo di suoli erbosi aridi, talvolta arbustivi, presenti alle quote superiori.
2. Per proteggere paesaggisticamente i pascoli e per non consumare suoli preziosi, gli interventi vanno eseguiti di regola ai margini dei pascoli, se possibile accanto ad edifici o strade già esistenti e in genere in posizioni defilate rispetto alle viste più significative dei posti, sui luoghi e da lontano.
3. E' vietata la presenza in vista di linee elettriche e telefoniche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove indicato dal PRG o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. Queste infrastrutture devono comunque inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportano manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.
4. Come criteri generali di tutela si assume che:
 - le configurazioni e gli assetti vegetazionali non devono essere alterati se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica, recupero funzionale ed ambientale;
 - deve essere favorita la riconversione a pascolo dei suoli ancora accatastati in quanto tali ma di fatto abbandonati o rimboscati in modo tuttavia non irreversibile;
 - i pascoli vanno mantenuti il più possibile accorpati e quindi non devono essere tagliati da strade o sentieri, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili, obbligando gli eventuali nuovi percorsi ai margini dei fondi, con

tracciati, livellette e opere d'arte tali da evitare qualsiasi rottura nei quadri paesistici.

ART. 74 TUTELA DELLE AREE MONTANE

1. Per aree montane si intendono le unità ambientali e paesaggistiche tipiche delle quote superiori del territorio, con specifici e severi caratteri climatici, topografici, geomorfologici e naturalistici, costituite in generale da insiemi di suoli spesso molto acclivi, aridi e selvaggi, per lo più sterili; da sterpeti o da radi e poveri prati naturali malamente atti al pascolo d'allevamento; da arbusteti di ontanelli, rododendri e pini mughi; dalle ultime manifestazioni marginali dei boschi di resinose, con piante male accessibili, su declivi ripidi e percorsi da frane, in gruppo o isolate, spesso nelle forme prone, prive di funzioni economiche o di protezione; e infine di vaste estensioni di suoli improduttivi nudi: macereti, ghiaioni, pietraie, rocce, dirupi, vette ecc.
2. Come criteri generali per la tutela paesaggistica e ambientale delle aree montane si assume che:
 - l'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente deve essere ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvopastorali o per modestissime modifiche locali di tracciati esistenti;
 - deve essere proibito l'accesso ai luoghi e la percorrenza da parte di veicoli motorizzati, salvo che mediante le strade di PRG o per ragioni e con mezzi di servizio di pubblica utilità, assoggettando comunque le eventuali eccezioni a precise limitazioni concesse motivatamente dal Comune;
 - deve essere vietata la costruzione di nuove linee elettriche, opere di presa, acquedotti e altre infrastrutture, salvo che laddove previsto dal PRG o per motivi ineludibili di servizio ai fabbricati e agli impianti ammessi. In ogni caso tali eventuali opere infrastrutturali devono sempre inserirsi correttamente nell'ambiente e di norma non comportare manufatti né opere d'arte emergenti dal suolo.
 - ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi, delle strutture edilizie e delle altre eventuali infrastrutture esistenti deve essere sottoposta alla verifica del massimo carico antropico ammissibile nei diversi siti sotto i profili dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone e materiali ecc. nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, geologico ed idrologico, da compiere mediante apposite indagini e valutazioni preventive che spettano ai progetti degli interventi per i quali eventualmente è richiesta la concessione.

ART. 75 TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D'ACQUA

1. E' vietata l'immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, sia direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
2. Lungo tutti i corsi d'acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali aree, a prescindere dalla opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n.28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un apposito studio di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione edilizia, nei quali si dovranno dimostrare l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi non eliminabili.
3. Nelle aree di protezione è vietato:
 - alterare i quadri naturalistici esistenti se non per eseguire gli interventi edilizi e infrastrutturali contemplati dal PRG;
 - eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblico interesse;
 - scavare e estrarre materiali inerti;

- accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
 - recintare le rive naturali accessibili;
 - disporre pubblicità commerciale.
4. Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di tutela:
- le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale;
 - gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere sempre accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali;
 - l'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza; la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata;
 - le rive vanno assicurate al pubblico accesso attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle località oggi inaccessibili.

ART. 76 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

1. Sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni possono essere oggetto di recupero le aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio. I recuperi avverranno realizzando appositi progetti equiparati ai piani attuativi a fini speciali, deliberati dal Consiglio comunale e normati dalle disposizioni provinciali in materia.
2. I progetti di recupero ambientale devono tendere al riutilizzo delle aree degradate attraverso la loro integrazione con i contesti produttivi, funzionali e paesaggistici nei quali ciascuna di esse si trova, adottando i seguenti criteri generali:
 - nei contesti urbanizzati o ai loro margini i recuperi sono mirati a migliorare gli standard urbanistici e quindi a realizzare nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliamenti di quelli esistenti quali giardini pubblici, parcheggi e simili;
 - negli spazi aperti i recuperi devono riportare le aree degradate alle condizioni originarie attraverso interventi di bonifica, risanamento idrogeologico, ripristino ambientale e funzionale, rimodellazione dei terreni, disinquinamento, rimboschimento ecc.

ART. 77 TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

1. Nelle aree archeologiche accertate, vincolate ai sensi della legge n.1089/1939 e per le quali vigono le disposizioni della legge medesima e/o perimetrate catastalmente dall'Ufficio Beni Archeologici del Servizio provinciale per i Beni Culturali, il suolo va mantenuto allo stato attuale ed è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale che non sia diretto alla rimessa in luce del materiale ricercato, alla manutenzione degli scavi, al ripristino, alla valorizzazione o alla conservazione dei siti e dei reperti. In ogni caso qualsiasi intervento dovrà essere concordato con l'Ufficio provinciale sopra citato.
2. Le aree indiziate di possibili presenze archeologiche sono assoggettate a controllo nel senso che gli usi del suolo, i tipi di interventi e i parametri edificatori ammessi sono quelli stabiliti nelle diverse zone nelle quali esse ricadono, ma ogni intervento che comporti una qualsiasi alterazione dello stato attuale del suolo o del sottosuolo va comunicato con congruo anticipo all'Ufficio Beni Archeologici provinciale, il quale potrà sempre procedere ad eventuali ricerche e sondaggi preventivi e/o in concomitanza dei lavori e quindi stabilire le norme o le cautele specifiche da seguire nella loro esecuzione.

3. Conformemente alle prescrizioni della legge n.1089/1939, chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico o archeologico ha l'obbligo di denunciare il ritrovamento al Sindaco e all'Ufficio Beni Archeologici provinciale. Gli elementi rinvenuti devono essere lasciati nelle condizioni e nei luoghi stessi dove sono stati ritrovati, e i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili dell'esecuzione dell'intervento in corso devono sospendere immediatamente le opere per consentire accertamenti e prospezioni tempestive e quindi - se del caso - adeguare i progetti in esecuzione alle eventuali esigenze manifestate dalle Autorità competenti.

TITOLO 11°

PIANI ATTUATIVI

ART. 78 – ABROGATO

ART. 79 NOSELLARI CANZI, PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 2

1. Interessa l'area ubicata tra l'abitato di Nosellari e quello di Dazio. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà attuarsi con il concorso di uno o più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo interessa la loc. Canzi e completa l'area residenziale nella parte est di Nosellari.
4. Entro il perimetro del piano integrato è previsto di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria; il volume e l'altezza massima degli edifici sono fissati nei cartigli n. 31 e 41 di Nosellari, la superficie del lotto minimo non dovrà essere inferiore a 700 mq.
5. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere le seguenti opere pubbliche:
 - il potenziamento della laterale di via Prati che si stacca dalla strada statale 349 dir. all'altezza della p.ed. 2352 C.C. Folgaria nelle forme e dimensioni previste dal PRG;
 - la realizzazione del tratto di strada compreso nel perimetro del piano attuativo nelle forme e dimensioni previste dal PRG;
 - un tratto di marciapiede lungo la strada statale 349 dir, in continuità con il tratto recentemente ultimato dall'Amministrazione comunale sino all'imbocco della succitata laterale di via Prati (circa 240 m).
6. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere di potenziamento della viabilità pubblica di accesso che dovrà essere opportunamente ampliata e dotata di illuminazione pubblica e del marciapiede; il marciapiede lungo la strada statale dovrà essere realizzato con le stesse caratteristiche dei tratti già realizzati.
7. La relazione illustrativa del Piano attuativo dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 8 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate;
8. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
9. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante di adeguamento alla L.P. 11.11.2005 n. 16.

ART. 80 MEZZOMONTE, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 3

1. L'area è adiacente al centro storico di Mezzomonte di sopra, è posta a monte della stradina comunale che porta nel cuore della frazione e, sempre a monte, del cimitero. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato, e valgono gli indici urbanistici fissati nel cartiglio n° 20 di Mezzomonte.
2. Il Piano di lottizzazione, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano rispondendo alla necessità di consolidamento sociale della frazione dando l'opportunità a nuovi nuclei famigliari di insediarsi.
3. L'aspetto sociale è affrontato vincolando il piano ad alloggi per la residenza ordinaria in conformità all'art. 57 della L.P. 1/2008 e/o per l'edilizia abitativa ai sensi delle norme provinciali vigenti.
4. Le opere di urbanizzazione dovranno prevedere il miglioramento della viabilità con la rettifica del tracciato e l'allargamento della strada comunale che lambisce la zona a valle, la formazione di marciapiede con elementi di arredo, la creazione di alcuni posti macchina. Dovrà, inoltre, essere prevista la formazione di un collegamento pedonale con la strada statale che corre a monte della zona rendendo agevole il percorso a piedi verso il centro per i residenti lungo la statale. Il piano di lottizzazione dovrà essere corredato da relazione geologico geotecnica e idrogeologica che analizzi le condizioni stratigrafiche e di stabilità dell'area fornendo le opportune indicazioni per gli interventi di scavo e riporto e riservare particolare attenzione alla gestione e allo smaltimento delle acque bianche e nere, e alle opere provvisorie a tutela della soprastante viabilità provinciale.
5. Per la realizzazione delle infrastrutture viabilistiche il piano attuativo potrà prevedere la demolizione del modesto edificio della scheda 109 appositamente modificata.
6. Il piano di lottizzazione provvederà a organizzare la zona considerando i seguenti orientamenti:
 - a. gli accessi saranno previsti dalla strada comunale.
 - b. gli edifici saranno orientati in maniera uniforme legandosi alle linee insediative degli edifici esistenti che generalmente sono paralleli alle curve di livello, dovranno ispirarsi nella composizione architettonica alle tipologie locali per garantire un aspetto ambientale in armonia con l'esistente;
 - c. gli edifici avranno copertura a falde con pendenza parallela al terreno e linea di colmo in allineamento alle curve di livello;
 - d. si dovranno limitare gli scavi eventualmente modellando le sezioni con terrazzamenti, che dovranno essere di modesta altezza, riproponendo nei materiali, nelle dimensioni e negli orientamenti paralleli alle curve di livello con confinamenti attuati con muri in pietra locale;
 - e. il modello tipologico di riferimento sarà quello della sostenibilità degli ecosistemi ambientali consentendo la piena aderenza ai dettami dei regolamenti LEED-NC che il comune di Folgaria ha deliberato;
7. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere di realizzazione della strada di penetrazione che dovrà essere dotata di illuminazione pubblica e del marciapiede. Dovrà essere creata una idonea fascia a verde alberata con essenze di alto e medio fusto a protezione della riservatezza delle operazioni cimiteriali.
8. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano di lottizzazione e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle necessarie idonee opere di urbanizzazione primaria, delle opere di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
9. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in dieci anni dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

Il Comune si impegna a coordinare le fasi progettuali e in generale l'attuazione del piano di lottizzazione

ART. 81 FOLGARIA CENTRO, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU.04

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Folgaria centro. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il piano di Riqualificazione urbanistica RU.04 di iniziativa privata dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il piano attuativo dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, potrà attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo è disposta in fregio a via Roma, a est dell'asilo e si affaccia lungo via Trento. L'intervento proposto costituisce elemento essenziale nella composizione del progetto di riqualificazione dell'edificio. L'area è ricompresa nell'ambito degli insediamenti storici, ma i corpi di fabbrica oggetto del presente Piano hanno subito lavori di ristrutturazione ed ampliamenti in tempi successivi tali da snaturarne l'originaria forma.
4. Entro il perimetro del piano attuativo si prevede di realizzare ampie superfici di parcheggio su più livelli con accessi da via Trento, superfici commerciali con accessi ed affaccio su via Roma, percorsi pedonali coperti o porticati di uso pubblico, cubature destinate a terziario e servizi turistici. Le attuali cubature destinate a residenza potranno essere mantenute.
5. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere parcheggi ad uso pubblico nel numero minimo di 10 posti auto, possibilmente accorpati nel primo livello seminterrato.
6. Si potrà prevedere una SUN massima, con esclusione di quella destinata a parcheggio, di mq 1.200 di cui max 450 mq commerciali, 450 mq terziario, 300 mq destinati alla residenza ordinaria.
7. L'amministrazione comunale prima della stesura della convenzione deve avere il diritto di prelazione sull'acquisto dell'immobile; in questo caso la destinazione dell'edificio si deve intendere regolata dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano.
8. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica ed ai tempi e modalità per la cessione dei parcheggi pubblici e per i percorsi coperti.

ART. 82 FOLGARIA EST, PIANO ATTUATIVO (PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO) N.**5**

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Folgaria est. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo nella forma del programma integrato di intervento tra soggetti privati e pubblici, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi, attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo è compresa tra via G. Galilei e via Leonardo da Vinci e si integra e costituisce il naturale completamento del residence Alaska al fine di aumentare e riqualificare il potenziale ricettivo alberghiero dell'altopiano consentendo così la riqualificazione viabile ed urbana dell'area est di Folgaria. L'area è destinata alla realizzazione di strutture alberghiere, con le caratteristiche previste dalla L.P. 15 maggio 2002 n. 7, art. 5.
4. Entro il perimetro del piano integrato i lottizzatori dovranno realizzare due o più piani destinati a parcheggio interrato al

fine di dotare le erigende strutture di parcheggi e nel contempo garantire gli standard dell'edificio esistente. Fra gli obiettivi del Piano vi è quello di dotare l'area a ridosso del centro storico e commerciale di Folgaria Est di idonei spazi di parcheggi pubblici ed una fascia di mq 650 di verde lungo il lato ovest. Nel corpo fuori terra troverà spazio una piastra servizi che si snoda attorno ad una piazza centrale porticata aperta al pubblico mentre ai piani superiori sarà realizzata la struttura ricettiva.

5. La superficie commerciale deve essere contenuta nei 400 mq; sono inoltre ammessi solo servizi a completamento dell'offerta turistica del complesso ricettivo, (sale fitness, sale giochi, palestre e simili), funzioni che verranno specificate in sede di convenzione ed escludendo a priori la possibilità di realizzare ulteriori spazi ad esclusiva destinazione commerciale. Dovrà essere contestualmente previsto e realizzato il collegamento dei garage con la sottostante viabilità primaria attraverso un tunnel sotterraneo che colleghi l'area con Via Galilei. e la prevista rotatoria. Tutto ciò a spese dei lottizzatori ed in accordo con l'Amministrazione comunale.
6. I volumi interrati devono rispettare le distanze dai confini di proprietà private di ml 5.00 e quelli fuori terra dovranno risultare degradanti a partire dal volume del fabbricato esistente, che potrà essere sopraelevato e riprogettato, per scendere progressivamente fino a ml 8,50 sul lato ovest.
7. La volumetria massima prevedibile nel piano, ivi inclusa quella già esistente, dovrà rispettare l'indice di fabbricabilità di 1,70 mc/mq, disposta secondo le indicazioni di massima contenute nello schema allegato e descritte nel presente articolo. Il planivolumetrico allegato è indicativo ma non vincolante ai fini progettuali.
8. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica.

ART. 83 FOLGARIA - COSTA,PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 6

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Folgaria est Località Oanzi. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo nella forma del programma integrato di intervento tra soggetti privati e pubblici, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.
3. L'area perimetrata dal piano attuativo è disposta ad est di via Oanzi ed a valle dell'antico maso e costituisce un elemento essenziale nella composizione del progetto di riqualificazione e completamento dell'area residenziale posta a cuscinetto tra Folgaria e Costa.
4. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare lotti edificabili per i residenti, secondo indicazioni che saranno stabilite dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento.
5. All'interno dell'area oggetto dell'intervento dovrà essere particolarmente curato l'arredo esterno. I parcheggi esterni dovranno essere ricavati in fregio alle vie che delimitano il lotto e direttamente accessibili dall'esterno. Dovranno essere nel numero minimo di 24 posti cui corrisponderanno altrettanti posti auto coperti e interrati. Le costruzioni avranno tetto a due falde con timpano a valle e pendenze comprese tra 45-60%.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere la cessione gratuita di lotti edificabili da destinare ad alloggi prima casa, nella misura del 30% della superficie fondiaria complessiva, con invito a privilegiare nell'assegnazione dei lotti i censiti che hanno chiesto l'edificabilità di aree contigue non rese edificabili.

7. Il piano potrà prevedere una volumetria massima di 10.500 mc. di cui: mc. 3.000 devono essere ceduti all'Amministrazione Comunale di Folgaria che potrà utilizzarli per i residenti (art. 20) e/o per iniziative di edilizia agevolata. All'interno del perimetro del piano attuativo gli interventi dovranno riferirsi al cartiglio n. 53 (Tavola di Costa) delle Norme di Attuazione.
8. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, quali la viabilità di accesso e di collegamento alla via pubblica ed ai tempi e modalità per la cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici.

ART. 84 FONDO GRANDE, PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 7

1. Interessa l'area ubicata nel centro turistico di Fondo Grande. Essa risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà inoltre avere una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione territoriale ed attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata è compresa fra la viabilità principale di accesso a Fondo Grande e la strada alta di accesso all'esistente villaggio residenziale turistico. L'area costituisce un elemento essenziale nella composizione del progetto di riqualificazione che prevede la riprogettazione della zona con inserimento di funzioni miste residenziali e commerciali e di viabilità
4. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare un piano terziario commerciale a piano terra con sovrastante cubatura residenziale e una nuova viabilità di accesso, in parziale sostituzione di quella esistente con conseguenti permute fra l'Amministrazione comunale ed i privati. Al fine di limitare l'impatto volumetrico della nuova costruzione, che sorgerà in sostituzione ed aumento della cubatura esistente, può essere ripristinato l'andamento teorico del terreno naturale costituito da una livelletta, non necessariamente ad andamento costante, dalla via di accesso alla via superiore che diverrà la nuova quota di riferimento del terreno naturale ai fini dell'impostazione progettuale delle nuove volumetrie. Tale piano di riferimento potrà, localmente, essere ulteriormente variato in altezza fino a m 1.5 al fine di consentire una maggiore articolazione dei fabbricati. Il piano terra terziario-commerciale dovrà essere caratterizzato da uno o più fabbricati; nel caso parte della volumetria commerciale terziaria risulti interrata, per effetto del nuovo andamento del piano naturale, essa sarà misurata moltiplicando la superficie lorda per una altezza media di ml 2.50. Eventuali cupole di copertura della zona terziaria vanno computati nel volume terziario. La cubatura residenziale dovrà essere opportunamente distinta in due o più edifici al fine di migliorare l'impatto volumetrico uniformandosi ai volumi retrostanti. Il parcheggio interrato potrà essere realizzato su più piani sotto il nuovo profilo del terreno nel rispetto degli standard minimi di parcheggio previsti per le funzioni progettate. Dovrà comunque essere rispettato lo standard minimo di parcheggio per gli edifici fuori terra ed il parcheggio interrato dovrà avere almeno 200 posti di cui 100 ad uso pubblico. Detti parcheggi non costituiscono in ogni caso volume urbanistico.
5. All'interno dell'area oggetto dell'intervento dovrà essere particolarmente curato l'arredo esterno con una fascia alberata.. Va previsto un marciapiede largo non meno di ml 2.00 corrispondente alla via porticata. Il planivolumetrico allegato è indicativo ma non vincolante ai fini progettuali.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere, oltre alle necessarie opere di urbanizzazione, la proprietà della fascia alberata e del marciapiede, l'utilizzo gratuito di mq 210 netti della superficie terziaria commerciale a piano terra fronte strada, che sarà destinata ad

uso pubblico. La costruzione della nuova viabilità sarà a totale carico dei privati interessati al piano attuativo.

7. Il piano potrà prevedere la volumetria massima fuori terra prevista nei rispettivi cartigli. L'edificazione fuori terra non deve oltrepassare la linea verde tratteggiata nelle cartografie di piano.
8. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, ed ai tempi e modalità per la cessione delle superfici da utilizzare ai fini pubblici.
9. Il progetto di piano è unitario, ma in accordo con l'Amministrazione comunale, potrà essere attuato in tempi diversi per stralci funzionali con concessione convenzionata relativa allo stralcio funzionale progettato.

ART. 85 SERRADA, PIANO ATTUATIVO N. 8 (SOPPRESSO)

ART. 86 SERRADA "S. ROCCO", PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 9

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Serrada. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà inoltre avere una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana ed attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo è disposta a sud dell'abitato di Serrada nella parte finale di Via S. Rocco e costituisce un elemento essenziale nella composizione del progetto di riqualificazione del sistema impianti e piste, in particolare per quanto riguarda il sistema dei parcheggi.
4. Il piano integrato comprende le aree evidenziate dai cartigli n° 59, 101, 102, 103, 104, 141 destinate a residenza turistica, ad area ricettivo-alberghiera a sensi L.P.23/81 o L.P.12/84 (ora L.P. 7/2002), a parcheggio pubblico e verde pubblico. Anche la nuova viabilità di accesso (dalla S.P.2 fino al limite dell'area 101) va ricompresa nel Piano Integrato in quanto elemento indispensabile per l'urbanizzazione ed il corretto utilizzo delle funzioni ammesse. La viabilità consortile ricadente nel piano attuativo, salvo accordi tra i comproprietari, dovrà mantenere le funzioni attuali e non è pertanto richiesta la partecipazione della consorzialità alla stipula della convenzione. Il piano Integrato, a parità di superficie funzionale, potrà ridefinire i confini dei singoli cartigli. Il parcheggio a servizio delle piste potrà essere multipiano ed in tal caso potranno essere escluse dal Piano Integrato senza i relativi obblighi, le particelle dei proprietari che non intendono partecipare al piano stesso purchè venga comunque garantita una equivalente superficie di parcheggio; in tal caso non sarà richiesto agli stessi di partecipare alla convenzione.
5. La viabilità di accesso dovrà avere le opere d'arte in pietrame a vista o terre armate, avrà una larghezza minima di ml 6.00, dovranno essere previste non meno di tre piccole aree attrezzate con panchine nei punti panoramici. L'area destinata a parcheggio pubblico sarà opportunamente pavimentata in modo da consentire la crescita del manto erboso ed un migliore inserimento ambientale in periodo estivo. Dove il parcheggio pubblico risultasse interrato, potrà essere usata la parte fuori terra per uso a verde pubblico e o privato.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere in proprietà l'area n° 104 opportunamente attrezzata, la realizzazione e cessione della nuova strada di accesso all'area nonché il diritto di uso pubblico del parcheggio, nelle forme e modi da stabilirsi con

convenzione.

Il piano potrà prevedere una volumetria massima indicata nei rispettivi cartigli; i villini avranno una superficie coperta di c.a. 150 mq cadauno, disposti indicativamente secondo lo schema allegato mentre la struttura destinata alla ricettività di tipo alberghiero occuperà con un volume più articolato nell'area n° 102. Il tutto dovrà inserirsi nel contesto edificato preesistente e nel rispetto della tipologia prevalente: tetto a due falde, pendenza 35-45°, manto in tegole engobate, serramenti in legno, basamento in pietra locale, ecc..

7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano integrato d'intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione, ed in particolare la nuova viabilità di accesso e di collegamento che dal tornante di via S. Rocco sale al parcheggio e contemporaneamente da accesso alle previste nuove residenze.
8. Il progetto di piano è unitario, ma in accordo con l'Amministrazione comunale, potrà essere attuato in tempi diversi per stralci funzionali con concessione convenzionata relativa allo stralcio funzionale progettato.

ART. 87 SERRADA "CENTRO SPORTIVO", PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 10

1. Interessa l'area ubicata tra il cimitero ed il centro sportivo dell'abitato di Serrada. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano di lottizzazione, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.
3. L'area perimetrata dal Piano di lottizzazione è disposta a valle del parcheggio nei pressi del cimitero ed a monte del centro sportivo dell'abitato e costituisce un elemento essenziale per il potenziamento di qualità a livello di accoglienza del paese alla luce della aumentata potenzialità del sistema impianti.
4. Entro il perimetro del Piano di lottizzazione si prevede di realizzare un'unica struttura ricettiva. A sud troverà spazio la viabilità di accesso ed i parcheggi terrazzati ad uso pubblico. Un percorso pedonale collegherà il centro civico con la zona sportiva. A monte, a confine con la lottizzazione comunale, verrà realizzato un percorso di servizio che chiude ad anello la viabilità esistente.
5. All'interno dell'area oggetto di intervento dovrà essere curato l'arredo esterno, la pavimentazione "verde" dei parcheggi. I corpi illuminanti dovranno riprendere la tipologia di quelli pubblici recentemente installati.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano di lottizzazione il Comune deve ottenere la sistemazione della viabilità veicolare e pedonale, l'area n. 58 destinata a parcheggio pubblico, nonché la cessione dell'area n. 146 destinata a verde pubblico attrezzato.
7. Il piano potrà prevedere una SUN massima di 3.000 mq da destinarsi ad strutture ricettive di tipo alberghiero ai sensi dell'art. 5 comma 1 della LP 7/2002.

Al piano terra della nuova struttura è ammessa la realizzazione di superfici destinate ad attività terziarie di servizio e commerciali; Le superfici commerciali dovranno essere realizzate nel rispetto della programmazione commerciale comunale e conformemente ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale del Comune di Folgaria.

8. Il rilascio del titolo edilizio sarà subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento, e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici;

9. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

ART. 88 COSTA, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 11

1. Interessa l'abitato di Costa nella parte sud-ovest dello stesso. L'area, contraddistinta dal cartiglio n. 27 risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Entro il perimetro del piano di lottizzazione si prevede di realizzare una struttura mista che coniughi infrastrutture ricettive, commerciali, terziarie e destinate alla residenza ordinaria.
3. Nel nuovo edificio dovrà essere realizzata una struttura ricettiva di tipo alberghiero ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7; sono ammessi inoltre spazi destinati ad attività terziarie e commerciali, che dovranno essere concentrati principalmente al piano strada, e delle unità immobiliari da destinarsi alla residenza ordinaria (ex L.P. 11.11.2005 n. 16).

La SUN realizzabile prevista dalle norme di attuazione per le zone integrate miste residenziali e terziarie, dovrà essere ripartita come segue:

- per le destinazioni ricettive di tipo alberghiero, la SUN ammessa non dovrà essere inferiore al 60% della SUN prevista dal progetto di piano;
- per la destinazione a residenza ordinaria la SUN non dovrà superare il 10% della SUN prevista dal progetto di piano;
- per le destinazioni ad attività terziarie e commerciali, la SUN non dovrà superare il 30% della SUN prevista dal progetto di piano;

Non è consentita la realizzazione delle volumetrie destinate alla residenza e/o di quelle destinate ad attività terziarie senza prevedere la realizzazione della struttura ricettiva. I volumi destinati alla struttura alberghiera sono prioritari rispetto a quelle terziarie e alla residenza e conseguentemente quest'ultime dovranno essere realizzate contestualmente o in seguito all'inizio dei lavori delle opere definite prioritarie.

Le superfici commerciali dovranno essere realizzate nel rispetto del titolo 12 delle presenti norme.

4. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, la viabilità interna e il collegamento con la viabilità pubblica, nonché l'ubicazione degli spazi a parcheggio.
5. La relazione illustrativa del piano di lottizzazione dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 6 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
6. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione.
7. Il termine per la predisposizione del progetto del piano di lottizzazione è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.
8. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità provinciale dovrà avvenire in punti localizzati, preventivamente concordati con i competenti servizi provinciali e riducendo al minimo indispensabile il numero degli stessi.

ART. 89 FOLGARIA, “PALAGHIACCIO” PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU.12

1. Interessa un'area ubicata nell'abitato di Folgaria. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano di riqualificazione urbanistica di iniziativa mista pubblico privata, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il piano attuativo dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.
3. L'area perimetrata dal piano attuativo è disposta a monte ed a valle di via Nazioni Unite – S.S. 350 in corrispondenza del polo turistico sportivo del Palasport e Palaghiaccio. L'intervento proposto costituisce elemento essenziale nella composizione del progetto di riorganizzazione della viabilità e della mobilità da Folgaria centro verso il carosello sciistico dell'altipiano.

Le cartografie riportano, il tracciato di massima dell'impianto Folgaria – Francolini; l'esatta ubicazione della linea, delle stazioni di partenza ed arrivo, e le caratteristiche tecniche dell'impianto saranno definite in sede di progettazione esecutiva.

4. Gli intenti del Piano Integrato sono principalmente i seguenti:
 - il collegamento dell'abitato di Folgaria al sistema sciistico degli altipiani, attraverso una stazione di arroccamento dotata di idonei servizi. (biglietteria, uffici Ski Pass, punto informazioni, noleggio sci, bar-ristorante);
 - l'interramento e traslazione del tratto della S.S. 350;
 - la riqualificazione dei servizi turistico sportivi integrando le strutture esistenti con un centro congressi e per il tempo libero, relax e benessere.
 - la realizzazione aree a parcheggio anche su più livelli;
 - l'approntamento di un'area sosta per camper;

La progettazione delle opere deve essere particolarmente curata al fine di mitigare l'impatto paesaggistico delle strutture; Lo studio architettonico della stazione di arroccamento della cabinovia dovrà privilegiare caratteri architettonici di grande pulizia formale, con uso di materiali tradizionali come ferro e legno. L'area circostante la stazione di valle deve essere strutturata in modo da trasformarla in una sorta di piazza panoramica.

5. Per gli edifici pubblici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 26 delle norme di attuazione del PRG
6. Il Piano può essere attuato per stralci funzionali in tempi diversi, previa presentazione ed approvazione di un progetto di massima esteso a tutta l'area interessata dal piano attuativo. Detto progetto dovrà indicare sia gli stralci funzionali che i tempi e le risorse finanziarie di massima per la loro esecuzione.

ART. 89 bis FOLGARIA CARPENEDA, PIANO ATTUATIVO (PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) N.13

1. Interessa l'area ubicata a est di Carpeneda delimitata nella cartografia del PRG.
2. Il Piano Attuativo nella forma del piano ai fini speciali per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) tende a qualificare un tessuto produttivo di nuovo impianto inserito in una conca paesaggisticamente pregevole.
3. Entro il perimetro del piano saranno previsti gli edifici produttivi inseriti in un contesto viabile di qualità che consenta una

disposizione planimetrica degli stessi armoniosa e coerente con l'acclività del terreno naturale.

4. Il piano è attraversato da un rio le cui sponde dovranno essere opportunamente valorizzate e rinaturalizzate al fine di consentire sui bordi dello stesso un transito pedonale. Ai margini della viabilità esterna e sul lato più a valle del Piano Attuativo dovranno essere piantumate delle cortine arboree ad alto fusto e contemporaneamente dovrà essere prevista una qualificazione del verde all'interno dei singoli lotti.
5. Gli edifici dovranno essere previsti con una copertura a due falde e con un'articolazione tale da riprendere le architetture della zona con un uso adeguato di materiali locali ed un corretto impiego del legno.
6. Il rilascio delle concessioni è subordinato all'approvazione del piano e alla stipula della specifica convenzione con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazioni.

ART. 89 ter FOLGARIA – NOSELLARI, PIANO ATTUATIVO N.25 SOPPRESSO

ART. 90 SERRADA - FORRERI, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N.14

1. Interessa l'area ubicata a sud del nucleo storico dei "Forreri" di Serrada. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del Piano di Lottizzazione, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà attuarsi con il concorso di uno o più operatori e risorse finanziarie.
3. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria; il volume e l'altezza massima degli edifici sono fissati nel cartiglio n. 152 di Serrada
4. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano di Lottizzazione, il Comune deve ottenere le seguenti opere pubbliche:
 - il miglioramento della viabilità di accesso ai fondi del piano attuativo in oggetto (P.A. 14), dalla biforcazione con via Depero, secondo soluzione da concordarsi con l'amministrazione comunale.
 - la sistemazione del percorso pedonale che in continuità con la viabilità di cui al punto precedente collega il maso Forreri al campo sportivo della frazione, secondo soluzione da concordarsi con l'amministrazione comunale.
 - la pavimentazione e sistemazione delle p.f. 11550/3 e "/4 C.C. Folgaria al fine di adibirle a parcheggio pubblico.
5. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere di potenziamento della viabilità pubblica di accesso che dovrà essere opportunamente ampliata e dotata di illuminazione pubblica.
6. La relazione illustrativa del Piano di Lottizzazione dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 7 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano di lottizzazione e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.

ART. 90 bis COSTA, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 27

1. Interessa l'area ubicata a sud del nucleo di "Costa". La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il piano di lottizzazione, dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà attuarsi con il concorso di uno o più operatori e risorse finanziarie.
3. Entro il perimetro del piano di lottizzazione è si prevede di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria; i parametri edilizi sono fissati nel cartiglio n. 115 di Costa.
4. A titolo perequativo per l'incremento della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel piano di lottizzazione il Comune deve ottenere quanto segue:
 - la cessione titolo gratuito dell'area a parcheggio pubblico prevista all'interno del piano attuativo;
5. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano attuativo e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici;
6. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

ART. 90 ter SERRADA – RUELI, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU. N. 28

1. Interessa l'area a cavallo del perimetro del centro storico di Serrada nella parte centrale della frazione, e nel nucleo denominato "Rueli". La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Entro il perimetro del piano attuativo è si prevede di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria;-i parametri edilizi sono fissati dagli articoli 30 e 17.
3. A titolo perequativo per l'incremento della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere quanto segue:
 - il potenziamento e la sistemazione della carreggiata denominata via Martinella per tutto il tratto di strada confinante con il piano attuativo n. 28;
4. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere di potenziamento della viabilità di accesso, che dovrà a conclusione delle opere presentare ampiezza non inferiore a 3.50 m ed essere dotata di illuminazione pubblica.
5. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano attuativo e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici;
6. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

ART. 90 quater FOLGARIA – SOTTO I POLACCHI, PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 29

1. Interessa l'area di Folgaria ovest in località "sotto i polacchi". L'area risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà attuarsi con il concorso di uno o più operatori e risorse finanziarie.
3. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria, piccoli laboratori artigianali e attività terziarie, in conformità alle zonizzazioni previste dalla cartografia di piano e e relativi cartigli.
4. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere le seguenti opere pubbliche:
 - la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica del tratto di via Papa Giovanni interessata da marciapiede.
5. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere pubbliche relative all'illuminazione pubblica.
6. La relazione illustrativa del Piano attuativo dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 7 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
8. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante di adeguamento alla L.P. 11.11.2005 n. 16.

ART. 90 quinquies SERRADA - SCHLOSSERI, PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 30

1. Interessa l'area ubicata a nord del nucleo storico dei "Schlosseri" di Serrada. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture; potrà attuarsi con il concorso di uno o più operatori e risorse finanziarie.
3. Entro il perimetro del piano integrato è si prevede di realizzare:
 - il recupero e potenziamento della struttura alberghiera secondo le tipologie degli esercizi alberghieri disciplinate dall'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7;
 - alloggi destinati alla residenza ordinaria per un volume complessivo non superiore a 1800 mc; l'altezza massima

degli edifici è fissata in 8.50 m;

- parcheggi pubblici a monte ed a ovest della cabina dell'energia elettrica;
 - la demolizione dei manufatti residenziali in p.ed. 2026, 2027 e 2028 C.C. Folgaria;
4. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere le seguenti opere pubbliche:
- il miglioramento della viabilità denominata via Finonchio, di accesso ai fondi del piano attuativo in oggetto (P.A. 30), dalla biforcazione con via Picasso, secondo soluzione da concordarsi con l'amministrazione comunale.
 - La realizzazione del parcheggio pubblico previsto dall'area contrassegnata dal cartiglio 136;
 - L'impianto di illuminazione dei campi da gioco della zona sportiva di Serrada.
5. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere di potenziamento della viabilità pubblica di accesso che dovrà essere opportunamente ampliata e dotata di illuminazione pubblica.
6. La relazione illustrativa del Piano attuativo dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 7 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
8. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante di adeguamento alla L.P. 11.11.2005 n. 16.
9. L'attuazione del piano attuativo potrà anche avvenire per stralci; in tal caso, le opere di recupero e potenziamento dell'edificio terziario esistente, quelle di demolizione degli edifici esistenti e quelle di pubblico interesse sono prioritarie rispetto a quelle relative alla residenza e conseguentemente quest'ultime potranno essere realizzate solo in seguito all'inizio dei lavori delle opere definite prioritarie.

ART. 90 sexies FOLGARIA – VIA DEL PARCO, PIANO ATTUATIVO (Programma Integrato d'intervento) N. 33

1. Interessa un'area di Folgaria ovest lungo la direttrice di via del parco. L'area risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l'integrazione di diverse tipologie d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture.
3. Entro il perimetro del piano integrato si prevede di realizzare alloggi destinati alla residenza ordinaria, in conformità alla zonizzazione prevista dalla cartografia di piano e relativi cartigli.
4. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere le seguenti opere pubbliche:
 - La realizzazione di un parcheggio pubblico che dovrà estendersi per tutto il tratto in cui il lotto edificabile confina con

la viabilità pubblica, con l'esclusione dei soli spazi di accesso agli interrati del futuro edificio residenziale.

5. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, e le opere pubbliche sopradescritte.
6. La relazione illustrativa del Piano attuativo dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento al carico urbanistico dei nuovi volumi; la convenzione prevista dal seguente comma 7 potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
8. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione del presente piano attuativo.

ART. 91 FOLGARIA PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA n. 34 "ALBERGO STELLA D'ITALIA"

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Folgaria est. La zona risulta delimitata dall'attuale sedime dell'albergo Stella d'Italia, dalle sue pertinenze, dall'area a nord dell'edificio scolastico - Piazza Marconi e dal percorso pedonale di collegamento tra la suddetta piazza e il polo turistico sportivo Palasport - Palaghiaccio.
2. Il Piano di riqualificazione urbanistica di iniziativa privata dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale.
3. L'area perimetrata è disposta a valle di via E. Colpi, nel cuore dell'abitato di Folgaria, in posizione centrale rispetto alle attività commerciali ricettive e di servizio.
4. Entro il perimetro del piano possono essere realizzate le seguenti opere:
 - La riqualificazione della struttura alberghiera secondo la tipologia prevista dalla lettera a) comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7 con un ampliamento di 2.400 mq di SUN oltre alla volumetria esistente;
 - La realizzazione di un nuovo corpo edificiale, a valle della struttura esistente, secondo la tipologia prevista dalla lettera a) comma 1 dell'art. 5 della L.P. 15.05.2002 n. 7, per una SUN massima di 3.150 mq.
 - La riqualificazione architettonica con valenza di arredo urbano di piazza Marconi, con la creazione di uno spazio atto ad ospitare eventi pubblici e spettacoli, secondo le indicazioni anche progettuali fornite dall'amministrazione comunale.
 - La riqualificazione del percorso pedonale che collega piazza Marconi e il polo sportivo Palasport - Palaghiaccio, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale.
 - La realizzazione di un'autorimessa sotto piazza Marconi per un massimo di 3 livelli interrati il cui utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione, ferma restando la proprietà pubblica di suolo e sottosuolo.
5. All'interno dell'area perimetrata dovrà essere particolarmente curato l'arredo esterno della piazza, degli spazi antistanti la scuola e della viabilità pedonale.
6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico previsto, l'Amministrazione comunale deve ottenere:
 - Il rifacimento della Piazza Marconi, che dovrà essere rivista rispetto alla sua attuale conformazione al fine di creare

uno spazio accogliente atto ad ospitare eventi pubblici e spettacoli, nonché riqualificata nelle sue opere e materiali di finitura, secondo quanto previsto al comma 4.

- Il rifacimento e la riqualificazione del percorso pedonale tra la piazza e il polo sportivo Palasport - Palaghiaccio.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del Piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle opere di riqualificazione, di infrastrutturazione e ristrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di realizzazione e per la cessione delle superfici e delle opere da utilizzare a fini pubblici.
8. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

ART. 92 OMISSIS

ART. 93 OMISSIS

ART. 94 OMISSIS

ART. 95 OMISSIS

ART. 96 OMISSIS

ART. 97 OMISSIS

ART. 98 OMISSIS

ART. 99 OMISSIS

RT. 99 bis OMISSIS

ART. 99 ter OMISSIS

ART. 100 FOLGARIA – ERSPAMERI, PIANO ATTUATIVO N. 26

1. Interessa l'area ubicata a valle della strada per la località Francolini. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG.
2. Il piano attuativo nella forma del piano di lottizzazione dovrà essere redatto secondo quanto previsto dagli articoli nr. 53 e seguenti della LP 22/91 e ss.mm oppure potrà essere previsto un Piano guida che dia le indicazioni di massima che dovranno essere eseguite per la corretta sistemazione urbanistica dell'area con riferimento alle preesistenze della zona. Il Piano guida può determinare ambiti distinti che saranno successivamente pianificati attraverso i piani di lottizzazione fatta salva la progettazione preventiva ed unitaria delle opere di urbanizzazione.
3. L'area perimetrata dal Piano Attuativo è disposta a valle della strada provinciale nei pressi di un nucleo esistente ed è essenziale per il potenziamento di qualità a livello di accoglienza della località alla luce della aumentata potenzialità del sistema impianti.
4. Entro il perimetro del piano attuativo si prevede di realizzare una o più strutture ricettive con una riqualificazione della viabilità di accesso, parcheggi, parte dei quali ad uso pubblico. A monte, a confine con il piano verrà potenziata una viabilità di servizio alla zona.
5. All'interno dell'area oggetto di intervento dovrà essere curato l'arredo esterno, la pavimentazione a "verde" dei parcheggi esterni e le volumetrie dovranno essere trattate con particolare cura ed armonia in modo da adattarsi all'acclività del terreno.
6. Il piano attuativo potrà prevedere una volumetria massima definita dagli indici riportati nel cartiglio, ripartita tra R.T.A.-C.A.V. (50% della volumetria realizzabile), di cui agli artt. 5 comma 4 e 34 della LP 7/2002, e strutture alberghiere tradizionali (50%), di cui all'art. 5 comma 2 della LP 7/2002.
7. Il rilascio della del titolo edilizio è subordinato all'approvazione del piano attuativo e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione.

La realizzazione degli interventi potrà essere eseguita anche per stralci funzionali.

ART. 101 FOLGARIA PIANO DI RECUPERO n.1 "casa IN VIA ROMA"

1. Interessa l'edificio -unità edilizia n° 76- e le sue pertinenze poste a est della schiera che, nella sua parte iniziale, fronteggia il municipio di Folgaria. La zona risulta delimitata nella tavola del PRG.
2. L'area è assoggettata a Piano di recupero urbano. Il Piano, attraverso una oculata opera di demolizione parziale dell'edificio di testa della schiera, della demolizione delle superfetazioni e la realizzazione di un nuovo volume sul terreno retrostante, deve risultare un esempio di riqualificazione urbana che interessa un edificio e le sue retrostanti pertinenze che sono state oggetto degli interventi edilizi degli anni '60 in stridente contrasto con la tipologia storica dell'Altopiano, con la vicina canonica e con la stessa schiera adiacente.
3. Il Piano di recupero deve prevedere la preventiva demolizione delle pp.ed. 1777, 2157 e 2774 e la parziale demolizione di circa 700 mc (due piani) della parte alta delle pp.ed.673 e 674 identificate con l'unità edilizia n° 76. Sulle retrostanti pp.ff. 6550/1 e /2, 6547 e 6549, e pp.ed. 2157, 2774 e 1777 in C.C Folgaria, a compenso della demolizione e riqualificazione delle pp.ed. succitate, è ammessa la costruzione di una volumetria di 1900 mc fuori terra e di un garage interrato di non meno di 40 posti macchina destinati a soddisfare lo standard del nuovo edificio, del manufatto storico oggetto di parziale demolizione e riqualificazione e, per la parte residua, dei parcheggi pertinenziali e/o di uso pubblico. La sede del tratto di strada (Via Don Minzoni) interessata dal piano di recupero deve essere allargata e dotata di

marciapiede. La ricostruzione delle pp.ed 673 e 674 (unità edilizia schedata al n° 76) può essere effettuata sul sedime fatto salvo che verso via Roma ove l'edificio deve essere arretrato in allineamento con le adiacenti unità edilizie n° 77 e 78 e permettere così l'adeguamento della viabilità e la prosecuzione del marciapiede.

4. L'intervento è finalizzato a riqualificare una zona centrale dell'abitato di Folgaria, carente di posti macchina e degradata paesaggisticamente nonché per riqualificare formalmente l'edificio e la viabilità esistenti.
5. Fino alla presentazione del presente Piano di Recupero, sui fabbricati previsti in demolizione è consentita la sola manutenzione ordinaria, mentre è sempre ammessa la parziale riduzione dell'altezza e la riqualificazione tipologica formale ed unitaria delle pp.ed. 673, 674.
6. Il Piano di recupero viene identificato in cartografia in due zone distinte; esso deve essere comunque considerato unitario.

ART. 102 PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI “BUSA DI COSTA” SOPPRESSO

ART. 103 AREA SOGGETTA A PROGETTO CONVENZIONATO PC.01 FRANCOLINI, CAMPEGGIO (CARTIGLIO 27 ABITATO DI FRANCOLINI)

1. L'area è posta nella parte opposta rispetto al centro di Francolini, da questo separato dalla strada per passo Coe. La zona risulta delimitata nella planimetria del PRG e valgono gli indici urbanistici fissati nel cartiglio n. 27 di Francolini.
2. La formazione del Campeggio dovrà avvenire mediante intervento diretto con richiesta di edilizia convenzionata. La progettazione dovrà essere estesa all'intera area e la convenzione dovrà definire le modalità di organizzazione degli spazi aperti e le relazioni di fruizione delle attività di uso pubblico sia rispetto al paese che alla nuova pista da sci.
3. Sarà realizzato secondo le destinazioni e indici contenuti nelle norme urbanistiche di cui all'art. 25, e 103 delle norme di attuazione del PRG ed in conformità alla L.P. 04.10.2012 n. 19 e relativo regolamento di esecuzione.
4. Gli elementi urbanistici sono fissati nel presente articolo.
5. Nella realizzazione si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - a. Le strutture edilizie permanenti dovranno essere accorpate e contraddistinte da un'altezza massima non superiore a 7.5 m.
 - b. l'ingresso avverrà dalla strada comunale, convenientemente potenziata, e sarà in prossimità della strada provinciale di fronte al borgo di Francolini; le opere da realizzarsi nella fascia di rispetto della strada provinciale dovranno essere preventivamente concordate con il competente ufficio provinciale.
 - c. la porzione che fronteggia la strada provinciale dovrà valorizzare la relazione funzionale con l'ambiente localizzando le funzioni dell'accoglienza quali la reception, spacci alimentari, bar, ristoranti, sale comuni che potranno anche essere fruiti dall'esterno, realizzati in un unico edificio secondo gli indici di zona;
 - d. è consentita la realizzazione di unità residenziali quale abitazione del gestore, del custode o per il personale nel limite di 400 mc e da realizzare nel corpo principale con funzioni di accoglienza;
 - e. la strada rurale (p.ed. 16023) dovrà essere convenientemente allargata principalmente per agevolare l'ingresso al campeggio e, ove possibile, a favorire l'accessibilità dell'intera zona;

- f. l'area dovrà mantenere, nel limite della funzionalità della struttura, gli andamenti del profilo naturale, i diversi livelli di quota saranno raccordati con tipologie che consentano un corretto inserimento nel paesaggio come terre armate, murature di limitate dimensioni, bragheri o arce ed eventuali brevi scogliere con massi.
 - g. negli spazi aperti si dovrà mantenere, ove possibile, parte degli alberi di alto fusto, e rinaturalizzare con vegetazione delle specie locali rampe e spazi aperti;
 - h. la fascia di rispetto dell'impianto di risalita è inedificabile e potrà ospitare la viabilità interna mentre le aree aperte saranno sistemate a verde nel rispetto della normativa in materia di impianti a fune.
 - i. le piazzole, i servizi logistici e gli eventuali bungalow e/o case mobili saranno organizzate in spazi decrescenti a seguire l'andamento naturale del terreno con le strutture orientate verso la migliore esposizione al sole e al panorama;
 - b) I bungalow sono considerati manufatti accessori e pertinenze all'attività, avranno un'altezza massima di un piano fuori terra, dovranno rispettare una distanza tra corpi edificiali diversi non inferiore a metri 6,00.
6. Una progettazione particolarmente motivata potrà prestare soluzioni diverse che sarà valutata dalla C.E.C. nella loro organicità ambientale.

ART. 103 bis FOLGARIA "ALBERGO ALPINO, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU. N. 31

1. Interessa l'area ubicata nell'abitato di Folgaria, in parte nell'ambito del Centro Storico, in parte esterna alla perimetrazione del medesimo. Tale area ricomprende tutte le proprietà coperte e scoperte afferenti all'Albergo Alpino. La zona risulta delimitata sia nella planimetria del PRG che nello schema allegato.
2. Il Piano di riqualificazione urbanistica di iniziativa privata, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale entro cui si colloca. La proprietà dell'Albergo Alpino ha l'obbligo di accordarsi con gli altri soggetti privati interessati per addivenire a tutti gli effetti alla concretizzazione e attuazione del Piano.
3. L'area perimetrata dal piano attuativo è disposta a valle del tratto terminale est di via Colpi. L'intervento proposto costituisce elemento essenziale nella ricomposizione del complesso alberghiero per la necessità di qualificare le strutture e i servizi, creando nuove opportunità per gli ospiti.
4. Gli intenti del piano attuativo sono principalmente i seguenti:
 - collegare pedonalmente il Centro Storico, per la porzione interessata, con l'ambito del palasport - palaghiaccio comunale e con la futura riorganizzazione del sistema di mobilità dal centro abitato all'area di Francolini e Passo Coe, mediante la creazione di un percorso ascensionale, illuminato e pavimentato
 - migliorare, sgravandolo dal Centro Storico e in fattispecie dal tratto est di via Colpi, e traslandolo in fregio alla viabilità esterna, il sistema degli attuali accessi veicolari all'unità alberghiera
 - riqualificare con un disegno unitario il fronte nord dell'Albergo Alpino affacciato su via Colpi, anche con la creazione di un passaggio pubblico protetto dalle precipitazioni atmosferiche, a livello di pianterreno.

La progettazione delle opere deve essere particolarmente curata al fine di mitigare l'impatto paesaggistico delle strutture.
5. Entro il perimetro del piano attuativo è prevista la realizzazione delle seguenti opere:
 - a. Un'autorimessa a servizio della struttura alberghiera, completamente interrata e con soprastante giardino, ubicato a sud della stessa, verso il ciglio nord della SP. 350, anche su più livelli, con adeguati accessi stradali, e collegamento verticale con l'albergo, fino al livello del primo seminterrato;
 - b. un nuovo corpo edificiale destinato a contenere la hall e nuovi servizi dell'albergo, affacciato su via Colpi, a livello di

pianterreno, nell'ambito dei confini di proprietà dell'Albergo Alpino, in fregio al fronte stradale pubblico sovrastata da veranda chiusa in luogo di parte dei balconi attuali;

- c. l'ampliamento dell'edificio sul terrazzo lato ovest, a livello di pianterreno, per la realizzazione di una nuova cucina e servizi per sgravare il primo piano seminterrato e razionalizzare l'utilizzo del servizio cucina;
- d. una piscina in parte coperta, ed in parte scoperta, a livello di secondo piano seminterrato dell'albergo, e in aderenza a sud del complesso alberghiero, collocata al di sopra dei parcheggi interrati sopracitati;
- e. l'incorporazione nella struttura alberghiera dell'edificio residenziale in p.ed. 2018 C.C. Folgaria, mediante la ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso ai fini ricettivi dello stesso;
- f. la realizzazione di un piccolo edificio destinato alla residenza ordinaria, nell'ambito di utilizzo familiare, entro il sedime del P.A. in esame, di SUN massima pari a 240 mq, con altezza massima dell'edificio (Hf) e del fronte (m) pari a 8,00, e altezza dell'edificio (Np) pari a 3 piani.

l'intervento previsto alle lettere e) ed f) deve intendersi come spostamento della volumetria residenziale recuperata ai fini ricettivi, e la realizzazione degli interventi di cui alla lettera f) sono subordinati al recupero ai fini ricettivi mediante la modifica della destinazione d'uso dell'edificio in p.ed. 2018 C.C. Folgaria.

6. A titolo perequativo per l'incremento volumetrico della potenzialità edificatoria dell'area inclusa nel Piano Attuativo, il Comune deve ottenere quanto segue:
 - la cessione titolo gratuito della porzione delle p.f. 6440/1, e p.f. 6439/2 insistenti nel piano attuativo n. 12, e ubicate a valle della S.S. 350.
 - la realizzazione di un marciapiede pavimentato e dotato di illuminazione adeguata, posto in fregio alla S.S. 350, banchina nord, lungo tutta la larghezza della proprietà dell'Albergo Alpino attestata sulla strada, intervallato da passi carrai adeguati;
 - la realizzazione di un percorso pedonale pubblico scoperto, dalla S.S. 350 fino a via Colpi, pavimentato e dotato di illuminazione adeguata, anche con scalinate, attraversante da valle a monte l'intera proprietà dell'Albergo Alpino;
7. Il rilascio della del titolo edilizio sarà subordinato all'approvazione del Piano attuativo, e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici;
8. Il Piano dovrà essere attuato completamente entro anni sette dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015, anche per stralci funzionali in tempi diversi, previa presentazione ed approvazione di un piano guida massima, esteso a tutta l'area interessata dal Piano Attuativo. Il Piano guida dovrà indicare sia gli stralci funzionali che i tempi e le risorse finanziarie di massima per la loro esecuzione.

ART. 103 ter SERRADA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 32

1. Interessa l'area ubicata nella frazione di Serrada. L'area perimetrata dal Piano di lottizzazione-è disposta a valle della strada provinciale nel cuore del centro abitato ed è essenziale per il potenziamento del livello delle infrastrutture commerciali del paese.
2. Entro il perimetro del piano di lottizzazione si prevede di realizzare una struttura esclusivamente commerciale, posta al piano strada con magazzino e parcheggio sviluppato nella parte sottostante la superficie commerciale.
3. Le superfici commerciali dovranno essere realizzate nel rispetto della programmazione commerciale comunale e conformemente ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale del Comune di Folgaria.
4. Oltre alle strutture di cui al comma 2 è consentita la realizzazione di un alloggio residenziale (ad uso ordinario ai sensi

della L.P. 16/2005) per un volume massimo di 400 metri cubi.

5. A titolo perequativo per la cessione dell'area in p.ed. 1564 interessata dal presente piano di lottizzazione, a favore del Comune di Folgaria il proprietario della stessa otterrà la realizzazione e cessione senza oneri di un volume interrato di superficie minima di 350 mq, finito a regola d'arte, da destinarsi a deposito o parcheggio interrato, da parte del soggetto promotore del piano attuativo.
6. Il progetto di piano dovrà curare particolarmente l'arredo dell'area, le sistemazioni esterne degli edifici, nonché l'ubicazione degli spazi a parcheggio.
7. La relazione illustrativa del Piano di lottizzazione dovrà prevedere una specifica sezione riguardante l'analisi delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti a servizio dell'area con riferimento ai nuovi volumi; la convenzione potrà prevedere la realizzazione a carico dei lottizzanti delle principali opere di urbanizzazione primaria che dovessero dimostrarsi sottodimensionate.
8. Il rilascio della del titolo edilizio sarà subordinato all'approvazione del Piano di lottizzazione e alla stipula di una specifica convenzione, con riferimento a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di urbanizzazione primaria e di infrastrutturazione, ed ai tempi e alle modalità di cessione delle superfici da utilizzare a fini pubblici.
9. Le previsioni del presente piano di lottizzazione sono subordinate alla regolarizzazione tavolare della proprietà in capo al Comune di Folgaria dell'area già destinata a uso pubblico (parco urbano), contraddistinto dalle p.f. 11424/2, 11424/1, 11443/1, 11423/1 in C.C. Folgaria.
10. Il termine per la predisposizione del progetto del Piano Attuativo è fissato in cinque anni dalla data di approvazione della variante 2019 di adeguamento alla LP 15/2015.

TITOLO 12° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 104 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 105 TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i., ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.; in particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 106 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi del titolo 4° "insediamenti storici", nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie

strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- a) aree per “infrastrutture” di cui al titolo 7 delle norme di attuazione del PRG;
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali negli “spazi aperti” di cui al titolo 5 delle norme di attuazione del PRG, fermo restando le disposizioni di cui all’art 108;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici disciplinate dagli artt. 26 “Aree per attrezzature e servizi pubblici” e 29 “Aree per infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni”
- d) aree a verde privato disciplinate dagli artt. 51 “Verde privato”, 27 “Verde pubblico” e 28 “Aree destinate a servizi privati”;
- e) fasce di rispetto e protezione disciplinate dall’art. 12 delle norme di attuazione del PRG;
- f) siti da ripristinare disciplinate dal titolo 6 delle norme di attuazione del PRG;
- g) le zone di tutela e protezione disciplinate dal titolo 8 delle norme di attuazione del PRG;
- h) aree per attività estrattive disciplinate dall’art. 22 delle norme di attuazione del PRG;
- i) aree per campeggi e sosta camper disciplinate dall’art. 25 delle norme di attuazione del PRG;

ART. 107 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

- 1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
- 2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
- 3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale individuate dalle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 108 VENDITA DEI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 109 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 110 SPEZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Gli spazi a parcheggio pertinenziali delle strutture commerciali di qualsiasi tipologia devono rispettare le caratteristiche, i vincoli insediativi e le dotazioni integrative riportate al punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1339/2013 e s.m. e i. e per quanto non già espressamente previsto da questa delibera, le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 3 settembre 2010 n. 2023 e s.m.e.i..
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano; nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai comuni ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A - Categoria 1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 111 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica

del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo individuate nel cartiglio delle presenti norme di attuazione, i parametri edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono ridotti nella misura massima di un terzo.

ART. 112 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 113 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 114 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 115 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 116 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO 13° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 117 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le varianti non sostanziali a pratiche edilizie rilasciate in vigore della previgente normativa al fine di computare univocamente e rendere paragonabile il volume urbanistico si applica la normativa e i sistemi di calcolo previgenti. I lavori di cui alle varianti di cui sopra dovranno essere completate nel periodo di vigenza della pratica originaria e non sono ammesse richieste di completamento opere.

ART. 118 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEGLI EDIFICI STORICI ISOLATI

1. In attesa della approvazione della variante generale alla pianificazione dei centri storici e dei fabbricati storici sparsi continuano ad applicarsi le categorie d'intervento degli edifici esistenti e le previsioni cartografiche rappresentate negli elaborati in scala 1:1440 della VARIANTE al PRG previgente alla variante 2019.
2. Considerato che la variante 2019 modifica la denominazione delle singole zone omogenee in conformità alla legenda standard provinciale, valgono fino ad aggiornamento del PGTIS di cui al comma 1, le indicazioni presenti nel testo di raffronto delle NTA (variante 2019) finalizzate ad assicurare la coerenza tra le presenti norme di attuazione e la legenda degli elaborati del centro storico in scala 1:1440.

ELENCO DEI CARTIGLI

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E DELLE DECLARATORIE:

ABITATO:	individua il centro riportato nelle cartografie in scala 1:2000
AREA N° :	il numero individua l'area interessata ed è riportato anche in cartografia;
PIANI ATT. :	obbligo di un piano attuativo con eventuale rinvio agli schemi d'intervento;
INDICE (Uf) . :	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) mq/mq
ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m):	Altezza massima del fronte espressa in metri.
ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO (NP):	Altezza massima dell'edificio espressa in numero di piani
TIPOLOGIA:	tipologia edilizia prevista
DEST. D'USO :	destinazione d'uso vincolante

NB: nei casi particolari destinazione d'uso alternativa con indici differenziati.

Per le sigle "ER" , "EA" , "PLC" vedi articolo 20.

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di CARBONARE e MORGANTI

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) Mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
CARBONARE	4		0.45	7.50	3 piani		
	5		0.45	7.50	3 piani		
	10		0.45	7.50	3 piani		
	13		0.45	8.50	4 piani		AREA SERVIZIO VIABILITA' ANAS
	16		0.45	7.50	3 piani		
	22		0.45	8.50	4 piani		AZIENDA ZOOTECNICA
	29	P.I.P. n.38		8.50	4 piani		ARTIGIANALE
	33						ALBERGHIERA
	39		0.45	7.50	3 piani		
MORGANTI	46		0.30	8.50	4 piani		
	47		0.30	7.50	3 piani	DUE FALDE	AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA - RESIDENZA ORDINARIA MAX 400 mc
CARBONARE	48		0.45	7.50	3 piani		
	50		0.45	7.50	3 piani		ER
	52			7.50	3 piani		ARTIGIANALE
	56						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di COSTA, COLPI, ERSPAMERI, NOCCHI, OANZI

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
COSTA	4		0.75	10.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	6						ALBERGHIERA
	18						ALBERGHIERA
	22						ALBERGHIERA
	25			2.50	1 piano		MINIGOLF
	26						ALBERGHIERA
	27	P.A. 11	0.75				
	30						ALBERGHIERA
	34						ALBERGHIERA
	35	P.L. n.41					ALBERGHIERA
	41						AZIENDA AGRICOLA
	42						ALBERGHIERA
	47						CENTRO SPORTIVO
	48		0.24	7.50	3 piani		CENTRO EQUITAZIONE - E' AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI UN ESERCIZIO DI AFFITTACAMENTE
	49						AZIENDA AGRICOLA

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	52		0.45	7.50	3 piani	ISOLATA	COLONIA ALPINA
OANZI	53	P.A. N° 6		8.50	4 piani		P.L.C.
COLPI	60						CENTRO DI CULTO MADONNINA
	64						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	66						CENTRO DI CULTO MADONNINA
	67		0.45	8.50	4 piani		
	68						AZIENDA AGRICOLA
NOCCHI	69						ALBERGHIERA
	83						ALBERGHIERA
	92						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	96						ALBERGHIERA
	105		0.75	10.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	112		0.30	8.50	4 piani		
COSTA	113		0.45	8.50	4 piani		
	114		0.36	8.50	4 piani		
	115	P.A. 27	0.30	7.50	3 piani		
	116	P.A. 27					PARCHEGGIO PUBBLICO
	117		0.36	7.50	3 piani		

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di CARPENEDA e FOLGARIA

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
CARPENEDA	1						PISTE PER AEREO MODELLISMO
	2						MANEGGIO
	15			6.00	3 piani		
	20						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	25						ALBERGHIERA
	31						ALBERGHIERA
	37						ALBERGHIERA
	55	P.I.P. 13					ARTIGIANALE
	62		0.30	7.50	3 piani		E.R.
	72						ALBERGHIERA
	74						ALBERGHIERA
	77						ALBERGHIERA
	98						ALBERGHIERA - AMBULATORIO MEDICO - SERVIZI SANITARI
	101	P.A. N° 5	0.51				ALBERGHIERA
	104	P.A. N° 5					ALBERGHIERA
	105						A.T.

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	109						PESCA SPORTIVA
	110		0.30	7.50	3 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	111						PESCA SPORTIVA
	112						PESCA SPORTIVA
	113		0.30	8.50	4 piani		
	123		0.30	8.50	4 piani		ARTIGIANALE
	124	P.A. N° 12					
	125	P.A. N° 12					
	126	P.A. N° 12					
	128			7.50	3 piani		SERVIZIO TELEFONICO
	130	P.A. N° 12					
	133						SERVIZI PUBBLICI DI SOCCORSO
	135		0.45	8.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	136		0.15	8.50	4 piani		AZIENDA AGRICOLA
	140		0.45	8.50	4 piani		
	141		0.36				ATREZZATURE RELIGIOSE
	143		0.60	8.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	146		0.15	7.50	3 piani		STAZIONE SERVIZIO CARBURANTE
	150		0.30	7.50	3 piani	ISOLATA	E.R.
	151			10.50	4 piani		CENTRO ASSISTENZA ANZIANI
	152			10.50	4 piani		CENTRO ASSISTENZA ANZIANI
	155						AZIENDA ZOOTECNICA
	157	P.L. n.40	0.45	7.50	3 piani	ISOLATA	
	161			10.50	4 piani		SERVIZI SANITARI
	162						ALBERGHIERA
	170		0.45	8.50	4 piani		
	172		0.33	8.50	4 piani		
	174		0.54	8.50	4 piani		
	178						RESIDENZA ORDINARIA
	181			7.50	3 piani		ARTIGIANALE
	182			7.50	3 piani		ARTIGIANALE
	183	P.L. n.39		7.50	4 piani		ARTIGIANALE
	184		0.33	7.50	4 piani		
	185		0.36	7.50	3 piani		
	189	P.L. n.40					VERDE PUBBLICO
	192	P.A. 33	0.45	8.50	4 piani		
	193		0.45	7.50	3 piani		
	201						P.A. N. 31
CARPENEDA	208	P.I.P. 13					ARTIGIANALE
	209	P.I.P. 13					ARTIGIANALE
FOLGARIA	211		0.75	7.50	3 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	213						ALBERGHIERA
FOLGARIA	214						ALBERGHIERA
	216		0.33	8.50	4 piani		

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	217		0.42	8.50	4 piani		
	218		0.30	8.50	4 piani		
	219	P.A. 29	0.42	8.50	4 piani		PERCENTUALE MASSIMA DI VOLUME DA DESTINARE A RESIDENZA:60%
	220		0.30	8.50	4 piani		
	221		0.33	8.50	4 piani		
	222		0.30	8.50	4 piani		
	223	P.A. 29	0.30	8.50	4 piani		
	224		0.30	7.50	3 piani		
	225		0.36	7.50	3 piani		
FOLGARIA LOC. CORNETTO							RIFUGIO ALPINO

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitato di FONDO GRANDE

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
FONDO GRANDE	7		0.60	7.50	3 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	9	P.A. N° 7	0.66	10.00	4 piani		MISTO COMMERCIALE - TERZIARIA E RESIDENZIALE
	11						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	16						ALBERGHIERA
	21						ALBERGHIERA
	23						ALBERGHIERA
	33						SCUOLA SCI E SERVIZI
	34		0.45	7.50	3 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	35						CHIESA

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di ERSPAMERI, FRANCOLINI, MEZZASELVA e POCHERI

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	A ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani.	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
ERSPAMERI	1	P.A. 26	0.54	8.50	4 piani		50% R.T.A. - C.A.V.
			0.75	10.50	4 piani		50% A.T.
FRANCOLINI	3						ALBERGHIERA
	6						ALBERGHIERA
	7						ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	A ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani.	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	11		0.75	10.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	12		0.75	10.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	17			7.50	3 piani		IMPIANTO BETONAGGIO E TRATTAMENTO INERTI
POCHERI	18			8.50	4 piani		ARTIGIANALE - INDUSTRIALE
MEZZASELVA	26						ALBERGHIERA
FRANCOLINI	27						Art. 103 n.d.a. del PRG
	28		0.75	8.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
FRANCOLINI	32						Art. 103 n.d.a. del PRG

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitato di GUARDIA

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA EDIFICIO (m) MAX	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	6		0.36	7.50	3 piani		

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitato di MEZZOMONTE

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hf) E DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
MEZZOMONTE	18		0.45	7.50	3 piani		
	20	PL. 03	0.33	8.50	4 piani		Art.80 delle NTA
	37		0.45	7.50	3 piani		
	38		0.45	7.50	3 piani		
	40						AZIENDA AGRICOLA
	41						AZIENDA AGRICOLA
	42						AZIENDA AGRICOLA
	43		0.30	8.50	4 piani		
	44		0.45	7.50	3 piani		
	45		0.30	7.50	3 piani		

“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di DAZIO, NOSELLARI e PRA DI SOPRA

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani.	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
---------	---------	-----------	-------------------	--------------------------------	--	-----------	-------------

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani.	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
PRA' DI SOPRA	6		0.45	7.50	3 piani		
NOSELLARI	10						ALBERGHIERA
	11		0.45	7.50	3 piani		
	12						ALBERGHIERA
	13		0.45	7.50	3 piani		
	14		0.45	7.50	3 piani		
	17						ALBERGHIERA
	19			7.50	3 piani	TETTO DUE FALDE	ARTIGIANALE
NOSELLARI	21			7.50	3 piani		ARTIGIANALE
	23		0.30	8.50	4 piani		
	28						3° comma art. 57 L.P. 1/2008
	30						ALBERGHIERA
	31	P.A.2	0.30	8.50	4 piani	ISOLATA	
	33		0.45	8.50	4 piani		
	37						CENTRO POLIVALENTE
NOSELLARI	40		0.30	7.50	3 piani		
	41	P.A. 2	0.30	8.50	4 piani		
	42		0.45	7.50	3 piani		
	43		0.45	7.50	3 piani		
	44		0.36	7.50	3 piani		

**“Sistema insediativo e infrastrutturale” abitati di CUELI, LIBERI, PERPRUNERI,
S.SEBASTIANO**

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
S. SEBASTIANO	3		0.36	8.00	3 piani		
	6		0.45	8.00	3 piani		
	10		0.33	8.50	4 piani		
	13						ALBERGHIERA
	20		0.45	7.50	3 piani		
	37		0.45	7.50	7.50		
	38		0.36	7.50	7.50		
	40						AZIENDA AGRICOLA L'EDIFICAZIONE E' SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

“Sistema insediativo e infrastrutturale” – abitato di SERRADA

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
SERRADA	1			7.00	3 piani	TETTO DUE FALDE	ARTIGIANALE
	5			4.00	2 piani		SERVIZIO ACQUEDOTTO
	7		0.60	8.50	4 piani		SERVIZIO VIABILITA'
	9						ALBERGHIERA
	11						ALBERGHIERA
	13	P.L. n. 37					A.T.
	14		0.00				E' AMMESSO IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI SENZA AMPLIAMENTO DI VOLUME
	15		0.45	7.50	3 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	16		0.30	8.50	4 piani		CENTRO SCOUTISTICO
	17						CENTRO SCOUTISTICO
	18		0.30	6.50	3 piani		CENTRO SCOUTISTICO
	28			7.50	3 piani		AZIENDA ZOOTECNICA
	57	P.A. N° 10		8.50	4 piani		
	58	P.A. N° 10					PARCHEGGIO PUBBLICO
	59	P.A. N° 9	0.45	7.50	3 piani		
	60		0.30	5.50	3 piani	ISOLATA	SERVIZI SPORTIVI PUBBLICI
	70			8.50	4 piani		ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	80						ALBERGHIERA
	83			7.50	3 piani	ISOLATA	
	84			3.00	2 piani		SERVIZIO A.S.M.
	86			7.50	3 piani		ALBERGHIERA
	87			3.00	2 piani		SERVIZIO A.S.M.
	90	P.L. n.35	0.45	7.50	3 piani		ALBERGHIERA ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
	95						ALBERGHIERA ATREZZATURE TURISTICO RICETTIVE - PARCHEGGI
	96						ALBERGHIERA
SERRADA	101	P.A. N° 9					PARCHEGGIO SERVIZIO PISTE SCI
	102	P.A. N° 9	0.45	8.50	4 piani		R.T.A - C.A.V.
	103	P.A. N° 9	0.45	7.50	3 piani	ISOLATA	
	104	P.A. N° 9					PARCO PUBBLICO
	113						
	114		0.75	11.50	5 piani		ALBERGHIERA - SERVIZI ACCESSORI AREA SCIABILE E PARCHEGGI COPERTI
	121		0.45	7.50	3 piani		ARTIGIANALE
	123						ALBERGHIERA
	127	P.L. n. 36	0.45	7.50	3 piani	ISOLATA	E.R.

ABITATO	AREA N°	PIANI ATT	INDICE (Uf) mq/mq	ALTEZZA MASSIMA DEL FRONTE (m)	ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO (Hp) N.piani	TIPOLOGIA	DEST. D'USO
	128	P.L. n.42	0.37				ALBERGHIERA H max lungo strada provinciale: vedi art. 23 H max nella parte a monte del lotto: 8.50 m
	131		0.39	7.50	3 piani		
	138						ALBERGHIERA
	141	P.A. N° 9					PARCHEGGIO SERVIZIO PISTE
	144	P.A. 30					ALBERGHIERA - RESIDENZA ORDINARIA - PARCHEGGI PUBBLICI
	146	P.A. N° 10					VERDE PUBBLICO
	149		0.33				PARCHEGGIO PUBBLICO
	150		0.33	7.50	3 piani		
	151		0.27	7.50	3 piani		
	152	P.A. 14	0.42	7.50	3 piani		
	153	P.A. 32					
	154		0.27	7.50	3 piani		

TABELLA 1 (Soppresso)

TABELLA 2. AMPLIAMENTI VOLUMETRICI AMMESSI PER GLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL P.R.G. (VARIANTE 2008 DI ADEGUAMENTO ALLA LP 16/2005) CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA DALLA CARTOGRAFIA DI PIANO E PER LE COSTRUZIONI CON INDICE DI EDIFICAZIONE ESAURITO.

DESTINAZIONE URBANISTICA	Aumento %	Volume (ve) max SUN max.
Aree residenziali esistenti sature	Vedi art.16	-
Area residenziali di completamento per la residenza ordinaria B2 Area residenziali di completamento B3	0%	-
Aree residenziali di espansione C1 Aree miste prevalentemente residenziali C2"	0%	-
Aree per attrezzature turistico ricettive	30%	-
Aree agricole	15 %- 30 %	-
Aree per aziende agricole	15 %- 40%	-
Verde privato	20%	120 mq
Aree ad elevata integrità	20%	120 mq
Aree di difesa paesaggistica	10%	60 mq
Aree di protezione dei corsi d'acqua	15%	200 mc
Aree archeologiche	15%	60 mq
Aree a rischio geologico	15%	60 mq
Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti	15%	60 mq
Edifici non conformi alle prescrizioni di zona o con parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti	10%	60 mq

Nota bene:

Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona.

Le altezze massime previste dalle relative norme devono essere rispettate.

Le variazioni percentuali massime di volume possono essere adottate una sola volta.

TABELLA 3 (Soppresso)

TABELLA 4 TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO E/O DI PROTEZIONE

	NEGLI INSE- DIAMENTI (Tit. 3° e 4°) E AREE DI CUI AGLI artt.47 e 51 ml	NEGLI SPAZI APERTI (Tit. 5°) ml	A MISURARE DA
Ferrovia filotrainata	10	30	rotaie
Scale mobili ecc.	5	10	asse
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici b)	10	30	rive
Pozzi	15	15	centro
Sorgenti	--	100	sorgente
Acquedotti d)	--	2,5	asse
Collettori fognanti d)	--	2,5	asse
DEPURATORI BIOLOGICI			
scoperti c)	100	100	recinzione
coperti c)	50	50	fabbricato
DEPURATORI A SEDIMENTA- ZIONE MECCANICA			
scoperti c)	50	50	manufatti
coperti c)	30	30	manufatti
DISCARICHE	--	100	recinzione
CIMITERI	200	200	recinzione
(riducibili a distanze inferiori, nei casi e con le modalità di Legge)			recinzione

a) Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

b) Ovvero dalle opere di difesa. Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 55, comma 2, del Titolo 8° delle presenti Norme).

c) I limiti di utilizzo e le definizioni dei vincoli di in edificabilità relativi alle fasce di rispetto circostati gli impianti depurazione sono contenuti nel testo unico coordinato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 850 del 28 aprile 2006.

d) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA 5. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) AL DI FUORI DELLE AREE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO

(Art. 3 del testo unico del Testo unico della D.G.P.n. 909 dd. 3 febbraio 1995 e s.m.e.i. "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto")

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVIN- COLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- dal limite del sedime stradale per le strade e percorsi esistenti
per strade e percorsi esistenti da potenziare
- dall'asse stradale per strade e percorsi di progetto
- dal centro del simbolo per per raccordi e/o svincoli

b) si considerano strade esistenti anche quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab.6

Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

TABELLA 5/B. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) ALL'INTERNO DELLE AREE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO

(Art. 4 del testo unico del Testo unico della D.G.P.n. 909 dd. 3 febbraio 1995 e s.m.e.i. "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto")

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI b)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI DI PROGETTO
AUTOSTRADA	(")	-----	-----	150
I CATEGORIA	15	40	60	90
II CATEGORIA	10	35	45	60
III CATEGORIA	5	25	35	25
IV CATEGORIA	5	15	25	20
ALTRE STRADE E PERCORSI ex art.46	3	3	7.5	7.5

(") per la autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi art.9 L.24.7.1961 n° 729.

La larghezza delle fasce di rispetto stradale è espressa in m e si misura:

- dal limite del sedime stradale per le strade e percorsi esistenti
- dall'asse stradale per strade e percorsi esistenti da potenziare
- dal centro del simbolo per per strade e percorsi di progetto
- dal centro del simbolo per per raccordi e/o svincoli

b) si considerano strade esistenti anche quelle di progetto o da potenziare le cui sezioni abbiano raggiunto le caratteristiche minime stabilite nella tab.6

Ove la cartografia non visualizzi graficamente tali fasce, nel caso prevalenti, la disposizione nel territorio va dedotta unicamente da dati della presente tabella.

INDICE

TITOLO 1°	4
IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE	4
ART. 1 DOCUMENTI DEL PIANO	4
ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO	4
ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	4
ART. 3 BIS PIANI ATTUATIVI	5
ART. 3 TER AREE SOGGETTE A PROGETTI CONVENZIONATI	5
ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO	6
ART. 5 DEROGHE AL PIANO	7
TITOLO 2°	8
CAPITOLO I - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	8
ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA E CARTIGLI SPECIFICI	8
ART. 6 BIS ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO: CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2 DEL D.M. 2 APRILE 1968 N.1444	9
ART. 7 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE.	11
ART. 7 BIS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E TRA LE COSTRUZIONI E I CONFINI	11
ART. 8 CATEGORIE D'INTERVENTO	12
ART. 9 EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO DI DESTINAZIONE	12
ART. 10 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI	13
ART. 10BIS OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	14
ART. 10TER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO	14
ART. 11 DOTAZIONE DI PARCHEGGI DI PERTINENZA	14
ART. 12 FASCE DI RISPETTO E PROTEZIONE	14
ART. 13 ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI E CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'	15
ART. 13BIS AREE INEDIFICABILI CON VINCOLO DEENNALE	16
ART. 14 RITROVAMENTI: NOTIFICHE	16
CAPITOLO II DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA	17
ART. 14BIS DEFINIZIONI	17
ART. 14TER DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI.	17
ART. 14QUATER DISCIPLINA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI	18
ART. 14QUINQUES CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI EDIFICI NON RESIDENZIALI	18
ART. 14SEXIES ECCEZIONI	19
TITOLO 3° INSEDIAMENTI	20
ART. 15 GENERALITA'	20
ART. 16 AREE RESIDENZIALI ESISTENTI SATURE B1	21
ART. 17 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO PER LA RESIDENZA ORDINARIA B2	21
ART. 17 BIS (SOPPRESSO)	22
ART. 18 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B3	22
ART. 19 AREE MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI C2	22
ART. 20 AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE C1	23
ART. 20BIS AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE (SOGGETTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA)	24
ART. 21 AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI INTERESSE LOCALE	24
ART. 22 AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE	25
ART. 23 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	25
ART. 24 (SOPPRESSO)	26
ART. 25 AREE PER CAMPEGGIO E SOSTA CAMPER	26
ART. 26 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	27

ART. 26BIS CAMPO DA GOLF	28
ART. 27 VERDE PUBBLICO	28
ART. 28 AREE DESTINATE A SERVIZI PRIVATI	29
ART. 29 AREE PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E TELECOMUNICAZIONI	29
TITOLO 4° INSEDIAMENTI STORICI	31
ART. 30 DISPOSIZIONI SPECIALI PER CENTRI STORICI E MANUFATTI STORICI ISOLATI	31
ART. 31 CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI	32
ART. 32 INTERVENTI SUGLI SPAZI DI PERTINENZA	35
ART.33 PROGETTAZIONE SPECIALE	36
ART.34 FRONTI DI PREGIO E VINCOLI PUNTUALI	37
TITOLO 5° SPAZI APERTI	38
ART. 35 GENERALITA'	38
ART. 35BIS AREE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI	39
ART. 36 AREE AGRICOLE	40
ART. 36 BIS AREE AGRICOLE DI PREGIO	41
ART. 37 AREE AGRICOLE DI RILEVANZA LOCALE	42
ART. 38 AREE PER AZIENDE AGRICOLE	42
ART. 39 AREE A BOSCO	43
ART. 40 AREE A PASCOLO (ALPE)	43
ART. 41 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	44
TITOLO 6° ZONE SPECIALI	45
ART. 42 SITI DA RIPRISTINARE	45
TITOLO 7° INFRASTRUTTURE	46
ART. 43 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	46
ART. 44 INFRASTRUTTURE STRADALI	46
ART. 45 PARCHEGGI PUBBLICI	48
ART. 46 AREE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, SCI ESCURSIONISTICI ED ATTREZZATI	48
ART. 47 AREE SCIABILI	49
ART. 48 ELETTRODOTTI - LINEE TELEFONICHE – IMPIANTI GENERATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONI	50
ART. 48 BIS AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI CIMITERIALI	51
ART. 49 AREE E IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI INERTI, CENTRI DI ROTTAMAZIONE E C.R.M.	51
ART. 50 IMPIANTI A FUNE E PER LA MOBILITA'	52
TITOLO 8° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE	53
ART. 51 VERDE PRIVATO	53
ART. 52 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA	53
ART. 53 AREE DI PROTEZIONE NATURALISTICA	54
ART. 54 RISERVE NATURALI PROVINCIALI, BIOTOP, E AREE DI PROTEZIONE	54
ART. 55 AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA	55
ART. 56 (STRLACIATO)	56
ART. 57 AREE DI TUTELA DEI POZZI E DELLE SORGENTI	56
ART. 58 AREE ARCHEOLOGICHE	56
ART. 59 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO	57
ART. 60 VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	57
TITOLO 9° AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO	58
ART. 61 AREE DI TUTELA AMBIENTALE	58
ART. 62 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO E VALANGHIVO (SOPPRESSO)	58
ART. 63 AREE GEOLOGICAMENTE SICURE (SOPPRESSO)	58
ART. 64 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO FORESTALE	58
TITOLO 10°	59

CRITERI PER LA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE	59
ART. 65 GENERALITA'	59
ART. 66 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELL'EDILIZIA CORRENTE	60
ART. 67 CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCENE URBANE	61
ART. 68 CRITERI GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE DEL VERDE E DEGLI SPAZI NON EDIFICATI NEI FONDI PRIVATI PROTEZIONE PAESAGGISTICA NEI CENTRI STORICI	62
ART. 69 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA BUONA TENUTA DEI LUOGHI NEGLI SPAZI APERTI	62
ART. 70 CRITERI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE OPERE INFRASTRUTTURALI	63
ART. 71 PROTEZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE AGRICOLE	64
ART. 72 TUTELA DEI BOSCHI	65
ART. 73 TUTELA DEI PASCOLI	65
ART. 74 TUTELA DELLE AREE MONTANE	66
ART. 75 TUTELA DELLE RIVE E DEI CORSI D'ACQUA	66
ART. 76 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	67
ART. 77 TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE	67
TITOLO 11°	69
PIANI ATTUATIVI	69
ART. 78 – ABROGATO	69
ART. 79 NOSELLARI CANZI, PIANO ATTUATIVO N. 2	69
ART. 80 MEZZOMONTE, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 3	70
ART. 81 FOLGARIA CENTRO, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU.04	71
ART. 82 FOLGARIA EST, PIANO ATTUATIVO (PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO) N. 5	71
ART. 83 FOLGARIA - COSTA, PIANO ATTUATIVO N. 6	72
ART. 84 FONDO GRANDE, PIANO ATTUATIVO N. 7	73
ART. 85 SERRADA, PIANO ATTUATIVO N. 8 (SOPPRESSO)	74
ART. 86 SERRADA "S. ROCCO", PIANO ATTUATIVO N. 9	74
ART. 87 SERRADA "CENTRO SPORTIVO", PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 10	75
ART. 88 COSTA, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 11	76
ART. 89 FOLGARIA, "PALAGHIACCIO" PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU.12	77
ART. 89 BIS FOLGARIA CARPENEDA, PIANO ATTUATIVO (PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) N.13	77
ART. 89 TER FOLGARIA – NOSELLARI, PIANO ATTUATIVO N.25 SOPPRESSO	78
ART. 90 SERRADA - FORRERI, PIANO ATTUATIVO N.14	78
ART. 90 BIS COSTA, PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA N. 27	79
ART. 90 TER SERRADA – RUELI, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU. N. 28	79
ART. 90 QUATER FOLGARIA – SOTTO I POLACCHI, PIANO ATTUATIVO N. 29	80
ART. 90 QUINQUES SERRADA - SCHLOSSERI, PIANO ATTUATIVO N. 30	80
ART. 90 SEXIES FOLGARIA – VIA DEL PARCO, PIANO ATTUATIVO N. 33	81
ART. 91 FOLGARIA PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA N. 34	82
ART. 92 OMISSIS	83
ART. 93 OMISSIS	83
ART. 94 OMISSIS	83
ART. 95 OMISSIS	83
ART. 96 OMISSIS	83
ART. 97 OMISSIS	83
ART. 98 OMISSIS	83
ART. 99 OMISSIS	83
RT. 99 BIS OMISSIS	83
ART. 99 TER OMISSIS	83
ART. 100 FOLGARIA – ERSPAMERI, PIANO ATTUATIVO N. 26	84
ART. 101 FOLGARIA PIANO DI RECUPERO N.1 "CASA IN VIA ROMA"	84
ART. 102 PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI "BUSA DI COSTA" SOPPRESSO	85
ART. 103 AREA SOGGETTA A PROGETTO CONVENZIONATO PC.01 FRANCOLINI, CAMPEGGIO (CARTIGLIO 27 ABITATO DI FRANCOLINI)	85
ART. 103 BIS FOLGARIA "ALBERGO ALPINO, PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA RU. N. 31	86
ART. 103 TER SERRADA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 32	87

TITOLO 12° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	89
ART. 104 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE	89
ART. 105 TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI	89
ART. 106 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI	89
ART. 107 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	90
ART. 108 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	90
ART. 109 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO	91
ART. 110 SPEZI DI PARCHEGGIO	91
ART. 111 ALTRE DISPOSIZIONI	91
ART. 112 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	92
ART. 113 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA	92
ART. 114 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI	92
ART. 115 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE	92
ART. 116 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	93
TITOLO 13° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	93
ART. 117 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	93
ART. 118 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEGLI EDIFICI STORICI ISOLATI	93
ELENCO DEI CARTIGLI	94
CARBONARE E MORGANTI	95
COSTA, COLPI, ERSPAMERI, NOCCHI, OANZI	95
CARPENEDA E FOLGARIA	96
FONDO GRANDE	98
ERSPAMERI, FRANCOLINI, MEZZASELVA E POCHERI	98
GUARDIA	99
MEZZOMONTE	99
DAZIO, NOSELLARI E PRA DI SOPRA	99
CUELI, LIBERI, PERPRUNERI, S.SEBASTIANO	100
SERRADA	101
TABELLA 1 (SOPPRESSO)	103
TABELLA 2. AMPLIAMENTI VOLUMETRICI AMMESSI PER GLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL P.R.G. (VARIANTE 2008 DI ADEGUAMENTO ALLA LP 16/2005) CON DESTINAZIONE D'USO DIVERSA DA QUELLA ASSEGNATA DALLA CARTOGRAFIA DI PIANO E PER LE COSTRUZIONI CON INDICE DI EDIFICAZIONE ESAURITO.	104
TABELLA 3 (SOPPRESSO)	105
TABELLA 4 TIPI E AMPIEZZE DELLE FASCE DI RISPETTO E/O DI PROTEZIONE	105
TABELLA 5. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (IN METRI) AL DI FUORI DELLE AREE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO	106
TABELLA 5/B. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (IN METRI) ALL'INTERNO DELLE AREE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO	107